



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

PROTOCOLLI PRESTAZIONALI

EDILIZIA PRIVATA DI NUOVA COSTRUZIONE

PROGETTO, DIREZIONE E COLLAUDO

www.awn.it


MAGGIOLI
EDITORE

The logo for Maggioli Editore consists of a stylized graphic of three vertical bars of varying heights on the left and a horizontal bar on the right, forming a partial 'ME' monogram. Below this graphic, the words "MAGGIOLI" and "EDITORE" are stacked in a bold, sans-serif font.

PROTOCOLLI PRESTAZIONALI

EDILIZIA PRIVATA DI NUOVA COSTRUZIONE

*Questo volume nasce da un progetto voluto e sostenuto da **Raffaele Sirica**, presidente del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. dal 1997 al 2009, che ha saputo trasmettere con forza e tenacia i valori etici dell'architettura, credendo nel ruolo fondamentale dell'architetto nella società contemporanea e nella necessità di promuovere e tutelare i fondamenti tecnici e disciplinari della professione.*

CREDITS

Arch. Massimo Gallione, *Presidente*

Arch. Simone Cola, *Vice Presidente Vicario*

Arch. Luigi Marziano Mirizzi, *Segretario*

Arch. Luigi Cotzia, *Vice Presidente*

Arch. Nevio Parmeggiani, *Vice Presidente*

Arch. Gianfranco Pizzolato, *Vice Presidente*

Arch. Giuseppe A. Zizzi, *Tesoriere*

Arch. Matteo Capuani

Arch. Pasquale Felicetti

Arch. Miranda Ferrara

Arch. Leopoldo Emilio Freyrie

Arch. Paolo Pisciotta

Arch. Domenico Podestà

Arch. Pietro Ranucci

Arch. iunior Marco Belloni

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
Via Santa Maria dell'Anima, 10 - 00186 Roma

A cura di:

**Luigi Cotzia, Luigi Marziano Mirizzi, Nevio Parmeggiani,
Gianfranco Pizzolato, Domenico Podestà,
Giuseppe Antonio Zizzi**

Con la collaborazione di:

Antonio Camerin, Normativa Tecnica
Cons.te CNAPPC

Zarè Ercolin, Catasto - Agenzia del Territorio
Cons.te CNAPPC

Elisabetta Fiale, Giurisprudenza, Contrattualistica
Cons.te CNAPPC

Carlo Lanza, Tariffe, (Commissione Parcelle MI)

Silvio Merra, attività di supporto

Coordinamento redazionale:

Caterina Parrello, Cons.te CNAPPC

Progetto grafico e impaginazione:
Impression s.r.l.

PREFAZIONE

Formazione, innovazione, responsabilità sono state le parole chiave dell'ultimo Congresso Nazionale dell'Architettura italiana; esse costituiscono il DNA della professione dell'architetto: la necessità di un'adeguata formazione, di un aggiornamento permanente che consenta di comprendere l'ambiente fisico e socio culturale nel quale l'architetto realizza le proprie opere, nonché la responsabilità deontologica che egli assume per essere il fiduciario della realizzazione del programma del proprio cliente, essendo capace di dare adeguate risposte tecniche, anche innovative, di interpretare gli interessi generali della società del suo tempo e lo status dei luoghi in cui interviene.

Il dibattito che ha caratterizzato la trasformazione in legge del cosiddetto Decreto sulle liberalizzazioni, anche degli onorari, ha affidato agli Ordini il compito di definire e tutelare gli standard di qualità delle prestazioni professionali, a tutela del cittadino (consumatore).

Con la pubblicazione di questo manuale inerente le attività di progettazione, di direzione e collaudo delle nuove opere in ambito privato, il Consiglio Nazionale intende dare il proprio contributo alla definizione di quelli che, per prassi, costume, scienza e disciplina corrente, vengono definiti come standard di buona pratica nell'espletamento di tali attività.

Tale manuale è integrato da un corpus di sussidi operativi e atti contrattuali tipici che saranno di grande aiuto ai professionisti, in particolare ai più giovani.

Gli standard prestazionali qui descritti non hanno una diretta valenza deontologica, nondimeno costituiscono un utile riferimento per la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti che la norma ritiene debbano essere "sempre" chiari e completi. L'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto con il cliente impone, infatti, al professionista di chiarire l'elenco e lo standard delle prestazioni che fornirà, anche differenziandole da quanto questa pubblicazione indica come buona pratica.

Uno dei volumi della pubblicazione stabilisce un raccordo preciso tra le attività professionali descritte e che normalmente oggi caratterizzano il processo edilizio nel settore privato e gli onorari di riferimento che la tariffa propone e che saranno liberamente contrattati e definiti tra le parti (come il c.c. prevede), una volta che siano stati descritti l'elenco e la consistenza delle attività richieste e che il professionista si impegna ad eseguire.

Una copiosa raccolta giurisprudenziale, suddivisa per argomenti, ed un riepilogo di tutta la legislazione tecnica vigente nel settore, completa la pubblicazione con la quale il Consiglio Nazionale apre una propria collana editoriale.

Un sentito ringraziamento va ai Consiglieri nazionali che hanno curato la pubblicazione e a quanti vi hanno collaborato dall'esterno concretamente o con un costante incoraggiamento, in particolare a quegli Ordini che su tali argomenti si sono fattivamente impegnati con proposte, documenti e riferimenti, nonché la Conferenza Nazionale degli Ordini che su tali temi si è intrattenuta con passione e competenza.

IL PRESIDENTE DEL CNAPPC
arch. Massimo Gallione

INDICE

PROLOGO	11
PRINCIPI GENERALI	12
GLOSSARIO	13

PARTE PRIMA

PROGETTAZIONE EDILIZIA	17
1 Servizi Fondamentali - operazioni preliminari	17
1.1 Operazioni preliminari alla progettazione	17
1.2 Rilievi	17
1.3 Studio/progetto di prefattibilità/fattibilità	18
2 Pianificazione della documentazione di progetto	18
3 Fasi della progettazione (livelli)	19
3.1 Progetto di massima (o <i>preliminare</i>)	19
3.2 Progetto definitivo	21
3.3 Progetto esecutivo	24
4 Fasi di controllo del progetto (finalità e strategie)	28
4.1 Finalità del controllo	28
4.2 Tipi di controllo/verifica	28
4.3 L'analisi dei rischi	28

PARTE SECONDA

APPALTO DEI LAVORI	29
5 Contratti	29
5.1 Contratti	29
5.2 Tipi di Appalto	29
5.3 Contenuti del contratto	29
5.4 Scelta dell'Appaltatore	30

PARTE TERZA

DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO	31
6 Direzione lavori	31
6.1 Direttori operativi	33
6.2 Assistenti alla D.L.	33
6.3 Direzione Artistica	34
6.4 Assistenza giornaliera ai lavori	34
6.5 Assistenza al collaudo	34
6.6 Contabilità dei lavori	34
6.7 Liquidazione finale	35
7 Collaudo	35
7.1 Collaudo tecnico amministrativo	35
7.2 Collaudo statico	37
7.3 Certificato di agibilità	40

PARTE QUARTA

COORDINAMENTO SICUREZZA	41
8 Coordinamento per la sicurezza	41
8.1 In fase di progettazione	41
8.2 In fase di esecuzione	43
8.3 Responsabile dei lavori	43

PARTE QUINTA

CATASTO	45
9 Lavoro Catastale e topografico	45
9.1 Tipo mappale per nuova costruzione	45
9.2 Tipo mappale per ampliamento	46
9.3 Tipo mappale per demolizione totale	47
9.4 Tipo mappale di un fabbricato che ha perso i requisiti di ruralità	47
9.5 Tipo mappale di fabbricato esistente, dichiarato al Catasto urbano, non inserito in mappa	48
9.6 Tipo mappale con stralcio d'area	48
9.7 Tipo di frazionamento	48
9.8 Riconfinamenti	49
9.9 Piani particellari d'esproprio	50
9.10 Rilievo di parti del territorio per la progettazione di strade, lottizzazioni, piani urbanistici, sottoservizi, etc.	50
9.11 Catasto fabbricati	51
9.12 Categorie a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E)	52
9.13 Procedure informatiche	52
9.14 Fonti normative	52
9.15 Glossario (per il Catasto)	52

PARTE SESTA

SUSSIDI	55
10 Atti tipici (modulistica)	55
10.1 Atti del progettista	55
10.2 Atti del direttore dei lavori	56
10.3 Atti del collaudatore (modulistica tipica).....	58
10.4 Contratti tipici	58
10.5 Atti del coordinatore per la sicurezza	58

PARTE SETTIMA

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA	59		
11 Normativa	59	12 Giurisprudenza	80
11.1 Edilizia e paesaggio	59	12.1 Prestazione d'opera intellettuale	80
11.2 Progettazione	60	12.2 Progettazione	82
11.3 Diritto d'Autore	60	12.3 Permessi - Attività.....	85
11.4 Privacy	61	12.4 Denuncia di Inizio Attività	87
11.5 Sicurezza	61	12.5 Consulenza tecnica, Sopralluoghi ed Accertamenti	89
11.6 Collaudo	62	12.6 Appalto	89
11.7 Prevenzione incendi (Decreti, Leggi)	63	12.7 Cambio destinazione d'uso	91
11.8 Prevenzione incendi (Circolari, Lettere Circolari, Ordinanze)	70	12.8 Carico urbanistico	92
11.9 Catasto terreni (Circolari)	79	12.9 Catasto	93
11.10 Catasto fabbricati (Circolari)	79		
11.11 Contratti pubblici.....	80		

PROLOGO

Il completamento con successo di un programma di costruzione richiede una chiara comprensione delle richieste del Committente, della natura delle prestazioni che devono essere fornite e delle responsabilità che sono coinvolte. Questo documento è stato predisposto per aiutare a raggiungere tale comprensione.

È responsabilità professionale dell'architetto consigliare ed assistere il Committente in tutte le fasi di un programma di costruzione, coordinare tutti gli elementi del progetto e del processo di costruzione, tutelando il Committente, gli interessi generali connessi e gestire correttamente il contratto di costruzione sottoscritto tra il Committente e l'impresa costruttrice. La formazione e la pratica prepara gli architetti ad assolvere con competenza e diligenza a tali mansioni.

A tal fine il Committente deve, preliminarmente, fornire adeguate e complete informazioni sul programma, sul luogo e sul finanziamento dell'intervento e, necessariamente, comprendere ed approvare le proposte dell'architetto ai vari stadi del loro sviluppo.

I lavori di maggior qualità e successo sono quelli che procedono in un'atmosfera di reciproca sincerità, fiducia e buona volontà: definire con chiarezza i reciproci obblighi (*dell'architetto, del Committente, altri*) è fondamentale per la creazione di una tale atmosfera ed è essenziale per la protezione degli interessi coinvolti ed il raggiungimento degli obiettivi attesi.

Il Committente e l'architetto discuteranno quindi approfonditamente il contenuto dell'incarico e lo approveranno analizzando e descrivendo le prestazioni richieste, le condizioni e i criteri per la quantificazione degli onorari. L'incarico potrà sempre essere aggiornato durante lo svolgimento del programma.

Lettere di conferma dell'accettazione dell'incarico possono essere utili, purché, prestazioni, responsabilità e criteri per la redazione della parcella siano stati chiaramente concordati e definiti.

Le parti debbono sapere che, se gli accordi verbali o la convenzione d'incarico non sono chiari, si potranno creare incomprensioni e incertezze durante lo svolgimento del programma, incertezze che potranno sfociare in controversie, anche legali, dal risultato spesso incerto e insoddisfacenti per tutti.

La conformità agli standard che il presente protocollo definisce è indice di corretta esecuzione dell'incarico, anche al fine dell'osservanza dei doveri descritti dal codice deontologico.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C. raccomanda la sottoscrizione di accordi d'incarico (*convenzioni/contratti, lettere, dichiarazioni di accettazione*) che specifichino, limitandolo o ampliandolo, il presente protocollo prestazionale.

PRINCIPI GENERALI

Nello svolgimento di un incarico reso nei confronti di un Committente *(sia esso pubblico o privato)*:

- il professionista è sempre chiamato a definire preliminarmente le prestazioni che gli sono richieste, la tempistica della loro esecuzione e i suoi onorari.

Il professionista è consapevole che:

- l'inadeguata corrispondenza delle caratteristiche del servizio alle esigenze poste a base del suo affidamento fiduciario, può produrre conseguenze negative per il Committente, per l'utilizzatore e per le diverse organizzazioni e operatori coinvolti;
- la qualità finale dell'opera edilizia, al di là della natura pubblica o privata delle risorse impiegate, costituisce non solo un soddisfacimento delle esigenze dei diretti promotori ed utilizzatori, ma anche un valore più ampio per la collettività per le ricadute che l'intervento determina in termini ambientali, sociali ed economici;
- il conseguimento di obiettivi di qualità finale di un intervento edilizio dipende da una molteplicità di fattori, in fasi diverse del processo (programmazione, progettazione, costruzione e controllo);
- l'asimmetria informativa e il rapporto fiduciario caratterizzano il rapporto con il Committente.

- **Contenuto del protocollo prestazionale**

Definisce i diritti e gli obblighi delle parti contraenti per i mandati ad architetti, in particolare:

1. individua un elenco delle prestazioni più comuni e ne dà una descrizione sufficientemente dettagliata, definendone le finalità all'interno del programma dell'intervento e del contratto di affidamento professionale, anche al fine di porre le basi per la definizione concordata di una adeguata remunerazione;
2. definisce i criteri utili al fine di:
 - perseguire la conformità fra il progetto dell'opera ed il quadro di esigenze poste alla base del programma dell'intervento edilizio;

- definire, prima dell'avvio della progettazione, anche attraverso la redazione del programma di intervento, le finalità, i vincoli ed i requisiti cui il progetto dovrà rispondere;
- consentire, lungo l'iter della progettazione, una progressiva ed adeguata capacità di rispondenza del progetto al programma¹;
- verificare prima della realizzazione dell'opera, la conformità progetto programma.

3. pone le basi per un'adeguata individuazione e remunerazione delle prestazioni dell'architetto.

- **Diritto applicabile e ordine di priorità**

- Le disposizioni imperative del diritto italiano, i contenuti del contratto/convenzione di affidamento.

Il presente protocollo si applicherà solo nel caso in cui le parti ne abbiano fatto espresso riferimento all'atto dell'affidamento².

Quest'ordine di priorità è determinante anche nel caso di contraddizione fra le singole disposizioni.

¹Si inserisce nel quadro della normazione di particolari attività di servizio, il cui controllo di qualità richiede istruzioni tecniche e procedurali a carattere specifico, pur se coerenti con le indicazioni derivate dalle UNI EN ISO serie 9000 e altre norme nazionali di carattere generale.

²Diversamente, si applicheranno le specifiche condizioni del contratto sottoscritto tra le parti.

GLOSSARIO

Ai fini del presente protocollo vengono assunte le seguenti definizioni:

- **Appalto:** è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, secondo quanto stabilito dall'art. 1655 e seguenti del Capo VII, Libro IV del Codice Civile.
- **Aspetto del controllo:** aspetto qualitativo secondo il quale può essere esaminata la documentazione progettuale. Gli aspetti del controllo sono, di norma, tre.
- **Autocontrollo:** controllo effettuato dalla stessa persona che ha svolto l'attività di progetto (UNI 10722-3 / 3.2).
- **Autore del programma dell'intervento:** è il Committente oppure, sotto la responsabilità di questo, un consulente o un operatore appositamente scelto, il progettista (UNI 10722-1 / 3.1).
- **Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti:** insieme di calcoli idonei a consentire il loro dimensionamento nonché a specificare le caratteristiche e la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
- **Calcolo sommario dei costi (del progetto preliminare):** valutazione discrezionale, effettuata applicando ai principali elementi dimensionali del progetto, costi standardizzati determinati da osservatorio riconosciuti o, in assenza, da parametri desunti da interventi similari realizzati e, per altre spese occorrenti, con valutazioni sommarie documentabili.
- **Committente dell'intervento (Committente):** operatore che promuove o commissiona un intervento edilizio e la relativa progettazione. Può coincidere con l'utente, con il finanziatore e/o con il proprietario (UNI 10722-1 / 3.2).
- **Computo metrico estimativo definitivo:** è l'elaborato redatto per la determinazione dei quantitativi delle varie lavorazioni presenti in progetto; la sua redazione è il risultato delle misurazioni di tutte le specifiche lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'opera così come riportate nel progetto esecutivo.
- **Conformità del progetto:** soddisfacimento dei requisiti individuati nel programma di intervento e dell'insieme dei vincoli del contesto in cui il progetto si colloca (UNI 10722-1 / 3.3).
- **Contratto:** atto formale con cui si definisce la volontà delle parti contraenti; risponde essenzialmente a motivi di chiarezza e completa quanto descritto nel Capitolato speciale/disciplinare d'appalto.
- **Controllo della qualità del progetto:** sistema articolato di controlli (controllo di affidabilità, di conformità ai requisiti espressi nel programma di intervento, ai requisiti di completezza e di chiarezza) messi in atto per verificare la qualità del progetto (UNI 10722-1 / 3.4).
- **Controllo di parte prima:** controllo effettuato, secondo modalità prestabilite, dall'organismo di progettazione o da persona/ente da questi incaricato. (UNI 10722-3 / 3.4)
- **Controllo di parte seconda:** controllo effettuato, secondo modalità prestabilite, dal Committente o da persona/ente da questi incaricato (UNI 10722-3 / 3.5).
- **Controllo di parte terza:** controllo effettuato, secondo modalità prestabilite, da persona/ente indipendente dalle parti prima (organismo di progettazione) e seconda (Committente) (UNI 10722-3 / 3.6).
- **Controllo elementare:** singolo controllo, (compreso nel piano dei controlli) caratterizzato dall'autore, dai tempi, dagli aspetti da controllare, dall'obiettivo, dall'oggetto e dal metodo, definiti in modo univoco (UNI 10722-3 / 3.3).
- **Direzione lavori/Ufficio della D.L.:** il/i professionista/i nominati dalla Committente per dirigere i lavori di costruzione di un organismo/opera edilizia, nonché per seguire e verificare la corretta esecuzione degli stessi sotto l'aspetto tecnico, amministrativo ed economico.
- **Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (del progetto definitivo):** elaborato testuale che precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

- **Documentazione di progetto:** insieme degli elaborati e degli altri documenti tecnici che illustrano, dimostrano e consentono l'esecuzione delle scelte di progetto (UNI 10722-3 / 3.10).
- **Documento di progetto:** elaborato informativo prodotto dall'attività di progettazione; può avere forma grafica o di testo e può avere carattere tecnico, economico, procedurale o contrattuale (UNI 10722-1 / 3.6).
- **Esigenza:** bisogni, necessità, desiderata impliciti od espliciti del Committente, dell'utente, dei costruttori e che dovranno essere espressi nel programma (UNI 10722-1 / 3.7).
- **Intervento edilizio:** organismo edilizio o insieme di organismi edilizi da realizzare in un determinato contesto territoriale (UNI 10722-1 / 3.8).
- **Obiettivo del controllo:** uno o più requisiti cui il progetto deve rispondere in base a quanto espresso nel programma dell'intervento, il cui soddisfacimento è soggetto a controllo (UNI 10722-3 / 3.12).
- **Oggetto del controllo:** parte dell'organismo edilizio progettato soggetta a controllo secondo uno o più obiettivi. Può essere di natura tecnica, spaziale, fisico-ambientale (UNI 10722-3/ 3.13).
- **Opera edilizia:** organismo edilizio ovvero edificio e le opere annesse, in quanto risultati del processo di edificazione (UNI 10722-1 / 3.9).
- **Organismo di progettazione:** operatore (persona fisica o giuridica) che - dotato delle necessarie competenze e organizzazione - interviene nel processo edilizio per fornire le prestazioni relative al servizio di progettazione dell'opera, attraverso l'impiego di risorse umane, competenze tecniche, attrezzature ed una autonoma organizzazione (UNI 10722-1 / 3.10).
- **Organismo edilizio:** insieme strutturato di elementi spaziali e tecnici, interni ed esterni ad una costruzione, caratterizzati dalle loro funzioni e da relazioni reciproche (UNI 10722-1 / 3.11).
- **Piano dei controlli:** sequenza organizzata di controlli elementari (UNI 10722-3 / 3.11).
- **Progetto edilizio:** risultato delle attività di progettazione edilizia; sistema di informazioni codificato per fornire le istruzioni necessarie alla realizzazione degli spazi e degli oggetti che costituiscono un organismo edilizio in relazione a esigenze esplicite o implicite del Committente (UNI 10722-1 / 3.12).
- **Programma dell'intervento edilizio:** documento che definisce per ogni fase del processo i bisogni, le esigenze, le risorse disponibili, il contesto operativo e i requisiti cui ogni eventuale programma successivo e il progetto dell'intervento devono conformarsi (UNI 10722-1 / 3.13).
- **Programmazione dell'intervento edilizio:** processo di:
 - identificazione ed analisi dei bisogni, degli obiettivi e dei vincoli (*relativi al contesto e alle risorse*) del Committente e delle altre organizzazioni coinvolte in un intervento edilizio;
 - formulazione di tutti i problemi che il progettista è chiamato a risolvere (UNI 10722-1 / 3.14).
- **Quadri economici:** riepilogo di tutte le spese necessarie per la progettazione, direzione, costruzione, collaudo e accatastamento dell'opera edilizia, ivi compresi gli oneri fiscali e le altre spese accessorie e correlate con il suo finanziamento, nonché con l'agibilità/abitabilità. Sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso.
- **Qualità del progetto:** insieme delle caratteristiche di un progetto di intervento edilizio che ne determinano la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite del programma di intervento. (UNI 10722-1 / 3.16)
- **Relazione tecnica-prestazionale (del progetto preliminare):** la relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.

- **Relazione descrittiva (del progetto definitivo):** elaborato testuale che fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità e alle esigenze del programma, dei benefici attesi; il rispetto del quadro normativo e vincolistico; gli aspetti dell'inserimento paesaggistico. Descrive la tipologia e le caratteristiche architettoniche, le tecniche, i materiali e i relativi livelli prestazionali. Riferisce sul benessere ambientale atteso degli spazi dell'organismo edilizio e sulle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche. Dà indicazioni sui criteri da assumere per la progettazione definitiva.
- **Relazione descrittiva (del progetto esecutivo):** elaborato testuale che fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità e alle esigenze del programma, dei benefici attesi; il rispetto del quadro normativo e vincolistico; gli aspetti dell'inserimento paesaggistico. Descrive la tipologia e le caratteristiche architettoniche, le tecniche, i materiali e i relativi livelli prestazionali. Riferisce sul benessere ambientale atteso degli spazi dell'organismo edilizio e sulle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche. Dà indicazioni sui criteri da assumere per la progettazione esecutiva.
- **Relazione illustrativa (del progetto preliminare):** la descrizione dell'intervento da realizzare, articolata secondo la tipologia, la categoria e l'entità dell'intervento, contenente l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo, funzionale, ambientale e paesaggistico; l'esposizione documentata della fattibilità dell'opera; gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo. La relazione illustrativa dà chiara nozione di elementi o circostanze non immediatamente deducibili dai grafici del progetto preliminare, ma ritenuti importanti per la realizzazione dell'intervento; da conto della adesione del progetto alle esigenze funzionali prestazionali, economiche del programma.
- **Relazioni tecniche specialistiche (del progetto definitivo):** ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste possono formare oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche di natura tecnica e indicano le soluzioni da adottare e sviluppare in sede di progettazione esecutiva.
- **Requisiti per la qualità (dell'intervento edilizio considerato):** espressione delle esigenze, ovvero loro traduzione in un insieme di requisiti espressi quantitativamente o qualitativamente, al fine di consentire la realizzazione e l'esame.
(UNI 10722-1 / 3.18)
- **Responsabile dei lavori (ai fini della sicurezza):** soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera ai fini della sicurezza in cantiere. Tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.
- **Riesame del programma:** esame formale, documentato, esauriente e sistematico del programma, alla luce dell'emergere di nuovi requisiti derivanti da mutate esigenze della committenza o del contesto o di problemi derivanti dalla progettazione, per eventualmente modificarne i contenuti.
(UNI 10722-1 / 3.20)
- **Riesame della progettazione:** esame formale, documentato, esauriente e sistematico di quanto progettato, per valutare l'idoneità della medesima a soddisfare i requisiti del programma; l'individuazione dei problemi e indirizzi per predisporre la soluzione.
(UNI 10722-1 / 3.19)
- **Specifica:** documento che, all'interno del programma dell'intervento edilizio, stabilisce i requisiti ai quali il prodotto o il servizio deve risultare conforme
(UNI 10722-1 / 3.27).
- **Stima dell'intervento (nel progetto definitivo):** valutazione del costo dell'intervento consistente in un computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità sintetiche delle lavorazioni, i prezzi unitari dedotti dai prezzi ufficiali o dai listini correnti nell'area interessata.
- **Studio di prefattibilità ambientale:** studio redatto in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento allo scopo di ricercare le condizioni che consentono un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale a seguito della costruzione dell'opera edilizia programmata.

- **Utente:** persona fisica che fruisce degli spazi, delle attrezzature e delle prestazioni di uno specifico organismo edilizio (UNI 10722-1 / 3.29).
- **Validazione** (*del programma, del progetto*): assicurazione dimostrante la conformità del programma (requisiti completi, coerenti che interpretano correttamente le esigenze del Committente) o del progetto. (UNI 10722-1 / 3.30)
- **Verifica del progetto:** conferma del soddisfacimento dei requisiti del programma da parte del progetto, data a seguito di esami e supportata da evidenze oggettive. (UNI 10722-1 / 3.31)

PROGETTAZIONE EDILIZIA

1. SERVIZI FONDAMENTALI – OPERAZIONI PRELIMINARI

- Definizione degli obiettivi e delle esigenze del Committente - programma dell'intervento
- Individuazione delle responsabilità delle parti (*Committente - Progettista - Costruttore - etc.*)
- Analisi del problema e definizione degli obiettivi del contratto
- Condivisione delle fasi del Progetto
- Definizione del/i contratti di affidamento [*vedi All.ti 1 (S 10.4.10) e 1-bis (S 10.4.20)*]

1.1 OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

- Individuazione delle collaborazioni e consulenze necessarie e loro eventuale integrazione nel contratto di affidamento
- Individuazione delle analisi e dei rilievi necessari
- Studio di pre-fattibilità/fattibilità

1.2 RILIEVI

Scopo dei rilievi:

È la rappresentazione grafica e descrittiva dello stato di fatto di un'area o di un manufatto al fine di documentarne la morfologia, le dimensioni (spaziali), le qualità fisiche e dotazionali (e se richiesta la loro certificazione) o rendere possibile la programmazione e le attività preliminari e propedeutiche alla progettazione di interventi di conservazione o trasformazione.

Rilievi geometrici (eseguiti anche con il sussidio di specifici software) per la restituzione delle caratteristiche dimensionali di oggetti fisici territoriali o per la definizione spaziale di manufatti, attraverso sistemi quali: planimetria, altimetria, celerimensura, fotogrammetria, ortofotogrammetria, aerofotogrammetria, agrimensura, nelle scale grafiche necessarie per le successive utilizzazioni progettuali e delle costruzioni.

A seconda di quanto stabilito in sede di accordo con il committente, i rilievi possono estendersi ai seguenti casi:

- Rilievi architettonici per l'identificazione delle caratteristiche storico-morfologiche, oltre che dimensionali/celerimetriche di tutte le parti, di un manufatto: rilievi atti all'identificazione degli elementi della storia urbana e della storia dell'architettura, delle tipologie, dello stato di conservazione e delle trasformazioni storiche dell'immobile.
- Rilievi materici per l'indagine della composizione delle singole parti che compongono un oggetto fisico (sclerometria, termografia, magnetometria, rilievo ultrasonico, magnetometria, rilievi chimico-fisici).
- Rilievi amministrativi (vedi anche Perizie) per l'identificazione delle specifiche condizioni catastali e urbanistico/edilizie di un'area o di un manufatto.

1.3 STUDIO/PROGETTO DI PREFATTIBILITÀ/FATTIBILITÀ

Scopo dello studio/progetto di prefattibilità/fattibilità:

- Valutare la convenienza di un intervento;
- definire il processo;
- evidenziare i risultati attesi del progetto e analizzare tutte le condizioni esterne.

Si tratta di un'analisi tecnica che trasferisce l'ipotesi di intervento in un quadro di fattibili proposte di progetto, valutando strumenti, tecniche e risorse necessarie alla sua realizzazione, a tal fine:

- acquisisce e interpreta ai fini progettuali il quadro normativo, giurisprudenziale e vincolistico di riferimento;
- descrive sommariamente, eventualmente anche a mezzo di schemi e di una o più relazioni, le caratteristiche qualitative, funzionali, tecnologiche e prestazionali dell'opera e le ragioni delle scelte dell'intervento;
- fornisce una valutazione comparativa anche in forma di semplice relazione di eventuali soluzioni alternative prese in considerazione, se richieste dal committente;
- anticipa sommariamente i contenuti di un eventuale studio di fattibilità ambientale (se necessario).

La documentazione dello studio/progetto di fattibilità a seconda della complessità dell'opera usualmente si compone di:

- Una relazione illustrativa con allegati eventuali (se richiesti) schemi grafici planivolumetrici atti a individuare le caratteristiche fisiche e prestazionali dell'intervento, contenente, se richiesto dal committente e sulla scorta delle sue indicazioni, anche lo studio della fattibilità economica e finanziaria dell'intervento;
- l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, e alla situazione dei pubblici servizi;
- raffronto urbanistico indicante le volumetrie, gli organismi edilizi previsti, le superfici degli spazi privati e pubblici etc.;
- ipotesi relative alle fasi attuative sia della progettazione che della realizzazione dell'opera, con l'indicazione dei tempi di svolgimento delle varie attività;

- gli indirizzi per la redazione del progetto di massima, anche in relazione a espresse esigenze del Committente.

Il Committente, a fronte di tale "studio/progetto di fattibilità", potrà quindi considerare il proprio investimento, valutarne in anticipo i risultati, decidendo se proseguire o meno nell'impegno.

2. PIANIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Il progetto si sviluppa secondo livelli di approfondimento che devono essere predefiniti.

1. Diversificati livelli di progettazione consentono:

- Di elaborare le scelte progettuali in modo progressivo, dalle più generali alle più specifiche e particolari, garantendo attenzione a tutti gli aspetti dell'intervento;
- di controllare più agevolmente le scelte progettuali, riferendole di volta in volta ai livelli esigenziali e agli obiettivi definiti dal programma dell'intervento.

2. La pianificazione della documentazione di progetto ha come obiettivo anche quello di agevolare la sua controllabilità.

A tale fine è opportuno che il progetto sia redatto in modo da essere facilmente controllabile, e da rendere minima la possibilità di un esito negativo della sua verifica.

I criteri redazionali del progetto, suggeriti dalla norma, devono consentire a chi lo esamina di:

- ritrovare e riconoscere facilmente le informazioni che si cercano;
- comprenderle chiaramente nella loro articolazione;
- correlare i contenuti delle informazioni agli obiettivi di qualità espressi nel programma.

3. Il controllo del progetto mette in relazione i livelli di sviluppo del programma con i livelli di sviluppo della progettazione (UNI 10722-2).

4. A titolo esemplificativo si predefiniscono i seguenti livelli:

Il progetto preliminare, il progetto definitivo, il progetto esecutivo, la verifica del progetto.

3. FASI DELLA PROGETTAZIONE (LIVELLI)

3.1 PROGETTO DI MASSIMA (O PRELIMINARE)

Espletate o acquisite le operazioni preliminari, il professionista incaricato [*a meno che non ne sia stato espressamente esentato*] predispone un progetto preliminare, una valutazione sommaria del costo dell'intervento e dei suoi presumibili tempi di realizzazione.

- **Progetto preliminare (o di massima):**
Definisce sommariamente le caratteristiche qualitative e funzionali dell'organismo edilizio, il quadro delle esigenze da soddisfare, fornisce l'esposizione documentata della fattibilità dell'intervento e dà indirizzi per la redazione del progetto definitivo.
- **Scopo del progetto preliminare:**
 - a) Acquisire e interpretare ai fini progettuali il quadro normativo, giurisprudenziale e vincolistico di riferimento;
 - b) acquisire e interpretare le analisi e i rilievi propedeutici ritenuti necessari per le fasi di progettazione successive;
 - c) descrivere sommariamente, a mezzo di una o più relazioni, le caratteristiche qualitative, funzionali, tecnologiche e prestazionali dell'opera e le ragioni della scelta progettuale;
 - d) fornire un quadro economico sommario dell'intervento;
 - e) fornire una valutazione comparativa, anche in forma di semplice relazione, di eventuali soluzioni alternative prese in considerazione (ove richieste dal Committente);
 - f) consentire una valutazione, sia pur informale, del progetto da parte degli Enti di parte terza, preposti al rilascio di specifiche Autorizzazioni.
- **La documentazione del progetto preliminare, si compone di:**
 - a) Una relazione illustrativa con allegati: schemi grafici atti a individuare l'impianto tipologico, planivolumetrico e distributivo dell'organismo edilizio; a definire le dimensioni di ingombro, il campo della loro variabilità, i profili e sezioni schematiche, eventuali viste o immagini sommariamente definite;
 - b) una relazione tecnica prestazionale (*ove richiesta*);
 - c) una valutazione sommaria dei costi;
 - d) uno studio di pre-fattibilità ambientale (*ove richiesto*).

In particolare (salve diverse specificazioni contrattuali):

- **Relazione illustrativa:** secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:
 - a) la descrizione dell'intervento da realizzando dando una chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto;
 - b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni (*se richieste dal Committente*);
 - c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito - ove richiesto - delle indagini (*geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate*) e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
 - d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, e alla situazione dei pubblici servizi;
 - e) il cronoprogramma (ove richiesto dal Committente) delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione;
 - f) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
 - g) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo, anche in relazione a espresse esigenze di gestione e manutenzione ove richiesto dal Committente.

La relazione dà chiara nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni, ma che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto; riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.

Nel caso di opere inerenti un organismo edilizio, la relazione ne illustra il profilo architettonico.

La relazione riporta in sintesi l'articolazione dell'intervento in lotti, ove richiesti.

Alla relazione sono allegati (ove richiesto dal Committente) schemi o modelli planivolumetrici in scala, con eventuali approfondimenti di parti o nodi spaziali, schizzi e eventuali rendering, idonei per una sommaria valutazione dell'organismo/opera edilizia e del suo inserimento contestuale e/o paesaggistico, anche in sede di contratto di parte terza.

- **Relazione tecnica - prestazionale:** riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento con:
 - a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della Committente e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
 - b) l'elencazione delle opere generali e delle eventuali opere specialistiche comprese nell'intervento ed i relativi importi presumibili di spesa;
 - c) una/più tabelle degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi (ove richieste dal Committente).
- **Studio di prefattibilità ambientale:** comprende, (in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento) allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale,
 - a) la verifica dell'ipotesi progettuale, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici;
 - b) una valutazione sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
 - c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della soluzione progettuale prescelta, nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche (ove richieste dal Committente);
 - d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con una stima sommaria dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e/o (V.A.S.), lo studio di prefattibilità contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

• **Calcolo sommario dei costi dell'intervento è effettuato:**

- a) Per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati da Osservatori riconosciuti. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati da prezziari o da listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della Committente, attraverso valutazioni di larga massima, con particolare riferimento a:
 1. rilievi e indagini;
 2. allacciamenti ai pubblici servizi;
 3. imprevisti;
 4. spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al Coordinamento della sicurezza, Direzione lavori, contabilità e assistenza giornaliera (ove richiesta dal Committente);
 5. spese per attività di consulenza o di supporto;
 6. spese per pubblicità e promozione immobiliare, (ove previste) per opere artistiche;
 7. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche;
 8. collaudi;
 9. oneri finanziari e della Committente;
 10. I.V.A. ed altre eventuali imposte.

Valgono per il progetto preliminare tutte le indicazioni atte a favorirne la **Verifica tecnica e l'eventuale Validazione (UNI 10722-3)**, come precisato al successivo punto 4 e le precauzioni generali sull'autocontrollo e sul controllo di parte prima da effettuarsi in sede di riesame della progettazione, al fine di controllare la qualità del progetto, sotto la direzione e responsabilità del professionista responsabile del progetto.

3.2 PROGETTO DEFINITIVO

- **Progetto definitivo:**

Un sistema coerente di informazioni codificate [grafiche e testuali], atte a definire compiutamente gli aspetti dimensionali degli spazi interni ed esterni che rilevano sotto il profilo della normativa urbanistica, tecnica, edilizia ed ambientale vigente e a dare dimostrazione degli standard prestazionali e dotazionali richiesti dalla normativa e dal programma dell'intervento per i singoli ambienti (preventivamente concordati con il Committente), nonché gli aspetti dimensionali e qualitativi dell'organismo edilizio nel suo complesso.

- 1) **Scopo del progetto definitivo:**

Consentire l'ottenimento dalle Autorità competenti, di Autorizzazioni, Pareri, Permessi o il legittimo Inizio - a seguito di dichiarazioni - di Attività (D.I.A.). Il progetto definitivo è redatto in conformità ai Regolamenti edilizi vigenti, con grafie codificate e ben leggibili (*salvo che non sia diversamente richiesto dal contratto di affidamento*); è sempre firmato dal progettista responsabile per contratto.

- **La documentazione del progetto definitivo**, si compone di:

- a) **Elaborati grafici**, prescritti o indicati dai Regolamenti edilizi, ovvero di un insieme completo e coerente di disegni, delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, essi, di prassi, comprendono:

1. stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
2. planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza adeguata, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

3. planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; integrata (ove richiesto) da una o più tabelle riassuntive di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
4. piante dei vari livelli, (nella scala prescritta dai Regolamenti edilizi o da normative specifiche), di norma non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti³;
5. almeno due sezioni significative, trasversale e longitudinale nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o normative specifiche, in genere non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni sarà altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. In tutte le piante sono indicate le linee di sezione;
6. tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti o vicini;

³Le quote altimetriche sono di norma riferite ad un unico caposaldo preso a riferimento.

7. elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali;
8. schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti;
9. planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne, la localizzazione delle centrali dei diversi apparati con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, piante delle reti tecnologiche e degli allacciamenti;
10. particolari decorativi/costruttivi (*richiesti dal contratto o dai Regolamenti Edilizi*).

Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze del programma dell'intervento.

b) Altri documenti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti per essere approvati dal Committente ed essere sottoposti alla verifica delle Autorità competenti, secondo le regole loro proprie, e per certificare la conformità del progetto; di norma essi sono:

1. relazione descrittiva del progetto;
2. relazioni e dichiarazioni tecniche richieste (comprese quelle sulla sicurezza e sull'accessibilità) e quelle eventuali sulla compatibilità paesaggistica, ciascuna singolarmente predisposta;
3. calcolo più dettagliato dei costi dell'intervento, redatto in forma di computo metrico estimativo (*anche se non analitico*) sulla base di specifiche esecutive e particolari decorativi/costruttivi progettati, in funzione del grado di approssimazione richiesto dal Committente;
4. disciplinari prestazionali e descrittivi dell'organismo edilizio e o delle sue principali componenti edilizie e tecnologiche;
5. verifiche sul disperdimento termico, sull'atteso rendimento energetico dell'organismo edilizio, sull'atteso clima acustico e sull'inquinamento luminoso;

6. studi, indagini, i sondaggi preliminari occorrenti, condotti ad un livello tale da consentire la definizione e calcolazione preliminare delle strutture e degli impianti anche ai fini di un computo estimativo più verosimile;
7. studio di impatto ambientale (*ove previsto dalle normative vigenti*), ovvero lo studio di fattibilità ambientale;
8. predimensionamento delle strutture e degli impianti (*ove previsto*);
9. cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento (*ove richiesto dal Committente*).

In particolare e salva diversa specificazione contrattuale:

- **Relazione descrittiva:** fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi; in particolare:
 - a) descrive, anche con espressi riferimenti alla relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le definitive scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
 - b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale;
 - c) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - d) indica i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
 - e) riferisce sull'idoneità delle reti esistenti dei servizi atte a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'organismo edilizio.

- **Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica:**

- a) La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
- b) La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
- c) Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee.

Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.

- **Relazioni tecniche specialistiche:**

Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste possono essere oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche tecniche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

- **Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti:**

Ove richiesti, devono consentirne il pre-dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la individuazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

- **Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici:**

Precisa tutti i contenuti tecnico-prestazionali degli elementi previsti nel progetto; contiene la descri-

zione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e componenti previsti nel progetto.

- **Stima sommaria dell'intervento:**

Ove richiesta, consiste in un computo metrico estimativo, redatto anche in forma non analitica, applicando alle quantità delle lavorazioni o a corpi d'opera, i prezzi unitari dedotti dai prezziari ufficiali correnti nell'area interessata.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato - se necessario - sulla base di specifiche analisi dei prezzi

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato comprensivi dei costi intrinseci per la sicurezza;
 - b) aggiungendo all'importo così determinato i costi aggiuntivi per la sicurezza;
 - c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile (usualmente tra il 13 e il 15 per cento), a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
 - d) aggiungendo infine una percentuale (usualmente del 10 per cento) per utile dell'appaltatore.
- In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia.

- **Studio di impatto e di fattibilità ambientale:**

Per lo studio di impatto e di fattibilità ambientale è utile far riferimento al contenuto dell'art. 29 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.

Valgono per il progetto definitivo tutte le indicazioni atte a favorire la **Verifica tecnica e l'eventuale Validazione (UNI 10722-3)**, come precisato al successivo punto 4 e le precauzioni generali sull'autocontrollo e sul controllo di parte prima da effettuarsi in sede di riesame della progettazione, al fine di controllare la qualità del progetto, sotto la direzione e responsabilità del professionista responsabile del progetto.

3.3 PROGETTO ESECUTIVO

Dopo la definitiva approvazione del progetto definitivo da parte del Committente, l'organismo di progettazione che ne sia stato incaricato, predispone il progetto esecutivo.

- **Progetto esecutivo:**

L'insieme di documenti e calcoli di natura grafica, testuale, fisica e matematica, amministrativa e contrattuale che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il costo previsto, consentendo una univoca e completa eseguibilità delle idee del progetto senza dubbi per l'appaltatore, sia in sede di definizione della propria offerta economica che durante l'esecuzione dei lavori, sia che si tratti di una progettazione integrale e coordinata, sia che si tratti di una progettazione specialistica. È redatto in conformità al progetto definitivo, sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi di progettazione precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali precedentemente assunte che risultino necessarie, nonché sulla base di compiuti rilievi planaltimetrici, misurazioni e picchettazioni anche della rete dei servizi del sottosuolo.

- **Scopo del progetto esecutivo:**

- Consentire che ogni elemento dell'organismo edilizio sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, così che l'opera possa essere immediatamente appaltabile.

- **La documentazione del progetto esecutivo:**

- L'insieme sistematico delle planimetrie generali e zionali dei piani calpestabili, di fondazione e di copertura, delle sezioni trasversali e longitudinali, dei tracciati regolatori delle forometrie delle fronti, con richiami completi e coerenti ai particolari costruttivi e alle relative descrizioni del capitolato e degli elenchi dei prezzi;
- l'insieme coerente e sistematico dei particolari costruttivi necessari per una esecuzione senza dubbi da parte del/degli appaltatori e per una precisa preventiva completa valutazione delle forniture e le lavorazioni considerate per la consegna dell'opera come richiesta;
- l'elenco sistematico e la descrizione di tutte le lavorazioni previste, redatto sotto forma anche di

elenchi di prezzi unitari aggiornati a correnti valutazioni di mercato o a prezziari ufficiali;

- computi metrici estimativi;
- uno o più capitolati speciali descrittivi e prestazionali delle opere tutte, completi e coerenti con le informazioni contenute nelle tavole grafiche del progetto e nelle relazioni tecniche e di calcolo;
- una o più relazioni tecniche, di calcolo e di verifica delle prestazioni attese;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- un programma dei lavori, articolato e coerente con le modalità dell'appalto dei lavori;
- un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (*se richiesto dal contratto di affidamento*).

Specificatamente, salve diverse richieste contrattuali:

- **Relazione generale:**

Descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli qualitativi e di sicurezza. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche del progetto definitivo approvato. La relazione contiene la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi è corredata:

- a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
- b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni, nei principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma

restando la prescrizione all'impresa dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive.

- **Relazioni specialistiche:**

Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.

Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si siano rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici, nonché di ogni altro aspetto dell'intervento, compreso quello relativo alle opere a verde.

Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche effettuate in sede di progettazione.

- **Quadro economico definitivo:**

Prevede l'articolazione del costo complessivo, di norma:

- a) lavori a misura e/o a corpo ed in economia;
- b) somme a disposizione della Committente per:
 1. lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
 2. rilievi e indagini;
 3. allacciamenti ai pubblici servizi;
 4. imprevisti;
 5. spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e assistenza giornaliera;
 6. spese per attività di consulenza o di supporto;
 7. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
 8. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi tecnico amministrativi, statici ed altri eventuali specialistici;
 9. oneri finanziari;
 10. accatastamento;
 11. altro;
 12. I.V.A.

- **Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti:**

1. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione

specificata dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

- a) Gli elaborati grafici di insieme, in scala di norma non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b) l'elencazione descrittiva particolareggiata dei componenti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
- c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

2. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

- a) Gli elaborati grafici di insieme di norma in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti:
 1. per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
 2. per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature: resta

esclusa la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3. per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.

b) la relazione di calcolo contiene:

1. l'indicazione delle norme di riferimento;
2. la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3. l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4. le verifiche statiche.

• **Elenco prezzi unitari:**

l'elenco prezzi unitari, elaborato di progetto che è allegato e fa parte integrante del contratto, contiene di norma, ma non necessariamente, i prezzi, già adottati per il progetto definitivo ed eventualmente integrati, da utilizzare per la redazione del computo metrico estimativo del progetto esecutivo dedotti da prezzari regionali o altri osservatori riconosciuti.

Qualora il tariffario di riferimento non contenga tutte le voci relative alle lavorazioni previste in progetto, è necessario definire nuovi prezzi unitari da adottarsi per lo specifico appalto da determinare con opportune analisi dei prezzi.

Ogni voce d'elenco prezzi deve essere individuata attraverso un numero d'ordine (codice di tariffa o codice identificativo della voce), una descrizione delle sue caratteristiche realizzative, tecniche e prestazionali, un'unità di misura propria del tipo d'elemento costruttivo definito e, naturalmente, da un prezzo unitario.

La descrizione abbinata a ogni voce potrà essere più o meno dettagliata, in relazione alla trattazione che di questa è stata fatta all'interno del capitolato, cui si rimanda per tutte le competenze contrattuali da rispettare nella sua esecuzione.

Le analisi, eventualmente effettuate per la determinazione dei prezzi, costituiscono un documento che non deve far parte del contratto e non deve essere comunicato all'appaltatore, se questi non coincide col Committente.

Negli appalti a corpo i prezzi unitari e le analisi relative non hanno valore contrattuale; esse infatti non permettono la negoziazione del prezzo dell'opera appaltata a corpo o del corpo d'opera, il cui importo risulta fisso ed immutabile, indipendentemente dalle caratteristiche qualitative e quantitative delle lavorazioni effettivamente eseguite per la realizzazione complessiva dell'opera o del corpo d'opera.

Tali prezzi sono comunque essenziali per la determinazione dei corpi d'opera in fase di progettazione e contabilizzazione e per eventuali varianti.

Nel caso d'appalto a corpo (o d'appalto misto a misura e a corpo) l'elenco prezzi può contenere sia le lavorazioni, a base del contratto dei lavori a misura, sia i corpi d'opera a base del contratto a corpo.

Il corpo d'opera sarà caratterizzato, come le altre voci d'elenco, da un codice di tariffa, che potrà seguire una codifica propria dello specifico progetto, in maniera che l'ordinamento di detto elenco possa determinare un apposito capitolo di corpi d'opera, differenziato dalle voci di prezzi unitari.

Il prezzo unitario del corpo d'opera coincide con l'importo complessivo occorrente alla sua realizzazione e l'unità di misura della voce è la percentuale.

La descrizione del corpo d'opera deve delineare in modo esaustivo tutta la parte d'opera da appaltare a corpo facendo, se necessario, riferimento sintetico alle lavorazioni che compongono il corpo d'opera.

La descrizione del corpo d'opera deve individuare univocamente la parte d'opera da eseguire, in maniera che i dettagli quantitativi e qualitativi possano essere ripresi agevolmente dagli altri elaborati del progetto esecutivo.

La voce d'elenco prezzi che descrive il corpo d'opera, proprio perché corpo d'opera è definito da un raggruppamento di lavorazioni omogenee e da una quantità definita, non può essere concepita antecedentemente alla fase di computazione dell'opera e solo durante la computazione che il progettista individua le lavorazioni omogenee per raggrupparle in un unico corpo d'opera definendone l'importo.

La voce di corpo d'opera così individuata presenta la stessa struttura delle voci a prezzi unitari, per cui entrambe possono essere riportate in uno stesso modello e raggruppate in macro capitoli differenti.

Nel caso d'appalto misto, contenente lavori a corpo e a misura, nell'elenco prezzi s'introdurrà una chiara differenziazione tra le voci da appaltare a corpo e quelle da appaltare a misura.

Queste ultime, a differenza delle prime, hanno infatti valore negoziale al fine della determinazione dell'importo finale dei lavori e devono quindi avere una propria identità e riconoscibilità per l'appaltatore che consulta l'elenco per formulare un'offerta.

- **Computo metrico estimativo definitivo:**

Costituisce l'integrazione e l'aggiornamento delle stime sommarie dei lavori redatte nelle fasi di progettazione precedenti.

Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco unitario.

Nel quadro economico confluiscono:

- a) Il risultato del computo metrico estimativo dei lavori;
- b) l'accantonamento (normalmente non superiore al 10 per cento), per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
- c) l'importo dei costi di acquisizione di aree o immobili;
- d) tutti gli ulteriori costi.

- **Capitolato speciale d'appalto:**

Viene di consuetudine diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche.

Esso illustra in dettaglio:

- a) **nella prima parte** tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b) **nella seconda parte** le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione, le modalità delle prove nonché,

ove necessario (in relazione alle caratteristiche dell'intervento) l'ordine da tenersi nello svolgimento delle lavorazioni. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio, nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

Per gli interventi complessi, il capitolato può contenere, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo durante i lavori. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento, il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee, il relativo importo e la aliquota percentuale di incidenza rispetto all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi, e le correlate aliquote, sono dedotti dal computo metrico-estimativo.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.

- **Cronoprogramma:**

Il cronoprogramma delle lavorazioni è redatto al fine di stabilire, in via convenzionale, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

- **Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti** (Esso è redatto se espressamente richiesto dal Committente)

Il piano di manutenzione è il documento che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

I documenti che fanno parte del piano di manutenzione sono:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

Il **manuale d'uso** contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità d'uso delle parti più importanti del bene, e in particolare degli impianti tecnologici, e deve illustrare la collocazione nell'intervento delle parti menzionate, la loro rappresentazione grafica con la descrizione e le modalità di uso corretto.

Il **manuale di manutenzione** fornisce le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.

Esso illustra la collocazione nell'intervento delle parti menzionate con la loro rappresentazione grafica, descrive le risorse necessarie per l'intervento manutentivo, il livello minimo delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente e, infine, le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Il **programma di manutenzione** prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze determinate per una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

Valgono per il progetto esecutivo tutte le indicazioni atte a favorirne la **Verifica tecnica e l'eventuale Validazione (UNI 10722-3)**, come precisato al successivo punto 4 e le precauzioni generali sull'autocontrollo e sul controllo di parte prima da effettuarsi in sede di riesame della progettazione, al fine di controllare la qualità del progetto, sotto la direzione e responsabilità del professionista responsabile del progetto.

4. FASI DI CONTROLLO DEL PROGETTO (FINALITÀ E STRATEGIE)

4.1 FINALITÀ DEL CONTROLLO

Consolidare, approvare ed eventualmente certificare la conformità di quanto progettato allo scopo di:

- passare a fasi successive del progetto;
- ottenere le necessarie autorizzazioni/permessi;
- passare alle procedure di appalto.

4.2 TIPI DI CONTROLLO/VERIFICA

La definizione dei tipi di controllo presuppone la conoscenza e l'analisi dei rischi che possono derivare da errori o possibili omissioni nelle diverse fasi di progettazione, ed è funzionale alla loro tendenziale eliminazione o ridurli entro i limiti di accettabilità predefiniti.

Detti rischi dovrebbero essere analizzati e opportunamente valorizzati in particolare con riferimento alla:

- non eseguibilità delle scelte di progetto dovute a motivi di natura tecnica o di natura logistico-organizzativa;
- incompletezza o erroneità delle informazioni contenute nel progetto.

4.3 L'ANALISI DEI RISCHI

Consente di individuare le loro conseguenze e ricadute in termini:

- sicurezza e salute delle persone;
- danni all'ambiente e al paesaggio circostante;
- necessità di introduzioni di varianti in corso d'opera;
- conseguenze economiche indotte da rifacimenti;
- conseguenze economiche per penali e deprezzamenti;
- disagio per il non rispetto dei requisiti attesi di benessere, fruibilità, aspetto dell'opera o di sue parti e delle aspettative di programma.

APPALTO DEI LAVORI

5. CONTRATTI

5.1 CONTRATTI⁴

La stipulazione del contratto⁵ è l'atto formale con cui si definisce la volontà delle parti contraenti; risponde essenzialmente a motivi di chiarezza tra le parti e completa quanto descritto nel capitolato.

Di regola, l'attività contrattuale – che nel nostro ordinamento giuridico è considerata una delle fondamentali libertà dell'individuo – è rimessa all'assoluta discrezione delle parti (*art. 41 della Costituzione: libertà dell'iniziativa economica privata*). I contenuti del contratto possono quindi essere liberamente determinati, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Gli appalti di lavori hanno ad oggetto l'esecuzione di un'opera o parti di un'opera, che dovrà essere rispondente alle esigenze specificate dal Committente.

Per **opera** si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica.

5.2 TIPI DI APPALTO

- Appalto a misura [*vedi All.to 2 (S 10.4.30)*]
- Appalto a corpo [*vedi All.to 2 (S 10.4.31)*]
- Appalto a misura e a corpo
- Appalto in economia

5.3 CONTENUTI DEL CONTRATTO

Il contratto per l'appalto di lavori dovrà avere nei suoi capisaldi:

- Oggetto dell'appalto
- Documenti contrattuali e tecnici disciplinanti l'appalto
- Ammontare dell'appalto

Ove l'ammontare dell'appalto viene determinato, comunemente, secondo i criteri di seguito elencati:

⁴Art. 1321 c.c. "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".

⁵Art. 1655 c.c. "L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di servizio verso un corrispettivo in danaro".

⁶Col "contratto a corpo" il Committente ha il vantaggio di avere conoscenza sicura della spesa definitiva necessaria per la realizzazione dell'opera; l'Impresa ha il rischio di incorrere in imprevisti di valutazione, non considerati in sede di offerta ma descritti dagli allegati del contratto ai quali dovrà far fronte senza alcun corrispettivo. Nel contratto "a corpo" che il computo metrico non rientra tra gli allegati contrattuali.

⁷Tale cifra è importante in quanto la Direzione dei lavori saprà di poter ordinare alla Ditta appaltatrice lavori in più o in meno (agli stessi patti, prezzi e condizioni), purchè la differenza di spesa non superi il 5% dell'importo complessivo: al di sotto o sopra di tale importo la Ditta appaltatrice potrà richiedere un nuovo contratto con prezzi e condizioni diverse.

- **CONTRATTO D'APPALTO A CORPO O A FORFAIT**
Col contratto a corpo l'Impresa si impegna ad eseguire l'opera per un "prezzo globale" che resta fisso ed invariabile (ad eccezione della revisione prezzi qualora sia prevista).

In tali contratti è necessario che l'opera sia scrupolosamente definita (in tutte le sue dimensioni, caratteristiche e qualità), nel progetto esecutivo e nel Capitolato Speciale d'Appalto per evitare contenziosi e/o blocchi dei lavori⁶.

- **CONTRATTO D'APPALTO A MISURA**
Col contratto a misura le parti stabiliscono i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro. Il pagamento viene effettuato sulla base delle effettive quantità misurate. Il Committente potrà apportare le variazioni in corso d'opera che ritiene necessarie, senza che l'Impresa possa fare eccezioni in quanto i lavori eseguiti saranno poi valutati a misura.

Nel contratto verrà anche stabilita la cifra globale *presunta* dei lavori⁷.

Per il pagamento dei lavori occorrerà tenere una accurata e aggiornata misura e contabilità dei lavori svolti.

- **CONTRATTO D'APPALTO MISTO A CORPO E A MISURA**

Il contratto misto prevede una somma fissa e invariabile per la parte dei lavori a corpo e una somma variabile, nel limite massimo del 5%, per le restanti opere a misura. Questo contratto viene di norma stipulato quando l'opera da realizzare prevede lavorazioni per le quali, in fase di progetto, risulta difficile stabilire con esattezza le specifiche quantità.

- **CONTRATTO D'APPALTO IN ECONOMIA O A RIMBORSO SPESE**

Il contratto d'appalto per lavori in economia può essere stipulato in due modi:

- a) in amministrazione diretta: il Committente o tramite un tecnico di fiducia, provvede direttamente all'acquisto dei materiali occorrenti, al noleggio dei mezzi d'opera e all'ingaggio della mano d'opera necessaria. Il pagamento dei materiali sarà effettuato su fatture, mentre per la mano d'opera si terranno i regolari libri paga, provvedendo al pagamento dei salari agli

operai sulla base delle ore lavorative effettuate e delle tariffe in vigore al momento delle relative prestazioni.

- b) per cottimi: il Committente, sotto la direzione di un proprio tecnico, affida a varie ditte di fiducia l'esecuzione di determinate categorie di opere (murature, intonaci, pavimenti, serramenti, impianti, etc.); il pagamento dei lavori viene fatto in base alle quantità effettivamente eseguite, indipendentemente dal tempo impiegato.

- Importo dell'appalto
- Adeguamento dei prezzi
- Cessione e subappalto
- Obblighi ed oneri del committente e dell'appaltatore
- Oneri previdenziali ed assicurativi
- Termini esecuzione dei lavori e penali
- Sospensione dei lavori
- Direzione dei lavori
- Responsabile del cantiere e in materia di sicurezza
- Variazioni e aggiunte
- Contabilità dei lavori
- Accertamenti in corso d'opera
- Verifica finale
- Garanzie dell'appaltatore e del committente
- Oneri previdenziali e assicurativi
- Irregolarità, difformità e discordanze negli atti contrattuali
- Risoluzione del contratto

5.4 SCELTA DELL'APPALTATORE

Il Committente è assolutamente autonomo nella scelta dell'Impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori. Egli potrà nondimeno richiedere al Professionista di assisterlo in tale delicata fase comparando le offerte ricevute, in particolare:

- valutando il curriculum dell'Impresa e le sue capacità tecnico organizzative (presenza o di personale qualificato, anche per la direzione tecnica del cantiere, attrezzature, altro);
- analizzando la congruità e/o le anomalie dei prezzi unitari e dei computi offerti;
- analizzando i tempi di esecuzione o verificando quelli proposti dalle imprese offerenti;
- redigendo un autonomo cronoprogramma;
- redigendo ulteriori elaborati di dettaglio per la presentazione dell'offerta definitiva.

DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

6. DIREZIONE LAVORI

- **Scopo della Direzione lavori:**

Dirigere, coordinare e controllare sotto l'aspetto tecnico-contabile e amministrativo l'esecuzione dei lavori di costruzione di un organismo/opera in ogni suo componente.

A tal fine il Committente, prima dell'inizio dei lavori, incarica un Direttore dei lavori ed, **eventualmente**, in relazione alla dimensione, alla tipologia e alla complessità dell'intervento, uno o più assistenti del Direttore lavori e *Direttori Operativi, (D.O)* per specifiche opere.

[Es. *D.O. alle Strutture, agli Impianti, al verde, alle opere di mitigazione ambientale etc.*]

- **Funzioni e responsabilità della Direzione lavori:**

La Direzione lavori essendo preposta alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo, effettua nel rispetto delle deleghe contrattuali ricevute tutti i necessari controlli e specificatamente:

1. impartisce le necessarie disposizioni e ordini di servizio al fine di assicurare il rispetto degli impegni contrattuali da parte dell'appaltatore e di tutte le ditte/imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera;
2. cura che i lavori, cui è preposto, siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
3. assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutti gli eventuali assistenti alla Direzione lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto e con il Committente;
4. assume la responsabilità dell'accettazione dei materiali sulla base, anche, di controlli quantitativi e qualitativi; degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di settore e quelle specifiche del Capitolato speciale e del Contratto d'appalto;
5. verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
6. verifica il rispetto del cronoprogramma lavori;
7. convoca, riunioni operative con Committente, Appaltatore, Direttori Operativi, Coordinatore della Sicurezza, etc.;
8. visiona periodicamente il giornale dei lavori (ove previsto), annotandovi le proprie osservazioni e disposizioni.

Alla Direzione dei lavori fanno capo tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge e dal contratto d'appalto.

- **Atti e documenti della Direzione Lavori:**

Secondo l'importanza dell'opera e quanto richiesto dal contratto professionale, saranno predisposti i seguenti atti e documenti:

a) *Giornale dei lavori:* libro/giornale tenuto dal D.L. o da un suo assistente [direttamente incaricato dal D.L.], per annotare in ciascun giorno, di norma settimanalmente, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore, quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori; visitato periodicamente dal D.L.. Sul giornale sono riportati i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le eventuali contestazioni e riserve, le sospensioni e riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi, le osservazioni e le disposizioni date dal D.L. o dai Direttori Operativi (D.O.), gli ordini di servizio. Nei lavori di maggior dimensione/complessità, oltre a quanto sopra descritto, sul giornale dei lavori andranno riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi inserendovi, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle altre particolarità che possano comunque influire sull'andamento dei lavori. Il D.L., quando non effettua personalmente il compito di cui sopra, verificherà, in occasione delle sue visite, la correttezza delle annotazioni sul giornale dei lavori, aggiungendo le osservazioni, prescrizioni e avvertenze che riterrà opportune, apponendo, con la data, la sua firma.

b) *Tenuta dei registri (ove richiesti dal contratto o dalla legge):*

- delle presenze del personale
- delle campionature dei materiali
- delle prove sui materiali
- di contabilità
- altri (se ritenuti necessari)

c) *Verbali:*

1. di verifica e consegna lavori (totale o parziale)
2. di inizio e fine lavori

3. di sospensione totale o parziale dei lavori
4. di ripresa totale o parziale dei lavori
5. di differimento/proroga dei termini contrattuali
6. di prova/collauda/verifica
7. di constatazione
8. di urgenza e/o di somma urgenza
9. di presa in consegna anticipata delle opere
10. altri

d) *Relazioni*

e) *Ordini di servizio*⁸

f) *Perizie:*

1. di assestamento
2. suppletive e/o di variante
3. sullo stato di consistenza e inventari

g) *Atti di sottomissione:*

1. determinazione/concordamento nuovi prezzi
2. ampliamento/riduzione contrattuale
3. proroga dei termini

h) *Certificati:*

1. di pagamento
2. di regolare esecuzione
3. di ultimazione dei lavori
4. energetici

(Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste possono formare oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche tecniche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva. La relazione energetica ed acustica contengono:

Documenti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti per essere positivamente approvati dal Committente ed essere sottoposti alla veri-

⁸L'emanazione di tali atti rientra nella piena discrezionalità del Direttore lavori.

fica delle Autorità competenti, secondo le regole e per le finalità istituzionali loro proprie)

5. prevenzione incendi
(Documenti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti per essere positivamente approvati dal Committente ed essere sottoposti alla verifica delle Autorità competenti, secondo le regole loro proprie e per certificare la conformità del progetto.
Elaborati grafici, ovvero insieme completo e coerente di disegni e relazioni, prescritti o suggeriti dalle norme specifiche in materia di prevenzione incendi; essi, di prassi, integrano quelli già predisposti per l'ottenimento dei titoli abilitativi)
6. altri

i) Dichiarazioni e avvisi:

1. di sopralluogo / visita di controllo di
 - di opere regolarmente eseguite
 - di opere compromesse
2. di contestazione
3. di cessione di crediti
4. di conformità
5. liberatorie per gli adempimenti assicurativi
6. altri

l) Comunicazioni e inviti

m) Liberatorie (ove richieste dal contratto o dalla Legge)

N.B.: I citati atti e documenti trovano esemplificazione nella modulistica riportata negli "Apparati" del presente protocollo, essi dovranno essere necessariamente, di volta in volta, specificati e adattati alle circostanze, alle fattispecie contrattuali, alle caratteristiche dell'opera e alle abitudini del luogo.

6.1 DIRETTORI OPERATIVI

• Ufficio della Direzione lavori:

Nel caso di opere di significativa complessità o dimensione il Direttore lavori può essere affiancato da altri Direttori, parimenti titolati. Tali Direttori assumono funzioni "operative" e collaborano con il Direttore lavori nel verificare che parti specifiche delle opere e lavorazioni siano eseguite a regola d'arte, nell'osservanza del progetto, del capitolato speciale e delle clausole contrattuali. **Essi sono di norma nominati dal**

Committente su proposta del D.L. e rispondono della loro attività al Direttore lavori e al Committente.

• Funzioni dei Direttori operativi:

Ad essi possono essere affidati dal Committente, fra gli altri, i seguenti compiti specifici:

1. Direzione delle opere in cemento armato;
2. Direzione degli impianti meccanici ed elettrici;
3. Direzione delle opere di mitigazione ambientale [sistemazione a verde, ecc.]
4. altro.

6.2 ASSISTENTI ALLA D.L.

• Gli assistenti sono nominati dal Direttore lavori e con lui

collaborano nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente, nell'osservanza del progetto e delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività solo e direttamente al Direttore dei lavori.

• Agli assistenti possono essere affidati, dal Direttore lavori i seguenti compiti:

1. verificare che l'appaltatore svolga le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
2. provvedere ai tracciamenti e misurazioni, anche ai fini contabili;
3. programmare e coordinare le attività di ispezione, prova e collaudo dei lavori;
4. curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo, se richiesti, i necessari interventi correttivi;
5. individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità o l'andamento dei lavori;
6. assistere il Direttore lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare eventuali difetti esecutivi o progettuali, sentito il progettista dell'opera;
7. assistere i Collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo statico [*tecnico o amministrativo*], anche in corso d'opera;
8. esaminare il programma delle prove e delle verifiche sui materiali o in laboratorio e sulla messa in servizio degli impianti;
9. controllare, quando il D.L. svolge anche le funzioni di Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Responsabile del cantiere;
10. collaborare alla tenuta dei libri contabili;
11. altro.

6.3 DIREZIONE ARTISTICA

La Direzione artistica dei lavori ha lo scopo di: coordinare e controllare sotto l'aspetto formale ed estetico che l'esecuzione dei lavori di costruzione di un organismo/opera edilizia corrisponda alle previsioni del progetto.

A tal fine il Committente, **quando non intende affidare al progettista dell'opera la Direzione dei lavori o quando il progettista non accetti di assumere l'incarico di Direttore lavori**, prima dell'inizio dei lavori, può incaricare il progettista - o altro tecnico eventualmente da quest'ultimo indicato - a partecipare alla realizzazione delle opere con la responsabilità di indicare alla Direzione dei lavori le scelte in merito alle caratteristiche estetiche dei materiali, all'opportunità di varianti in corso d'opera, alle finiture allo scopo di rispettare l'immagine e l'essenza del progetto originale.

Funzioni e responsabilità del Direttore artistico dei lavori:

Il Direttore artistico dei lavori:

- impartisce le necessarie disposizioni al fine di assicurare il rispetto del progetto originale;
- assume la responsabilità delle scelte dei materiali di finitura;
- valuta l'opportunità di eseguire varianti proposte dal Direttore lavori o dal Committente.

Atti e documenti della Direzione artistica dei lavori:

Secondo l'importanza dell'opera e quando richiesto in sede di incarico professionale, saranno predisposti gli atti e documenti di seguito ritenuti più utili nell'interesse del Committente:

- Verbali relativi ad eventuali scelte alternative al progetto;
- Relazioni sullo stato dei lavori;
- Comunicazioni e inviti al Committente e alla Direzione lavori;
- Schizzi/dettagli chiarificatori.

6.4 ASSISTENZA GIORNALIERA AI LAVORI

L'assistenza giornaliera ai lavori non rientra nelle mansioni del Direttore lavori.

Il Committente può tuttavia richiedere al Direttore lavori che l'esecuzione dei lavori sia sorvegliata giornalmente e di adempire anche a tale mansione. In caso di indisponibilità del D.L. il Committente può nominare su proposta del D.L. un altro tecnico.

L'Assistente giornaliero ai lavori è quindi un tecnico [nominato dal Committente o dalla Direzione lavori o] preposto alla sorveglianza dei lavori giornaliera in cantiere. Durante il corso dei lavori sarà sua cura particolare: esercitare la sorveglianza affinché siano osservate tutte le norme di prevenzione infortuni, tenere un proprio libro/giornale su cui annotare in ciascun giorno, l'ordine e il modo con cui progrediscono i lavori, il numero dei lavoratori, delle attrezzature e noli impiegati ed inoltre: verificare la qualità delle forniture e le modalità di esecuzione delle lavorazioni previste dal contratto d'appalto, annotare la quantità delle lavorazioni eseguite in economia, riferendo tempestivamente al D.L. su ogni anomalia constatata.

A tale assistente, oltre quanto sopra descritto, fanno capo gli obblighi di cui al punto 6.2.

6.5 ASSISTENZA AL COLLAUDO

Il Committente prima di ricevere la consegna di un'opera, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

Il Direttore dei lavori assiste il/i Collaudatore/i nelle fasi di collaudo, fornendogli tutte le informazioni e le documentazioni utili, inerenti l'opera e la sua esecuzione. Dopo l'esito positivo del collaudo - provvede alla liquidazione dei crediti residui dell'Appaltatore.

Negli appalti privati il Collaudo tecnico amministrativo può essere sostituito dalla verifica dell'esecuzione dell'opera che può essere fatta dallo stesso Committente, da persona di sua fiducia o dal Direttore lavori (art. 1662 cod. civ.).

6.6 CONTABILITÀ DEI LAVORI

Il Direttore lavori, se richiesto, è tenuto alla predisposizione dei documenti contabili del cantiere:

- libretto delle misure;
- stati avanzamento lavori e conto finale;
- certificati di pagamento;
- sommario e registro di contabilità.

1. *Libretto delle misure*: il documento contabile ove si annotano le quantità dei lavori o le provviste effettivamente eseguite. Per illustrare le misurazioni fatte può contenere dei disegni. Tutte le misure e le annotazioni riportate sono prese in contraddittorio con l'Appaltatore assieme al D.O. (o all'Assistente al D.L.) incaricato. Qualora sussistano divergenze sul

contenuto delle annotazioni è facoltà dell'Appaltatore firmare i documenti contabili con riserva.

2. *Stato Avanzamento Lavori - Registro di contabilità*: documenti con cui si attesta la consistenza del credito dell'Appaltatore ad una data certa. Vanno compilati ogni qualvolta l'importo dei lavori raggiunga l'ammontare della rata d'acconto prevista nel contratto d'appalto, redatti nei termini in esso previsti e progressivamente riepilogati.
3. *Certificato di pagamento*: documento attraverso il quale il Committente e l'appaltatore sono autorizzati rispettivamente a pagare e riscuotere materialmente il credito corrispondente ad ogni stato avanzamento dei lavori.
4. *Revisione prezzi*: adeguamento dei prezzi contrattuali resosi necessario, per ragioni legate all'andamento del mercato delle materie prime, materiali, forniture, mano d'opera, etc. (necessarie alla realizzazione delle opere oggetto di un appalto in corso) ove previsto dagli accordi contrattuali. Il Responsabile della misura e contabilità dei lavori (o altro professionista) può essere incaricato della revisione dei prezzi contrattuali per una corretta valutazione dei contenuti economici dell'appalto dei lavori. In relazione alla complessità dell'opera o alla specificità di determinate lavorazioni, si può procedere alla revisione di tutti i prezzi contrattuali o di alcuni di essi, in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, oppure in base a nuove analisi. La revisione dei prezzi si configura come un'integrazione di tutti gli atti di contabilità dei lavori.
5. *Perizie di assestamento o di variante*:
Scopo delle perizie è:
 - aggiornare/adeguare gli elaborati progettuali e i documenti contrattuali alle mutate esigenze emerse nel corso dei lavori.
 Elementi caratterizzanti;
 - Atti di sottomissione
 - a) determinazione/concordamento nuovi prezzi
 - b) ampliamento/riduzione contrattuale – definizione delle nuove entità
 - c) proroga (eventuale) dei termini di esecuzione.
 - Elaborati grafici (comparativi)

6.7 LIQUIDAZIONE FINALE

Quando tutte le lavorazioni sono terminate, il D.L. emette lo Stato Avanzamento Finale, provvedendo a detrarre dalle somme ancora da liquidare le ritenute in garanzia effettuate su tutti gli Stati Avanzamento, il corrispettivo conseguente l'applicazione (ove è il caso) della penale per ritardi o aggiungendo le eventuali "premierità" previste dal contratto.

Sui Certificati parziali e finali l'appaltatore potrà formalizzare le proprie riserve.

Su questa e sulle altre riserve avanzate durante il corso dei lavori si esprimerà il Direttore dei Lavori in sede di liquidazione finale e (quando previsto) il collaudatore.

7. COLLAUDO

7.1 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Generalità

In caso di opere complesse, sia dal punto di vista tecnico che normativo e tutte le volte il Committente lo ritenga opportuno può essere attivato il procedimento di collaudo finalizzato all'accettazione dell'opera. Le operazioni relative devono essere svolte secondo consolidati procedimenti tecnico-amministrativi e possono essere così riassunte:

1. nomina del collaudatore da parte del Committente;
2. verifica dell'opera, relazione e certificato di collaudo;
3. approvazione del collaudo.

Per opere semplici, o quando il Committente lo richieda, il collaudo può essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione o da un documento equipollente rilasciato dal D.L..

Le operazioni di collaudo possono riguardare l'intera opera, senza distinzioni o parti di essa. L'accettazione dell'opera viene, di norma, formalizzata da un apposito verbale tra la Committente e l'impresa appaltatrice.

Finalità

Il procedimento di collaudo ha la finalità di:

- verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e in base alle prescrizioni tec-

niche prestabilite in conformità del contratto, alle eventuali varianti e agli atti conseguenti di sotto-missione o aggiuntivi approvati dalla stazione appaltante;

- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per le dimensioni, la forma e le quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure di espropriazione, eventualmente poste a carico dell'appaltatore, siano state espletate tempestivamente e diligentemente;
- verificare che il pagamento dei lavori eseguiti sia stato calcolato con i prezzi di contratto (prezzi del progetto originario, nuovi prezzi appositamente concordati in corso d'opera);
- ricorrere a tutte le verifiche tecniche necessarie.

Le operazioni di collaudo devono effettuare tutte le verifiche tecniche fissate dalle normative di settore nonché procedere all'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via transattiva, ove siano state regolarmente formalizzate.

Contenuto del collaudo tecnico amministrativo

Il collaudo tecnico-amministrativo **non ha come scopo** quello di accertare l'idoneità dell'opera al servizio o alla funzione pubblica alla quale è destinata, bensì quello di accertare l'adempimento dei patti contrattuali che l'appaltatore è tenuto a rispettare ai fini della liquidazione del corrispettivo relativo.

Il collaudo in corso d'opera

- *L'opportunità*

Il collaudo in corso d'opera è da ritenersi senz'altro opportuno quando ricorrono le condizioni seguenti:

- a) opere di particolare complessità;
- b) intervento sia stato affidato in concessione;
- c) intervento affidato riguardi lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida più del 60% del valore dell'opera;
- d) opere o lavori comprendenti lavorazioni non abituali e/o non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- e) aggiudicazione con ribasso superiore alla soglia di anomalia dalle consuetudini locali.

- *Le opere di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica*

Si possono senz'altro ritenere opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o a elevata componente tecnologica, le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza rilevante di almeno due degli elementi seguenti:

1. utilizzo di materiali e di componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di prestazioni elevate per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali.

Per questi lavori, il collaudo dovrebbe essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o dei componenti impiegati.

I tempi per l'esecuzione del collaudo

- *L'ultimazione del procedimento*

Il procedimento di collaudo deve essere completato non oltre i termini definiti dal Capitolato speciale d'appalto o dal Contratto d'appalto.

Entro questo arco di tempo deve essere concluso anche il collaudo statico di eventuali opere strutturali (il collaudatore statico deve ritenersi un componente dell'organo di collaudo e/o coincidere con questo). L'intervallo che intercorre tra l'ultimazione delle opere e il loro collaudo non è discrezionale, ma è finalizzato a una precisa funzione di garanzia per la Committente. I tempi di collaudo devono essere fissati nel capitolato speciale d'appalto per consentire un collaudo collegato alla situazione stagionale (come avviene, per esempio, nel caso di un impianto di climatizzazione per il quale è necessario effettuare due prove di collaudo: una nel periodo estivo e l'altra in quello invernale). Questo spazio di tempo è tecnicamente necessario e risulta di indubbio vantaggio per il Committente.

- *Il ritardo e la richiesta di maggiori compensi da parte dell'appaltatore*

Se il ritardo delle operazioni di collaudo non produce conseguenze negative per il Committente, la postergata con-

clusione del collaudo oltre i termini prescritti le crea, invece, per l'appaltatore. Quest'ultimo ben potrà accampare il diritto a maggiori compensi per la vigilanza, la custodia e la manutenzione delle opere, configurando tali compensi come crediti per prestazioni non contemplate dal contratto d'appalto.

Commissioni di collaudo per opere di particolare complessità

Per le opere particolarmente complesse, il Committente può nominare, anziché un singolo tecnico, una apposita Commissione di collaudo ai fini di un esame interdisciplinare dello svolgimento dell'appalto. I membri di questa Commissione sono di norma tecnici e amministrativi. Quando l'opera sia di uso pubblico o data in concessione ogni intervento, verifica, scelta, valutazione e/o giudizio dovranno obbligatoriamente essere adottati collegialmente in quanto la commissione di collaudo è dalla giurisprudenza considerata come organo perfetto (*collegio perfetto*) e, come tale, a ogni atto devono partecipare tutti i componenti, sia che si tratti di collaudo finale, sia che si tratti di collaudo in corso d'opera⁹. Nell'attività di collaudo, si può prescindere dalla partecipazione di tutti i componenti della commissione esclusivamente per le attività meramente preparatorie, predispositive e acquisitive di elementi e di dati, essendo, invece, la partecipazione totalitaria imprescindibile nel momento in cui si adottano scelte, valutazioni e giudizi, quindi attività di assunzione di saggi, controlli, accertamenti, verifiche, sopralluoghi, ricognizioni, prove e indagini¹⁰. Il Committente designa il membro della commissione che assumerà la funzione di presidente. Le operazioni di collaudo devono essere dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

In caso di dissenso tra i membri della commissione, le conclusioni del collaudo devono essere assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha il diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

7.2 COLLAUDO STATICO

Campo di applicazione

Tutte le opere realizzate:

- in conglomerato cementizio armato normale e/o composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- in conglomerato cementizio armato precompresso e/o composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli; e le opere la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico.

Adempimenti

Prima dell'inizio lavori, il costruttore deve denunciare allo sportello unico per l'edilizia, che provvede a trasmettere tale denuncia al Ufficio competente, le opere da realizzare in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del Committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Di norma alla denuncia devono essere allegati:

- a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

⁹Corte dei conti, sez. contr., 1 giugno 1989, n. 2133.

¹⁰Ibidem.

L'Ufficio competente restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere in C.A. etc., previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio competente nella forma e con gli allegati previsti.

A strutture ultimate, entro il termine di 60 gg., il Direttore dei lavori deposita presso l'Ufficio competente una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di legge, esponendo:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Il Committente conferisce ad un architetto o ad un ingegnere, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera, l'incarico di effettuare il collaudo statico.

Contestualmente alla denuncia sopradescritta, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso l'Ufficio competente l'atto di nomina del collaudatore scelto dal Committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni sopraindicate.

Quando non esiste il Committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli architetti o a quello degli ingegneri, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione all'ufficio

competente e al collaudatore che ha 60 gg. per effettuare il collaudo.

In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente Ufficio e al Committente.

Contenuto e procedure¹¹

Il collaudo statico dell'opera riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante.

Il collaudo di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dal "testo unico", deve comprendere i seguenti adempimenti:

- a) controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui alla normativa vigente;
- b) controllo degli adempimenti specifici per le opere eseguite con materiali diversi da quelli regolamentati;
- c) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.

L'ispezione dell'opera verrà eseguita con processo ricognitivo alla presenza del Direttore dei lavori e dell'Esecutore, confrontando in contraddittorio il progettato con il costruito.

Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali.

Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve validare i documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità.

Per nessuna opera il collaudo statico potrà proseguire o concludersi qualora esistano non-conformità irrisolte, quali:

¹¹Quanto qui descritto deve ritenersi indicativo e non esaustivo della materia, occorrendo caso per caso far riferimento alle specifiche normative di settore.

- controllo delle certificazioni e dei documenti di accettazione dei materiali e dei prodotti;
- esame del modello geologico e delle indagini geotecniche eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione, e delle prove di carico sul terreno e sui pali, come prescritte dalla vigente normativa;
- controllo dei verbali e dei risultati delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori su componenti strutturali o sull'opera.

Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:

- esaminare il progetto dell'opera e la verifica numerica (calcoli statici) della sicurezza dell'opera come costruita e dare giudizio dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate e della valutazione della sicurezza in essi contenuti;
- recepire e dare parere sulla relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori;
- esaminare e recepire il piano di manutenzione dell'opera collaudata fornita dalla Direzione dei lavori, con riferimento alla vita utile dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali.

Inoltre, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:

- di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:
 - prove di carico;
 - prove sui materiali messi in opera, anche mediante prove non distruttive. Nel caso delle strutture di conglomerato cementizio armato il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera va effettuato in conformità a quanto indicato dalla vigente normativa;
 - monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire anche dopo il collaudo della stessa.

Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili, a seguito del proseguire della costruzione o quanto sia prescritto per legge.

Prove di carico

Le prove di carico sono prove di comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio.

Il Collaudatore dovrà a priori stabilire una congrua numerosità statistica di prove ovvero il numero di cicli di prova a seconda del componente strutturale o dell'opera da collaudare. Nel caso che l'opera preveda diversi componenti strutturali, il collaudo dovrà essere ripetuto per ogni tipologia di componente.

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collaudatore, non potranno avere luogo prima che la struttura o il componente strutturale da provare, abbia la configurazione di funzionamento finale. I materiali degli elementi sottoposti a collaudo devono aver raggiunto le resistenze previste per il loro funzionamento finale in esercizio.

Il programma delle prove, stabilito dal Collaudatore, con l'indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli, etc.) deve essere sottoposto al Direttore dei lavori ed al Progettista e reso noto al Costruttore per accettazione. Nel caso di mancata accettazione da parte del Progettista delle strutture e/o del Costruttore, il Collaudatore, con relazione motivata, potrà chiederne l'esecuzione al Direttore dei lavori, ovvero dichiarare l'opera non collaudabile. Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal Collaudatore che ne assume la piena responsabilità, ma della loro attuazione, è responsabile il Direttore dei lavori.

Le azioni di prova devono raggiungere i valori massimi di progetto ovvero quelle che provocano il massimo momento statico previsto nelle calcolazioni di progetto. In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi le prove devono essere convenientemente protratte nel tempo, ovvero ripetute su più cicli.

Il giudizio sull'esito delle prove è di completa responsabilità del Collaudatore.

L'esito delle prove va valutato sulla base dei seguenti elementi:

- le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;
- nel corso della prova non si siano prodotte lesioni, deformazioni o dissesti che compromettono la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, prove di carico successive accertino che la struttura tenda ad un comportamento elastico;

- la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.

Le prove statiche possono essere integrate da prove dinamiche che giudicano il comportamento dell'opera attraverso la risposta dinamica della struttura. In questo caso, il periodo di vibrazione fondamentale deve risultare non maggiore di quello calcolato. La validità delle prove dinamiche diventa significativa quando possono essere confrontati con prove statiche standard.

7.3 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico di edifici e impianti installati, valutate secondo le norme vigenti.

L'art. 24 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che con riferimento ai seguenti interventi:

- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni descritte sopra

il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a richiedere il rilascio del certificato di agibilità entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 25, comma 1).

Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità devono essere allegati (art. 25):

- copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto
- dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti
- dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti di cui agli artt. 113 (art. 9 legge 46/1990) e 127 (art. 29 legge 10/1991) del D.P.R. 380/2001 oltre all'art. 1 legge 10 del 09/01/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, se previsto, ovvero certificazione, secondo gli artt. 111 e 126, degli impianti tecnologici (secondo art. 107 D.P.R. 380/2001)
- copia del certificato di collaudo statico (art. 67 D.P.R. 380/2001)

- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla norme in materia di barriere architettoniche (artt. 77 e 82).

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda viene rilasciato dal dirigente responsabile del competente ufficio comunale il certificato di agibilità.

In caso di rilascio di parere dell'Azienda A.S.L., trascorsi inutilmente 30 giorni l'agibilità si intende attestata, nel caso di autodichiarazione il termine per la formazione del silenzio-assenso è di 60 giorni.

Il termine di 30 giorni **può essere interrotto una sola volta dall'Amministrazione**, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti, per integrare o completare la domanda presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o non possano essere acquisiti autonomamente.

Il termine di 30 giorni, interrotto da questa richiesta, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni.

Decorso 30 giorni, dalla presentazione dell'istanza con la documentazione completa (*60 giorni se l'assenso delle A.S.L. è sostituito da un'autocertificazione*), interviene il "silenzio-assenso" e l'agibilità si considera rilasciata.

La certificazione di agibilità può essere rilasciata a seguito di verifiche ispettive e documentali.

COORDINAMENTO SICUREZZA

8. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Le funzioni del Coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, sono previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); sono svolte da un professionista, provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa (art. 98 D.Lgs. 81/08), su incarico specifico del Committente o del Responsabile dei lavori.

8.1 IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute** durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato "Coordinatore per la progettazione" è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

- **Obblighi del coordinatore per la progettazione**

- a) Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (i cui contenuti sono definiti nell'All. XV).
 - predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/01.

I contenuti minimi del fascicolo sono analiticamente definiti All. XVI del D.Lgs. 81/08.

- **Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/08).**

- I contenuti minimi del PSC nei cantieri, la definizione dei termini delle attività sono indicati nell'All. XV del D.Lgs. 81/08.
 - Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
 - Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

- I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano PSC, nel piano operativo di sicurezza (POS) o nel Piano Sicurezza Sostitutivo (PSS).
- I datori di lavoro delle imprese esecutrici metteranno a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
- L'impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
- Le sopraelencate disposizioni non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

• In particolare il PSC contiene:

a) In riferimento all'area di cantiere, il PSC conterrà

- l'analisi degli elementi essenziali in relazione:
- alle caratteristiche dell'area di cantiere;
 - all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
 - agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

b) In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC conterrà (in relazione alla tipologia del cantiere) l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, anche dei seguenti:

- le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- la dislocazione degli impianti di cantiere;
- la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

c) In riferimento alle lavorazioni, suddividerà le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro,

ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:

- al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- al rischio di elettrocuzione;
- al rischio rumore;
- al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

d) Per ogni elemento dell'analisi sopra citata il PSC conterrà:

- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
- le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 222/2003. In particolare:
 - o Il coordinatore per la progettazione effettuerà l'analisi delle interferenze fra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice:
 - o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

e) In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterrà:

- le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integrerà, inoltre, il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto qui previsto e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indicherà la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

8.2 IN FASE DI ESECUZIONE

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice è incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori.

- **Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.92 del D.Lgs. 81/08)**
 - Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà a:
 - verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano; proporre, se del caso, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a dare comunicazione dell'inadempimento alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

- Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

8.3 RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei lavori è la persona fisica che può essere incaricata dal Committente ai fini del controllo dell'esecuzione dell'opera in sua vece, pertanto è soggetto a tutti gli obblighi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08. Il Responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

- **Obblighi del Responsabile dei lavori**
 - Il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, (in particolare al momento delle scelte tecniche) nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
 - Il Responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti.

- o Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
 - nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
 - nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.
- o Il Responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di legge.

(La disposizione di cui al comma 3 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese)
- o Il Responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
- o Il Responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di legge i soggetti designati.
- o Il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
 - verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - chiede un certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
 - trasmette all'Amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione necessaria.

CATASTO

9. LAVORO CATASTALE E TOPOGRAFICO

Il lavoro catastale e quello topografico, più in generale, vanno acquisendo importanza crescente, sia come fase propedeutica alla progettazione (*rilievo di estensioni di terreno, di fabbricati, etc.*) che come completamento strumentale alla documentazione necessaria per la comunicazione di fine lavori della D.I.A. e l'ottenimento del certificato di abitabilità/agibilità degli immobili.

Se i lavori pubblici risultano ormai strutturalmente legati ai rilievi topografici e catastali, ante e post realizzazione, oggi anche la committenza privata necessita sempre più di specifiche prestazioni professionali che si possono afferire a due grandi tipologie:

- frazionamento di aree;
- accatastamento di fabbricati appena realizzati od ampliati;
- denuncia di variazione a seguito di modifiche interne in unità immobiliari.

Per tali prestazioni l'affidamento dell'incarico raramente avviene in forma scritta, specialmente quando la prestazione costituisce episodio a sé stante; nondimeno è necessario che le parti abbiano ben chiaro cosa comporta redigere una pratica catastale e le sue implicazioni, anche in termini di responsabilità personali.

Quando, infatti, si posiziona un edificio all'interno di un lotto, di fatto, si codificano le distanze dai confini; quando si propone una consistenza immobiliare o una rendita catastale, di fatto si sta agendo nel campo della perequazione fiscale. Le procedure informatiche legate alla denuncia catastale (*pur avendo raggiunto un grado di approfondito autocontrollo*) non possono peraltro garantire l'assenza di errori concettuali, anche di grave entità che, se non rilevati prima degli atti di compravendita, possono comportare imprevisti spiacevoli, come la non prevista redazione di atti notarili di identificazione catastale. Le fonti normative cui riferirsi sono numerosissime e spesso contraddittorie. Le Circolari e le Istruzioni - assieme alle note esplicative nazionali o quelle territoriali emanate dalla Direzione dell'A.D.T. - costituiscono, di fatto, la quasi totalità delle norme che regolano la compilazione e l'approvazione degli atti catastali.

Nella rete (*internet*) vari siti propongono molta parte della mole normativa; per questo motivo, quivi, si troveranno elencati solo i riferimenti principali.

9.1 TIPO MAPPALE PER NUOVA COSTRUZIONE

Si redige quando un fabbricato è stato eretto ex novo su di un mappale, prima non classificato come Ente Urbano.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Accesso all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio per la richiesta dell'estratto di mappa per la redazione del Tipo Mappale e di quello/i eventualmente necessari per l'individuazione dei Punti Fiduciali che descrivono un triangolo (fiduciale) all'interno del quale ricade il/i mappale/i su cui dovrà essere inserito il fabbricato.

2. Accesso allo sportello polifunzionale per la richiesta delle visure catastali dei mappali oggetto di T.M. *(Tutte queste operazioni possono essere effettuate anche telematicamente tramite chiave accreditata). Se si stanno trattando uno o più mappali derivanti da un frazionamento redatto con la procedura "Pregeo", si può omettere il punto precedente, richiedendo la stampa del libretto delle misure che ha originato il/i mappale/i e collegarsi ad uno o più punti del frazionamento originario.*
3. Controllo fra le risultanze delle visure (di cui al punto 1 e 2) e l'atto di proprietà fornito dal Committente. Nel caso di non coincidenza tra le informazioni, esprire tutte le necessarie ricerche (atti e/o vulture non introdotte e/o introdotte scorrettamente) per giungere comunque alla corretta intestazione catastale.
4. Ricerca sul sito dell'Agenzia del Territorio della scheda monografica dei Punti Fiduciali prescelti. Nei casi in cui tale scheda non sia agli atti, in fase di misurazione si dovrà fotografare il punto in questione per redigerne, successivamente, la monografia da presentare contestualmente all'atto di aggiornamento.
5. Misurazione del fabbricato e dei confini materializzati che delimitano il lotto di pertinenza. Nel caso in cui ci si debba collegare ai Punti Fiduciali, si dovrà estendere il rilievo fino ad essi. La normativa vigente prevede che si debbano fornire informazioni atte a descrivere anche altimetricamente tutte le stazioni del rilievo, i Punti Fiduciali ed almeno un punto appartenente alle nuove geometrie introdotte (*linee rosse*).
6. Redazione del libretto delle misure conforme alla versione in uso mediante l'uso della procedura "Pregeo", completa di modello censuario.
7. Redazione della Relazione tecnica (di particolare importanza in quanto in essa possono essere evidenziate tutte le informazioni atte ad una migliore descrizione di quanto si sta introducendo agli atti).
8. Proposta di aggiornamento cartografico e compilazione della modellistica per la trasmissione dell'atto per la sua trattazione da parte dell'Agenzia del Territorio.
9. Sottoscrizione del Professionista e del/dei dichiarante/i delle copie stampate dal modello in PDF (prodotto al punto precedente) e loro presentazione allo sportello polifunzionale dell'Agenzia del Territorio o loro **trasmissione telematica con firma elettronica certificata**.

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

1. Lo stampato in formato PDF consegnato al Catasto per l'approvazione.
2. Attestato di approvazione rilasciato dal Catasto stesso.

9.2 TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO

Si redige quando un fabbricato esistente (già inserito in mappa) viene ampliato.

Ai fini della procedura catastale da seguire occorre riferirsi alla tipologia dell'ampliamento.

Si individuano le seguenti fattispecie:

- a) Ampliamento fuori terra è maggiore del 50% dello sviluppo in pianta già in mappa, oppure il corpo di fabbrica da inserire è staccato da quello esistente con superficie superiore ai 20 mq: in questi casi si deve seguire tutta la procedura descritta per il Tipo Mappale per Nuova Costruzione.
- b) Ampliamento fuori terra in aderenza e inferiore al 50% di quanto già in mappa, oppure con superficie inferiore od uguale ai 20 mq: in tale caso si può redigere con l'uso della procedura "Pregeo" il Tipo Mappale di Modesta Entità.
- c) Ampliamenti entro terra e/o portici: secondo l'interpretazione più diffusa delle Circolari in materia, essendo tali ampliamenti rappresentati con linee discontinue (punteggiate rosse per il primo caso e tratteggiate rosse per il secondo), quindi per definizione di scarsa rilevanza topografica, la procedura per la loro introduzione può essere semplificata. In pratica si tratterà il caso come al punto precedente.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Per i punti b) e c) lo svolgimento dell'incarico prevede:

1. Accesso all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio per la richiesta dell'estratto di mappa per la redazione del Tipo Mappale.
2. Accesso allo sportello polifunzionale per la richiesta delle visure catastali dei mappali oggetto di T.M. *(tutte queste operazioni possono essere effettuate anche telematicamente).*
3. Controllo fra le risultanze delle visure di cui al punto 1, l'atto di proprietà fornito dal Committente e quanto dichiarato nella precedente pratica catastale. Nel caso in cui non vi sia coincidenza di in-

formazioni, esperire ricerche per giungere comunque alla corretta intestazione catastale (atti e/o volture non introdotte e/o introdotte scorrettamente).

4. Misurazione del fabbricato e dei confini materializzati che ne delimitano il lotto di pertinenza.
5. Redazione del libretto delle misure conforme alla versione in uso mediante l'uso della *procedura "Pregeo"*, completa di modello censuario, relazione tecnica, proposta di aggiornamento cartografico e compilazione della modellistica per la trasmissione dell'atto per la sua trattazione da parte dell'Agenzia del Territorio.
6. Sottoscrizione del Professionista e del/dei dichiarante/i delle copie stampate dal modello in PDF prodotto al punto precedente e sua presentazione allo sportello polifunzionale dell'Agenzia del territorio o sua **trasmissione telematica con firma elettronica certificata**.

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

Per i punti a), b) e c):

1. Lo stampato in formato PDF consegnato al Catasto per l'approvazione.
2. Attestato di approvazione rilasciato dal Catasto stesso.

9.3 TIPO MAPPALE PER DEMOLIZIONE TOTALE

Si redige quando un fabbricato viene completamente demolito.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Se il fabbricato viene solo demolito, si seguirà la procedura *"Pregeo"* senza il collegamento ai Punti Fiduciali, proseguendo l'iter al Catasto fabbricati con la procedura Do.C.Fa. relativa alla demolizione totale di tutte le Unità Immobiliari Urbane interessate, con la costituzione di area urbana.
2. Se il fabbricato viene demolito per fare posto ad una nuova costruzione, si segue quanto detto al punto precedente e, successivamente, si redige un Tipo Mappale per nuova costruzione (vedi sopra), completando la pratica al Catasto fabbricati con una denuncia di variazione per costruzione su area urbana.

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

1. Lo stampato in formato PDF consegnato al Catasto terreni (*"Pregeo"*) per l'approvazione.

2. Attestato di approvazione rilasciato dal Catasto stesso, copia dello stampato in formato PDF con i timbri di approvazione in originale presentato al Catasto fabbricati (Do. C. Fa.) relativo alla demolizione totale di tutte le unità immobiliari e alla costituzione di area urbana.
3. Se è avvenuta la costruzione di un nuovo fabbricato, oltre a quanto elencato in precedenza, copia dello stampato PDF della procedura *"Pregeo"* per la nuova costruzione con il relativo attestato di approvazione e lo stampato PDF Do.C.Fa. con i timbri di approvazione in originale, relativo alla Variazione per costruzione su area urbana.
(Per la parte relativa alla procedura Do.C.Fa. si veda oltre)

9.4 TIPO MAPPALE DI UN FABBRICATO CHE HA PERSO I REQUISITI DI RURALITÀ

La casistica generale è riconducibile a due principali tipologie:

1. Fabbricato già inserito in mappa:

L'unica misurazione necessaria è rivolta alla verifica della rispondenza fra la rappresentazione in mappa e il fabbricato; se vi è rispondenza fra rappresentazione di mappa e quanto esistente in sito (compresi confini), si seguono tutte le fasi descritte per il Tipo Mappale per Nuova Costruzione con l'esclusione del collegamento ai Punti Fiduciali ed il rilievo strumentale: la procedura *"Pregeo"* prevede la sola CONFERMA di mappa.

2. Fabbricato già inserito in mappa, ma di forma non corrispondente all'attualità:

A seconda del fatto che l'ampliamento o la demolizione siano di dimensioni maggiori o minori del 50% di quanto rappresentato in mappa e a seconda del fatto che le diversità siano in aderenza o no alla rappresentazione di mappa, si procederà con il Tipo Mappale redatto con l'appoggio ai punti fiduciali, oppure in modalità *"semplificata"* (modesta entità).

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

1. Lo stampato in formato PDF consegnato al Catasto per l'approvazione.
2. L'attestato di approvazione rilasciato dal Catasto stesso e lo stampato PDF Do.C.Fa. con i timbri di approvazione in originale, relativo alla denuncia di nuova costruzione.

9.5 TIPO MAPPALE DI FABBRICATO ESISTENTE, DICHIARATO AL CATASTO URBANO, NON INSERITO IN MAPPA

Prima del 01.10.1969 non vi era l'obbligo a carico del proprietario di fornire elementi per l'inserimento nella mappa del Catasto terreni del fabbricato. Se l'immobile è dichiarato al Catasto fabbricati (planimetrie n.c.e.u. agli atti), spetterà al Catasto l'incombenza del suo inserimento anche nella mappa del Catasto terreni, occorrendo in questo caso presentare una semplice istanza che, solitamente, consiste nella compilazione di un modello già predisposto dal locale Catasto ma che varia da provincia a provincia.

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

1. Copia dell'istanza presentata al protocollo generale dell'ufficio provinciale dell'A.D.T.
2. Copia di estratto di mappa (*ottenibile gratuitamente*) e della visura catastale n.c.t. del/dei mappale/i interessati da cui risulti l'evasione dell'istanza.
 - a) Dal 1969 l'obbligo è diventato cogente: si dovrà quindi procedere come se si trattasse di un Tipo Mappale per nuova costruzione (vedi sopra).

9.6 TIPO MAPPALE CON STRALCIO D'AREA

Si redige quando un fabbricato esistente (già inserito in mappa) viene ampliato, oppure quando si deve inserire in mappa un fabbricato eretto ex novo. In ambedue i casi si deve stralciare da una maggiore consistenza (*di mappali*) l'area di pertinenza del/dei fabbricato/i (*corte comune od esclusiva*).

Molto più semplicemente: si dà origine ad un nuovo mappale sul quale inserire il fabbricato e ad un altro (o più) mappale che resterà in carico al Catasto terreni come residuo dall'originario.

N.B.: A seguito di una vecchia normativa (ancora applicata in taluni uffici) la dimensione del lotto che viene assegnato come pertinenza del fabbricato non dovrebbe superare 10 volte l'area di sedime dello stesso. Tale normativa costituisce atto di indirizzo di carattere generale; i casi in cui viene assegnato un lotto di superficie spropositata vengono tuttavia esaminati con particolare attenzione dagli Uffici.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È lo stesso descritto per il Tipo Mappale per Nuova Costruzione o per Variazione (a seconda del caso specifico), con la sola possibile variante nella compilazione del modello censuario nella procedura "Pregeo":

- se lo stralcio d'area è strumentale solo all'individuazione del lotto urbano di pertinenza, si compilerà solo la sezione 3SPC del censuario e l'eventuale modello ausiliario (la codifica del "Pregeo" è riferita solo al tipo mappale);
- se, invece, lo stralcio d'area è strumentale ad una successiva compravendita, si deve compilare il modello del frazionamento, (*eventualmente l'ausiliario*) e, infine, il mod. 3SPC. In questo caso si dovranno versare i diritti per l'approvazione: uno per il frazionamento e uno per il tipo mappale (*la codifica del "Pregeo" è FM*). La documentazione predisposta per la presentazione in Catasto sarà depositata in copia presso il Comune competente ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 30, comma 5.

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

1. Lo stampato in formato PDF consegnato al Catasto per l'approvazione.
2. L'attestato di approvazione rilasciato dal Catasto stesso e lo stampato PDF Do.C.Fa. con i timbri di approvazione in originale, relativo alla denuncia di nuova costruzione.

9.7 TIPO DI FRAZIONAMENTO

Il Tipo di Frazionamento è l'atto di aggiornamento che permette di dividere in due o più parti un mappale presente nelle banche dati del Catasto Terreni.

Trattandosi di un atto cui seguiranno lottizzazioni, compravendite, costruzioni, espropriazioni, etc., lo svolgimento dell'incarico deve essere particolarmente accurato e diligente, specie nelle fasi di misurazione.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Accesso all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio per la richiesta dell'estratto di mappa per la redazione del Tipo di Frazionamento e di quello/i eventualmente necessari per l'individuazione dei Punti Fiduciali che descrivono un triangolo fiduciale all'interno del quale ricade il/i mappale/i su cui si dovrà operare il frazionamento.

2. **Accesso allo sportello polifunzionale per la richiesta delle visure catastali dei mappali oggetto di T.F. (tutte queste operazioni possono essere effettuate anche telematicamente).**
3. Controllo fra le risultanze delle visure di cui al punto 1 e l'atto di proprietà fornito dal Committente.
Nel caso non vi sia coincidenza di informazioni, esperire ricerche per giungere comunque alla corretta intestazione catastale (atti e/o volture non introdotte e/o introdotte scorrettamente).
4. Ricerca sul sito dell'Agenzia del Territorio della scheda monografica dei Punti Fiduciali prescelti. Nei casi in cui tale scheda non sia agli atti, bisogna tenere presente che, in fase di misurazione, si dovrà fotografare il punto in questione per redigerne successivamente la monografia, da presentare contemporaneamente all'atto di aggiornamento.
5. Rilievo dei luoghi con particolare attenzione rivolta agli elementi che possono anche solo far sospettare la presenza di confini e a quei particolari di mappa che trovano riscontro in sito.
6. Restituzione del rilievo per il suo riscontro con la mappa.
7. Colloqui con il committente per il posizionamento della/delle dividente/i.
8. Calcolo analitico delle dividenti per l'integrazione del libretto delle misure di campagna con i vertici delle nuove linee da introdurre nella cartografia.
9. Riscontro delle superfici derivate con quanto commissionato dalla Committenza.
10. Compilazione del libretto "Pregeo" (la documentazione predisposta per la presentazione in Catasto dovrà essere depositata in copia presso il Comune competente, ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 30, comma 5).
11. Presentazione del documento "Pregeo" in formato PDF all'ufficio provinciale dell'ADT o suo invio telematico.
12. **Dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del Territorio, il tutto dovrà essere quasi sempre materializzato sul posto (fase di picchettamento) avendo cura di far consolidare in maniera affidabile nel tempo i cippi.**
In alcuni casi è opportuno redigere una monografia dei cippi più importanti.

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

1. Lo stampato in formato PDF consegnato al Catasto per l'approvazione.
2. L'attestato di approvazione rilasciato dal Catasto stesso.
3. Eventuali elaborati grafici supplementari ritenuti opportuni (es. *monografie dei cippi*) o commissionati in sede di incarico (es. *restituzione in scala opportuna del rilievo e/o suo confronto con la mappa catastale*).

9.8 RICONFINAMENTI

Sono prestazioni professionali che hanno come scopo quello di ripristinare un confine non più materializzato, oppure verificarne la corretta posizione.

È imprescindibile che il professionista abbia per queste prestazioni un incarico scritto da parte del committente, dove siano precisati:

- oggetto della contestazione;
- entità di precisione richiesta (es. nel caso di ripristino di una linea appartenente alla mappa d'impianto la precisione massima raggiungibile è intorno ai 50 cm; nei casi di lotti originati conformemente alla procedura "Pregeo" la precisione massima raggiungibile è intorno ai 10, 20 cm); non è pensabile andare oltre tale entità;
- sottoscrizione eventuale da parte dei relativi proprietari del permesso di accesso ad altre proprietà per il rilievo dei particolari cartografici necessari, avendo grande considerazione che salvo rare eccezioni sarà necessario misurare particolari cartografici appartenenti alle proprietà confinanti con cui il committente è in contestazione.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Accesso all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio per il reperimento dell'estratto di mappa aggiornato, visure storiche del/dei mappale/i in contestazione per l'individuazione di tutti gli atti di aggiornamento cartografico che nel tempo hanno modificato le dimensioni e la forma del/dei mappale/i.
2. Eventuale visura (non è possibile se non in casi particolarissimi trarne copia) della mappa d'impianto.
3. Reperimento presso il committente di tutta la documentazione utile in suo possesso.
4. Richiesta di copia certificata da parte dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di tutti gli atti di aggiornamento cartografico ritenuti necessari per lo svolgimento dell'incarico.

5. Misurazione con strumentazione adeguata degli elementi cartografici riscontrabili in sito. Si abbia l'avvertenza di materializzare opportunamente lo schema del rilievo e di redigere monografie dei punti di stazione, nonché di particolari cartografici ritenuti utili.
6. Calcolo e restituzione grafica del rilievo e suo inserimento nell'estratto di mappa.
7. Individuazione analitica della posizione del confine in contestazione.
8. Posizionamento in sito dei vertici delle linee di mappa in contestazione.
9. Eventuale redazione di monografie dei cippi apposti in loco.

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

1. Estratto di mappa aggiornato.
2. Restituzione del rilievo strumentale in scala opportuna (1/1000 oppure 1/500, raramente 1/200).
3. Confronto grafico fra rilievo, ricomposizione dei libretti delle misure che hanno originato il confine e nuova posizione dei vertici delle linee in contestazione.
4. Relazione tecnica in cui sia opportunamente descritto il "ragionamento" che ha portato all'individuazione della posizione corretta del confine.
5. Eventuali monografie dei nuovi cippi apposti in loco.
6. Verbale di apposizione termini (*picchettamento del confine in contraddittorio*) ed accettazione congiunta da parte dei proprietari del confine.

9.9 PIANI PARTICELLARI D'ESPROPRIO

Sono prestazioni professionali richieste da Enti Pubblici che devono procedere all'esproprio o all'acquisizione in via bonaria di parte del territorio da destinare successivamente ad uso pubblico.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Recupero della versione esecutiva del progetto dell'opera pubblica.
2. Suo inserimento nella cartografia catastale.
3. Ispizioni catastali al catasto terreni e (quando il mappale ha la classificazione di Ente Urbano) al catasto fabbricati.
4. Quantificazione delle aree da assoggettare ad esproprio e connessione alla relativa ditta catastale.
5. Redazione di planimetria catastale con l'evidenziazione delle dividenti generate dall'esproprio.

6. Redazione di eventuali stati di consistenza per colture in atto.
7. Compilazione di tabella (possibilmente tabellone elettronico) in cui, per ogni mappale, siano presenti i dati necessari all'amministrazione per la notifica degli atti ai proprietari e per il completamento dell'iter amministrativo (vedi legislazione sugli espropri) e calcolo indennità, qualora si tratti di esproprio.

I punti 4 e 5 dovrebbero coincidere con quanto verrà dichiarato nel Tipo di Frazionamento finale.

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

1. Tutti quelli relativi ai punti 2,3,4,5,6.

9.10 RILIEVO DI PARTI DEL TERRITORIO PER LA PROGETTAZIONE DI STRADE, LOTTIZZAZIONI, PIANI URBANISTICI, SOTTOSERVIZI, ETC.

Tutte le tipologie di rilievo sopra titolate prevedono che si operi (in termini di precisione) con strumentazione adeguata allo scopo finale.

L'incarico preciserà:

- oggetto del rilievo (individuazione per mezzo di planimetria catastale e/o su carta tecnica regionale);
- elenco dei particolari da rilevare (*alberature, elementi di servizi pubblici, pozzetti, cordonate, marciapiedi, fabbricati prospicienti*);
- precisione richiesta per quanto riguarda la strumentazione usata;
- elaborati da consegnare al Committente (*scala della restituzione grafica, eventuale supporto informatico, tabulato del rilievo, monografie dei particolari*).

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Rilievo dei luoghi con strumentazione adeguata alla precisione richiesta.
2. Rilievo di particolari ritenuti stabili nel territorio in oggetto con la metodologia della sovrabbondanza operativa, in modo da consentire l'autocontrollo della precisione del rilievo.
3. Calcolo topografico del rilievo e sua restituzione grafica nella scala richiesta.
4. Nel supporto informatico si collochino su piani diversi elementi che appartengono a categorie diverse (fabbricati, recinzioni, pozzetti divisi per tipologia, marciapiedi, etc.).

5. Il tabulato del rilievo di campagna deve contenere l'indicazione delle coordinate delle eventuali stazioni da cui si è irradiato il rilievo, i punti di dettaglio, completi di coordinate, materializzazione, ed eventuali dati celerimetrici.

9.11 CATASTO FABBRICATI

La principale fonte normativa cui riferirsi è la Circolare 2/20.01.84: senza la sua conoscenza non è possibile operare a nessun livello, anche perché molto frequentemente (*denunce di variazione*) per comprendere quanto è avvenuto prima dell'atto che si va redigendo, è imprescindibile conoscere come si operava al tempo in cui sono state redatte le precedenti denunce¹². La tipologia delle denunce può essere concettualmente fatta risalire a due categorie:

- Denunce di nuova costruzione.
- Denunce di variazione.

Gli elaborati grafici per la compilazione sono le planimetrie (di solito in scala 1/200) delle singole Unità Immobiliari Urbane (u.i.u.) e, quando richiesto, l'elaborato planimetrico (di solito in scala 1/500) per la dimostrazione grafica della suddivisione in subalterni. Tutti gli elaborati grafici devono essere incorporati nel file che costituirà la denuncia catastale attraverso procedure semplici da seguire.

Le principali fasi attraverso cui si articola la compilazione della denuncia con l'uso della procedura Do.C.Fa. sono le seguenti:

- Compilazione del modello D1.
- Incorporazione dell'elaborato planimetrico (quando richiesto).
- Incorporazione delle planimetrie delle unità immobiliari.
- Individuazione delle tipologie di poligono a cui appartengono le singole parti dell'unità immobiliare quando previsto dalla normativa.

- Compilazione del modello 1N parte 1°.
- Compilazione del/dei modello/i 1N parte 2°.
- Compilazione dell'elenco subalterni quando richiesto.
- Stampa degli elaborati prodotti dalla procedura Do.C.Fa.
- Firma dei modelli a cura del Professionista e del dichiarante.
- Presentazione della denuncia presso l'ufficio provinciale dell'A.D.T. o suo invio telematico.

La denuncia di nuova costruzione viene redatta dopo l'approvazione del Tipo Mappale per Nuova Costruzione (*la ditta a cui intestare le Unità Immobiliari Urbane deve essere la stessa che è stata dichiarata nel Tipo Mappale*).

La denuncia di variazione viene redatta quando si devono variare uno o più aspetti catastalmente rilevanti di un'unità immobiliare già agli atti.

Avvertenze:

- In fase di classamento di un'unità immobiliare: l'opzione "Classamento Automatico" messa a disposizione dalla procedura informatica è solo un ausilio di massima per il Professionista.
- In fase di dichiarazione del numero dei vani si tenga presente la tabella relativa al vano massimo che varia a seconda della classe, della categoria e della zona (un'unica stanza di 50 mq non equivale ad un solo vano).
- In fase di compilazione dell'elenco subalterni non ci si limiti alla sola funzione del programma di importazione automatica: cliccando sui singoli subalterni importati si apportino le modifiche opportune (ad es.: *il Bene Comune Non Censibile* deve essere esplicitato per quanto riguarda l'elenco dei subalterni a cui è comune; questo è fondamentale per l'individuazione dei diritti in fase di compravendita).

¹²Fonti normative di particolare importanza sono:

- Circolare 83/1999
- Circolare 9/2001
- Prot. 15232/2002
- Circolare 1/2004 (controlli Do.C.Fa.)
- Circolare 7/2005
- Circolare 3/2006
- Circolare 4/2006
- Circolare 7/2007

- Nell'elenco subalterni si terrà presente che, nel caso di variazione parziale di un fabbricato (ad es. si variano solo due appartamenti di un condominio di tre o più u.i.u.) con la funzione importa della procedura informatica entrano solo i subalterni che si sono dichiarati. Occorrerà usare la funzione di editazione dell'elenco subalterni per completare l'elenco di tutte le unità immobiliari, beni comuni compresi.

9.12 CATEGORIE A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE (CATEGORIE D ED E)

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. La dichiarazione degli immobili appartenenti a tali categorie avviene con la procedura Do.C.Fa., *(con concetti generali che si rifanno a quanto sopra descritto, ma con modalità diverse)*.
2. **La differenza è costituita dal fatto che si procede per stima diretta.**
3. **Si terrà presente che l'epoca censuaria di riferimento è il 1988/89 e non l'attualità.**
4. Una stima, pur sintetica, dovrà almeno scindere l'immobile in capitoli: l'area scoperta, il corpo uffici, il corpo delle lavorazioni industriali, il parcheggio, il verde, etc.
Per la redazione di denunce catastali di unità immobiliari appartenenti a tali categorie, è consigliabile estendere le conoscenze normative, quantomeno all'istruzione III del 1942 "Accertamenti Particolari".

ELABORATI DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE

1. Per tutti i casi sopra elencati: lo stampato in formato PDF relativo alla procedura Do.C.Fa. con i timbri di approvazione in originale.

9.13 PROCEDURE INFORMATICHE

Non sono qui trattate le due procedure informatiche inerenti l'aggiornamento della banca dati catastale:

- **VOLTURA:** usata ormai solo per il recupero di atti non presentati o erratamente introdotti, o per denunce di successione.
- **DO.C.TE.:** usata solo per comunicare il cambio di coltura su mappali censiti al solo Catasto terreni.

Al momento in cui è stato redatto il presente documento è in atto - da parte della Direzione Nazionale dell'ADT-

un sistematico aggiornamento delle procedure relative alla presentazione dei documenti catastali.

Già oggi è possibile trasmettere telematicamente gli atti aggiornamento redatti con le procedure "Pregeo" e "Do.C.Fa". Tale modalità prevede che il Professionista sia munito di firma elettronica riconosciuta dall'Agenzia del Territorio.

Occorre rilevare che gli atti trasmessi telematicamente vengono oggi esaminati da parte dei tecnici degli Uffici provinciali cui vengono inviati e, se ritenuti corretti, approvati ed inseriti in atti. Al Professionista rimane l'obbligo di tenere presso il proprio ufficio i documenti originali (in quanto contengono le firme in originale) per almeno cinque anni.

L'obiettivo finale è l'approvazione automatica degli atti di aggiornamento; ovvero:

una procedura automatica deciderà se l'atto è approvabile o meno.

(I primi test si stanno già compiendo con la procedura "Pregeo"; una volta messo questo a regime si passerà alla procedura "Do.C.Fa")

9.14 FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative sono:

- Circolare 7/15/06/2007 (di particolare rilevanza per i fabbricati rurali)
- Circolare 1/2007
- Circolare 2/2006
- Prot. 34902/2006
- Prot. 14063/2005
- Procedura Operativa 67/2004
- Circolare 96/T del 09/04/1998
- Circolare 2 del 26/02/1988
- Istruzione XIX
- Istruzione XIV
- D.M. 01/03/1949
- D.M. 01/01/1950
- altre (cfr. parte VI 11.1)

9.15 GLOSSARIO (PER IL CATASTO)

01. **AGENZIA DEL TERRITORIO (A.D.T.):** nuovo nome del Catasto; oggi l'unico Ufficio (*uffici con competenza provinciale*) in cui risultano memorizzate le informazioni circa la consistenza, la qualità e la titolarità dei terreni e dei fabbricati del territorio nazionale.

Agli uffici provinciali dell'A.D.T. si devono dichiarare tutte le variazioni rispetto a quanto censito nella banca dati di competenza. Salvo realtà eccezionali, il Catasto non è probatorio per ciò che concerne la titolarità (ma lo diventerà prima o poi).

02. **CATASTO TERRENI (N.C.T. – nuovo Catasto terreni):** parte della banca dati del Catasto in cui sono memorizzate tutte le informazioni relative ai terreni del territorio nazionale.
03. **CATASTO FABBRICATI (N.C.E.U. – nuovo Catasto edilizio urbano):** parte della banca dati in cui sono memorizzate tutte le informazioni relative alle unità immobiliari urbane.
04. **VISURA CATASTALE:** consultazione degli atti della banca dati catastale informatizzata (e di atti ancora su supporto solo cartaceo). Per la consultazione della planimetria delle unità immobiliari (schede catastali degli appartamenti, dei garages, dei fabbricati industriali, etc.) occorre la delega (su apposito modello) da parte del proprietario dei beni, oppure il decreto – mandato di un giudice. Per tutte, se non se ne richiede la certificazione, il costo è nullo. Per tutti i tipi di visura occorre compilare un modello di richiesta.
05. **TIPO MAPPALE (T.M.):** elaborato che serve per introdurre nella mappa del Catasto terreni un cambiamento in termini di consistenza e/o di qualità. L'operazione catastale viene anche chiamata "inserimento in mappa". In ordine di importanza si possono verificare i seguenti casi:
 - su un terreno (sul quale sopra non vi era nulla) viene costruito un fabbricato (il mappale prima era censito, ad esempio, come "seminativo arborato di classe 2°" e, dopo, sarà censito come "ente urbano");
 - un fabbricato precedentemente inserito in mappa è stato ampliato; oppure il lotto di pertinenza di un fabbricato già inserito in mappa viene variato nella forma e, quindi, nella consistenza (il terreno era già censito come "ente urbano").

In ogni caso, quando un terreno è censito come "ente urbano", si intende che la sua storia al Catasto terreni (per quanto attiene la ditta intestata) è terminata e prosegue al Catasto fabbricati.
06. **TIPO DI FRAZIONAMENTO (T.F.):** elaborato che serve per introdurre nella mappa del Catasto terreni una nuova dividente in uno o più mappali già censiti.
07. **TIPO PARTICELLARE:** definisce le dividenti che sono già rappresentate graficamente in mappa. Ha lo stesso valore probatorio dei tipi di frazionamento. Poiché da molti anni, le dividenti rappresentate in mappa sono originate da T.F. o da T.M., il suo uso specifico è pressoché inesistente. Vi sono casi in cui viene richiesto dagli uffici catastali quando vengono riscontrate discordanze fuori tolleranza fra misurazioni eseguite sullo stesso oggetto da parte di più professionisti.
08. **ESTRATTO DI MAPPA:** stampa di una parte della mappa del Catasto terreni. È gratuita, fatta eccezione per il caso in cui l'estratto debba essere usato per redigere un atto di aggiornamento del Catasto terreni (T.M. oppure T.F.). In tale caso l'estratto viene fornito anche su file per essere aggiornato con la procedura informatica "Pregeo".
09. **LIBRETTO DELLE MISURE:** elaborato in cui sono indicate tutte le osservazioni assunte direttamente sul terreno, comprese quelle calcolate per mezzo di artifici consentiti. Nel caso di osservazioni ripetute sono ammessi valori compensati delle osservazioni stesse, qualora rientranti nei limiti delle tolleranze sulle misure. È fondamentale che dalla sequenza delle osservazioni riportate in questo elaborato sia possibile ricostruire automaticamente l'oggetto del rilievo.
10. **RELAZIONE TECNICA:** è parte imprescindibile della prestazione professionale. Negli atti catastali del Catasto terreni la sua assenza comporta la sospensione e conseguente rifiuto della pratica. Per gli atti di aggiornamento catastale nella relazione devono essere motivate le difficoltà che hanno determinato l'impossibilità di soddisfare integralmente le disposizioni impartite da Leggi e Circolari e ogni altro aspetto ritenuto utile ai fini della comprensione dell'atto. Se non vi fosse nulla di rilevante, comunque la si deve compilare con frasi del tipo: "nulla da segnalare".

11. **SUPERFICIE REALE (S.r.):** consistenza di un mappale del Catasto terreni il cui contorno è interamente materializzato in sito.
12. **SUPERFICIE NOMINALE (S.n.):** consistenza di un mappale del Catasto terreni il cui contorno non è interamente materializzato in sito.
13. **TOLLERANZA FRA SUPERFICI (in atti):** discordanza ammessa in atti tra diversi metodi o procedure di misurazione e qualificazione. A seconda che si stiano confrontando due S.n. fra loro; oppure una S.n. con una S.r.; oppure due S.r., lo scostamento fra le quantità a confronto può variare anche considerevolmente.
14. **PUNTO FIDUCIALE (P.F.):** particolare cartografico della mappa del Catasto terreni cui riferire le misurazioni degli atti di aggiornamento del Catasto terreni.
In genere è uno spigolo di un fabbricato, ma talvolta è un triplice di confine, o un punto trigonometrico (*esempio l'asse di un campanile*), oppure, nei casi in cui non siano possibili materializzazioni del tipo sopra descritto, particolari di tipologia disparata come un traliccio di linea elettrica, un cippo di progressivo chilometrico lungo una strada, etc.
15. **TRIANGOLO FIDUCIALE:** figura geometrico-cartografica ai cui vertici vi sono punti fiduciali. Al suo interno (*con una sola eccezione*) deve ricadere l'oggetto dell'atto di aggiornamento del Catasto terreni.
16. **PROCEDURA PREGEO:** programma informatico distribuito gratuitamente dall'A.D.T. al sito internet: www.agenziaterritorio.it. Serve per colloquiare con la banca dati del Catasto terreni quando si sta redigendo un Tipo Mappale, oppure un Tipo di Frazionamento.
17. **MODELLO CENSUARIO:** parte dei dati che si forniscono con la procedura "Pregeo" per aggiornare la consistenza dei mappali già in atti o per variarne la qualità ad ente urbano (T.M. per Nuova Costruzione).
18. **PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO:** fase contenuta nella procedura "Pregeo" con la quale si introducono in mappa le nuove linee di aggiornamento cartografico.
19. **PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO PREGEO PER LA PRESENTAZIONE IN UFFICIO:** fase della procedura "Pregeo" con cui si ottiene il documento in formato PDF da presentare presso l'ufficio provinciale dell'A.D.T.. Da quando è obbligatoria tale fase (*"Pregeo versione 9"*) sono stati aboliti tutti i vecchi modelli cartacei del Catasto terreni (Mod. 51FTP per il frazionamento, Mod. 3SPC per il Tipo Mappale, Mod. 51 per l'estratto di mappa).
20. **PROCEDURA DO.C.FA.:** programma informatico distribuito gratuitamente dall'A.D.T. al sito internet: www.agenziaterritorio.it. Serve per colloquiare con la banca dati del Catasto fabbricati.
21. **MONOGRAFIA DI PUNTO FIDUCIALE:** stampato in formato PDF prodotto con la procedura "Pregeo". Serve a descrivere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del punto.
22. **MONOGRAFIA DI CIPPO:** (*o di punti del territorio rilevanti*): elaborato grafico in cui la posizione del punto viene riferita a stabili elementi circostanti. Per agevolarne il suo uso pratico, le misure devono essere eseguibili con una cordella metrica e, quindi, di breve raggio.

SUSSIDI

10. ATTI TIPICI (MODULISTICA)

L'allegata modulistica è redatta in forma del tutto indicativa, al solo fine di rendere evidente la documentazione più tipica di ogni fase del Progetto, della Direzione dei lavori e del Collaudo.

Una più precisa e circostanziata articolazione dei singoli documenti dovrà tener conto delle specifiche condizioni normative locali, contrattuali e del cantiere, l'opportunità del loro utilizzo, rientra, in ogni caso, nella piena disponibilità del professionista.

[I nomi dei file sono rispettivamente indicati tra parentesi]

10.1 ATTI DEL PROGETTISTA

(S 10.1.10)	Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e Relazione Tecnica Asseverata
(S 10.1.20)	Richiesta di Permesso di Costruire
(S 10.1.30)	Comunicazione di Inizio Lavori oggetto della D.I.A. / Inizio Lavori Permesso di Costruire Richiesta del termine di proroga / Richiesta di rinnovo Fine Lavori D.I.A. / Fine Lavori del Permesso di Costruire
(S 10.1.40)	Mutamento Destinazione d'Uso senza Opere
(S 10.1.50)	Perizia tecnica giurata sulla destinazione urbanistica e sulla legittimità della preesistenza
(S 10.1.60)	Perizia tecnica giurata sulla destinazione urbanistica (eventuale interclusione lotto, contributo concessorio)
(S 10.1.70)	Domanda per rilascio certificato stato lavori e validità Permesso di Costruire
(S 10.1.80)	Autocertificazione di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie
(S 10.1.81)	Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 25, comma 3, lett. d)
(S 10.1.90)	Domanda per rilascio parere igienico-sanitario
(S 10.1.100)	Domanda per rilascio certificato di esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
(S 10.1.110)	Domanda per rilascio del parere sul sistema di approvvigionamento idrico-fognario
(S 10.1.120)	Domanda per rilascio del "nulla osta" per immobili sottoposti a vincolo artistico-storico-monumentale
(S 10.1.130)	Domanda per rilascio del "nulla osta" per immobili sottoposti a vincolo archeologico
(S 10.1.140)	Domanda per rilascio dell'autorizzazione regionale per immobili sottoposti a vincolo paesistico
(S 10.1.150)	Domanda per la liquidazione del vincolo di uso civico

- (S 10.1.160) Domanda per il rilascio del "nulla osta" per interventi su immobili sottoposti a destinazione pubblica
- (S 10.1.170) Domanda per il rilascio del "nulla osta" A.N.A.S. per interventi su immobili sottoposti a vincolo di rispetto della viabilità principale
- (S 10.1.180) Domanda per il rilascio del "nulla osta" R.F.I. per interventi su immobili sottoposti a vincolo ferroviario
- (S 10.1.190) Domanda per il rilascio del "nulla osta" ENEL per interventi su immobili sottoposti a vincolo elettrodotti
- (S 10.1.200) Richiesta del certificato di destinazione urbanistica
- (S 10.1.210) Richiesta del certificato di agibilità
- (S 10.1.220) Dichiarazione asseverata per certificato di agibilità
- (S 10.1.230) Denuncia stato di pericolo per stabili privati
- (S 10.1.240) Certificato di cessato pericolo per stabili privati

10.2 ATTI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

- (S 10.2.10) Verbale di validazione del progetto
- (S 10.2.20) Attestazione di fattibilità dell'intervento
- (S 10.2.30) Verbale di accertamento
- (S 10.2.40) Avviso di consegna dei lavori
- (S 10.2.50) Verbale di consegna dei lavori
- (S 10.2.60) Verbale di consegna parziale dei lavori n. 1
- (S 10.2.70) Verbale di consegna parziale dei lavori n. 2
- (S 10.2.80) Verbale di consegna parziale dei lavori n. 3
- (S 10.2.90) Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge
- (S 10.2.100) Verbale di sospensione dei lavori del Direttore dei lavori
- (S 10.2.110) Verbale di sospensione parziale dei lavori
- (S 10.2.120) Verbale di ripresa dei lavori
- (S 10.2.130) Ordine di servizio
- (S 10.2.140) Avviso di sopralluogo per ultimazione dei lavori
- (S 10.2.150) Certificato di ultimazione dei lavori
- (S 10.2.160) Certificato di ultimazione dei lavori con le riserve di legge
- (S 10.2.170) Invito per la firma dello stato finale
- (S 10.2.180) Elenco degli atti di contabilità finale
- (S 10.2.190) Certificato liberatorio per gli adempimenti contributivi ed assicurativi
- (S 10.2.200) Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti
- (S 10.2.210) Verbale di urgenza
- (S 10.2.220) Verbale di somma urgenza
- (S 10.2.230) Verbale di concordamento nuovi prezzi
- (S 10.2.240) Schema atto di sottomissione

REGOLARE ESECUZIONE

- (S 10.2.260) Avviso visita di controllo
- (S 10.2.270) Verbale visita di controllo (opere regolarmente eseguite)
- (S 10.2.280) Verbale visita di controllo (opere compromesse da difetti di costruzione)
- (S 10.2.290) Avviso di sopralluogo

- (S 10.2.300) Processo verbale di constatazione
 (S 10.2.310) Invito per firma certificato di regolare esecuzione
 (S 10.2.320) Relazione sul conto finale e regolare esecuzione

DANNI DI FORZA MAGGIORE

- (S 10.2.330) Avviso di sopralluogo
 (S 10.2.340) Verbale di accertamento danni (di forza maggiore)
 (S 10.2.350) Verbale di accertamento danni
 (per colpa dell'appaltatore)

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

- (S 10.2.360) Avviso di presa in consegna anticipata dei lavori
 (S 10.2.370) Liberatoria dell'appaltatore all'occupazione
 anticipata dell'immobile
 (S 10.2.380) Verbale di presa in consegna anticipata
 (S 10.2.390) Stato di consistenza

ORDINATIVO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

- (S 10.2.400) Ordinativo lavori
 (S 10.2.410) Atto di liquidazione
 (S 10.2.420) Atto di liquidazione (prezzi non accettati dall'impresa)

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE RITARDO

- (S 10.2.430) Ordine di servizio
 (S 10.2.440) Avviso di sopralluogo
 (S 10.2.450) Processo verbale di constatazione
 (S 10.2.460) Grave ritardo nell'esecuzione dei lavori
 (S 10.2.470) Comunicazione alla Committente - rescissione contrattuale
 per grave ritardo
 (S 10.2.480) Avviso all'appaltatore di risoluzione del contratto
 (S 10.2.490) Stato di consistenza dei lavori e inventario dei materiali,
 delle opere provvisorie e degli impianti presi in consegna
 (S 10.2.500) Comunicazione all'appaltatore

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO

- (S 10.2.510) Relazione particolareggiata del Direttore dei lavori
 (S 10.2.520) Comunicazione al Direttore dei lavori grave irregolarità
 e grave inadempimento
 (S 10.2.530) Avviso di contestazione
 (S 10.2.540) Comunicazione al Committente grave irregolarità
 e grave inadempimento
 (S 10.2.550) Avviso all'appaltatore di risoluzione del contratto
 (S 10.2.560) Rescissione contrattuale per grave irregolarità
 e grave inadempimento
 (S 10.2.570) Stato di consistenza dei lavori e inventario dei materiali,
 delle opere provvisorie e degli impianti presi in consegna

10.3 ATTI DEL COLLAUDATORE (MODULISTICA TIPICA)

(S 10.3.10)	Attribuzione dell'incarico di collaudatore in corso d'opera
(S 10.3.20)	Avviso di visita di collaudo (inviato dal collaudatore)
(S 10.3.30)	Avviso di visita di collaudo (inviato dal Responsabile del progetto per il Committente)
(S 10.3.40)	Verbale di visita di controllo (opere regolarmente eseguite)
(S 10.3.50)	Verbale di visita di controllo (opere compromesse da difetti di costruzione)
(S 10.3.60)	Invito per firma del certificato di collaudo
(S 10.3.70)	Verbale di visita di collaudo - Relazione di collaudo - Certificato di collaudo
(S 10.3.80)	Verbale di accertamento danni (di forza maggiore)

10.4 CONTRATTI TIPICI

(S 10.4.10)	All.1 - Convenzione di incarico per prestazioni d'opera intellettuale
(S 10.4.20)	All.1-bis - Convenzione d'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo/funzionale e per il collaudo statico delle strutture
(S 10.4.30)	All.2 - Contratto d'appalto a misura
(S 10.4.31)	All.2 - Contratto d'appalto a corpo

10.5 ATTI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

(S 10.5.10)	Verifica applicabilità del Titolo IV del D.Lgs. 81/08
(S 10.5.20)	Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali
(S 10.5.30)	Schema di piano di sicurezza e di coordinamento
(S 10.5.40)	Trasmissione piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
(S 10.5.50)	Richiesta documentazione alle imprese (da parte del Responsabile lavori)
(S 10.5.60)	Dichiarazioni delle imprese
(S 10.5.70)	Notifica preliminare
(S 10.5.80)	Trasmissione notifica preliminare
(S 10.5.90)	Richiesta documentazione alle imprese (da parte del Coordinatore per l'esecuzione) <i>(Da collegare alla richiesta di cui al modulo S 10.5.50)</i>
(S 10.5.100)	Trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(S 10.5.110)	Proposta di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento
(S 10.5.120)	Trasmissione aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento
(S 10.5.130)	Nomina direttore di cantiere
(S 10.5.140)	Designazione del responsabile delle misure antincendio
(S 10.5.150)	Designazione del responsabile del primo soccorso
(S 10.5.160)	Verbale di visita per coordinamento e controllo in cantiere
(S 10.5.170)	Verbale di coordinamento
(S 10.5.180)	Convocazione riunione di coordinamento per la sicurezza
(S 10.5.190)	Verbale riunione di coordinamento per la sicurezza
(S 10.5.200)	Comunicazione inadempienza
(S 10.5.210)	Ordine di sospensione lavori
(S 10.5.220)	Provvedimento di revoca della sospensione dei lavori

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

11. NORMATIVA

11.1 EDILIZIA E PAESAGGIO

- **LEGGE 7 luglio 2009, n. 88** - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (Art. 11).
- **D.M. 26 giugno 2009** - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
- **D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59** - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
- **D.LGS. 29 dicembre 2006 n. 311** - Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
- **D.LGS. 19 agosto 2005 n. 192** - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
- **D.LGS. 22 gennaio 2004 n. 42** - Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380** - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- **D.LGS. 11 maggio 1999 n. 152** (ha sostituito L. 319/1976) - Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
- **D.P.C.M. 5 dicembre 1997** - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. **Abrogato dall'art. 11 della Legge 7 luglio 2009, n. 88, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2008)".**
- **LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447** - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- **D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425** - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto. **Abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 380/01 e sostituito dagli articoli da 24 a 26 dello stesso D.P.R.**
- **LEGGE 6 dicembre 1991 n. 394** - Legge quadro sulle aree protette.
- **D.M. 14 giugno 1989 n. 236** - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
- **LEGGE 18 maggio 1989 n. 183** - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
- **LEGGE 8 agosto 1985 n. 431** ha convertito il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

- **LEGGE 28 febbraio 1985 n. 47** - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico – edilizia sanzioni amministrative e penali.
- **LEGGE 5 agosto 1978 n. 457** - Norme per l'edilizia residenziale.
- **LEGGE 27 gennaio 1977 n. 10** - Norme in materia di edificabilità dei suoli.
- **D.M. 5 luglio 1975** - Modificazioni alle istituzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.
- **LEGGE 27 maggio 1975 n. 166** - Norme per interventi straordinari di emergenza dell'attività edilizia.
- **LEGGE 22 ottobre 1971 n. 865** - Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
- **D.M. 2 aprile 1968 n. 1444** - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.
- **LEGGE 6 agosto 1967 n. 765** - Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
- **LEGGE 17 agosto 1942 n. 1150** - Legge Urbanistica.
- **LEGGE 1 giugno 1939 n. 1089** - Tutela delle cose d'interesse artistico o storico.
- **LEGGE 15 maggio 1939 n. 1497** - Protezione bellezze naturali.
- **D.M. 14 settembre 2005** - Norme Tecniche per le Costruzioni.
- **D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425** - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 380/01 e sostituito dagli articoli da 24 a 26 dello stesso D.P.R.
- **LEGGE 24 dicembre 1993 n. 537** - Interventi correttivi di finanza pubblica ecologia.
- **D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412** - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.
- **LEGGE 9 gennaio 1991 n. 10** - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- **LEGGE 5 marzo 1990 n. 46** - Sicurezza impianti.
- **LEGGE 30 aprile 1976 n. 373** - Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.
- **LEGGE 5 novembre 1971 n. 1086** - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

11.3 DIRITTO D'AUTORE

- **Art. 2575-2578 codice civile** - Regolano il diritto d'autore.
- **LEGGE 18 agosto 2000 n. 248** - Nuove norme di tutela del diritto d'autore.
- **D.LGS. 6 maggio 1999 n. 169** - Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle Banche dati.
- **Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.**
- **D.LGS. 16 novembre 1994 n. 685** - Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di prestito a taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.
- **D.P.C.M. 3 gennaio 1994, n. 244** - Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaborare.
- **D.LGS. 29 dicembre 1992 n. 518** - Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaborare.
- **LEGGE 22 aprile 1941 n. 633** - Protezione del diritto d'autore di altri diritti connessi al suo esercizio.
- **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all'in-
terno degli edifici.
- **D.M. 14 gennaio 2008** - Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni.

11.4 PRIVACY

- **D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196** - protezione dati personali.

11.5 SICUREZZA

- **D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Modificato da:
 - **D.L. 3 giugno 2008 n. 97** - Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, che ha disposto (con l'art. 4) la modifica degli artt. 18, 41 e 306.
 - **D.L. 25 giugno 2008 n. 112** - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha disposto (con gli artt. 39 e 41) la modifica degli artt. 14 e 55.
 - **D.L. 30 dicembre 2008 n. 207** - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, che ha disposto (con l'art. 32) la modifica degli artt. 3, 18, 41 e 306.
 - **LEGGE 18 giugno 2009 n. 69** - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che ha disposto con l'art. 29 la modifica dell'art. 3.
 - **D.LGS. 3 agosto 2009 n. 106** - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **LEGGE 3 agosto 2007 n. 123** - Misure in tema di tutela di salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- **D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222** - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
- **D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462** - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi.
- **D.M. 8 gennaio 2001 n. 2** - Art. 9.1 del D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 528/99 - Redazione del piano operativo - Obblighi responsabilità e sanzioni - Quesito.
- **LEGGE 7 novembre 2000 n. 327** - Valutazione dei costi della sicurezza (abrogata con Decreto Legislativo n. 163 del 2006).
- **D.M. 16 giugno 2000 n. 40** - Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza. Art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Circolare 20 dicembre 1999 n. 559** - Decreto 23 settembre 1999 "Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" - Circolare esplicativa.
- **D.M. 30 luglio 1998 n. 103** - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, art. 184 – applicabilità a lavori in altezza effettuati con l'utilizzo di castelli di lavoro. – Parere.
- **D.M. 8 luglio 1998 n. 16** - Decreto interministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti.
- **D.M. 9 aprile 1998 n. 50** - Carrelli semoventi per movimentazione. Applicabilità degli artt. 182 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1995. Requisiti dei dispositivi di protezione.
- **D.M. 5 marzo 1998 n. 30** - Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94.
- **I.S.P.E.S.L. 16 luglio 1997 n. 71** - Disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, art. 11, terzo comma, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L. - Circolare 25 giugno 1997, n. 162054.
- **D.M. 25 giugno 1997 n. 162045** - Disposizioni applicative del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, art. 11 comma terzo, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici delle A.S.L.
- **D.M. 30 maggio 1997 n. 73** - Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94.
- **D.M. 26 maggio 1997 n. 600524** - Chiarimenti legislativi relativi al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

- **D.M. 6 maggio 1997 n. 66** - Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645: Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- **D.M. 18 marzo 1997 n. 41** - Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione.
- **D.M. 5 marzo 1997 n. 28** - Direttive applicative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
- **D.LGS. 14 agosto 1996 n. 494** - Sicurezza nei cantieri mobili.
- **D.LGS. 14 agosto 1996 n. 493** - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- **D.M. 20 dicembre 1996 n. 172** - Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs. 10 marzo 1996, n. 242.
- **D.M. 17 dicembre 1996 n. 3** - Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- **D.M. 19 novembre 1996 n. 154** - Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 10 marzo 1996, n. 242.
- **D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459** - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE E 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla macchine.
- **D.M. 27 giugno 1996 n. 89** - Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs. 10 marzo 1996, n. 242.
- **D.M. 29 agosto 1995 n. P. 1564/4146** - D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendio. Chiarimenti.
- **D.M. 7 agosto 1995 n. 102** - Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.
- **D.LGS. 19 settembre 1994 n. 626** - Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
- **LEGGE 30 dicembre 1991 n. 428** - Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche ai fini della sicurezza di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature.
- **D.LGS. 15 agosto 1991 n. 277** - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
- **D.M. 20 gennaio 1982 n. 13** - Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontati.
- **LEGGE 1 marzo 1968 n. 186** - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici.
- **D.M. 5 luglio 1960 n. 800-I** - Prevenzione infortuni - Verifiche e controlli.
- **D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164** - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
- **D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547** - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

11.6 COLLAUDO

- **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380** - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- **D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447** - Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59, e s.m.i.

- **D.M. 9 gennaio 1996** - Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.
 - **D.M. 4 maggio 1990** - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali.
 - **D.M. 11 marzo 1988** - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
 - **D.M. 3 dicembre 1987** - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.
 - **D.M. 20 novembre 1987** - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.
 - **LEGGE 2 febbraio 1974 n. 64** - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
 - **LEGGE 5 novembre 1971 n. 1086** - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- ### 11.7 PREVENZIONE INCENDI (Decreti, Leggi)
- **D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro adeguato e integrato dalle disposizioni correttive del D.Lgs. 106/2009.
 - **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37** - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
 - **D.M. 26 ottobre 2007, n. 238** - Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.
 - **D.M. 25 ottobre 2007** - Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio."
 - **D.M. 22 ottobre 2007** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.
 - **D.M. 17 luglio 2007** - Approccio ingegneristico - Composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
 - **D.M. 18 maggio 2007** - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
 - **D.M. 9 maggio 2007** - Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
 - **D.M. 3 aprile 2007** - Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
 - **D.M. 9 marzo 2007** - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 - **D.M. 5 marzo 2007** - Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21/04/93 n.246, individuazione prodotti e relativi metodi di controllo della conformità di "Sistemi fissi estinzione incendi - Sistemi a polvere".
 - **D.M. 5 marzo 2007** - Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21/04/93 n.246, individuazione prodotti e relativi metodi di controllo della conformità per gli "Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO₂".
 - **D.M. 5 marzo 2007** - Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21/04/93 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Accessori per serramenti".
 - **D.M. 5 marzo 2007** - Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21/04/93 n. 246, individuazione prodotti e metodi di controllo della conformità per "Sistemi fissi estinzione incendi - Componenti impianti estinzione a gas".
 - **D.M. 5 marzo 2007** - Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21/04/93

n. 246, individuazione prodotti e relativi metodi di controllo della conformità dei "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio".

- **D.M. 5 marzo 2007** - Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con D.P.R. 21/04/93 n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Sistemi per il controllo di fumo e calore".
- **D.M. 5 marzo 2007** - Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21/04/93 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle "Installazioni fisse antincendio".
- **D.M. 5 marzo 2007** - Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n.89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21/04/93 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Isolanti termici per edilizia".
- **D.M. 5 marzo 2007** - Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n.89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21/04/93 n.246, individuazione prodotti e relativi metodi di controllo della conformità dei "Sistemi fissi estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni".
- **D.M. 16 febbraio 2007** - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
- **D.M. 1 settembre 2006** - Proroga del termine contenuto all'articolo 15, comma 1, del decreto del M.I. 6 giugno 2005, riguardante "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
- **D.M. 31 agosto 2006** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
- **D.M. 15 maggio 2006** - Elenco riepilogativo di norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE, relativa ai prodotti da costruzione.
- **D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214** - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.
- **D.LGS. 8 marzo 2006 n. 139** - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- **D.M. 22 febbraio 2006** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
- **D.M. 27 gennaio 2006** - Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.
- **D.M. 29 dicembre 2005** - Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
- **D.LGS. 21 settembre 2005, n. 238** - Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- **D.M. 15 settembre 2005** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
- **D.M. 5 luglio 2005** - Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 mc.
- **D.M. 6 giugno 2005** - Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
- **D.M. 28 aprile 2005** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
- **D.M. 27 aprile 2005** - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui alla Legge 7 dicembre 1984 n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.
- **D.M. 15 marzo 2005** - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

- **D.M. 10 marzo 2005** - Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della "sicurezza in caso d'incendio".
- **D.M. 17 gennaio 2005** - Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.
- **D.M. 7 gennaio 2005** - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.
- **D.M. 1 dicembre 2004 n. 329** - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
- **D.M. 3 novembre 2004** - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
- **D.M. 21 giugno 2004** - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura.
- **D.P.R. 10 giugno 2004 n. 200** - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.
- **D.M. 14 maggio 2004** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc.
- **D.M. 26 marzo 2004** - Ministero delle Attività Produttive - Pubblicazione del 20° gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza adottate ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.
- **D.M. 6 ottobre 2003** - Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.
- **D.M. 12 settembre 2003** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.
- **D.M. 9 maggio 2003, n. 156** - Ministero delle Attività Produttive - Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
- **D.M. 31 marzo 2003** - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
- **D.M. 29 novembre 2002** - Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
- **D.M. 22 novembre 2002** - Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto.
- **D.P.R. 6 novembre 2002 n. 293** - Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo.
- **D.M. 21 ottobre 2002** - Abrogazione di procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori da incendio.
- **D.M. 16 ottobre 2002** - Depositi di GPL in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg. Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994.
- **D.M. 30 settembre 2002** - Ministero delle Attività Produttive - Secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23/03/1998 n. 126, concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- **D.M. 18 settembre 2002** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
- **D.M. 28 giugno 2002** - Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

- **D.M. 28 maggio 2002** - Rettifica del decreto ministeriale 3 settembre 2001, concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
- **D.M. 24 maggio 2002** e successiva rettifica dell'allegato con D.M. 28 giugno 2002 - Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
- **D.M. 21 dicembre 2001** - Aggiornamento delle tariffe dovute per l'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- **D.M. 20 dicembre 2001** - Disposizioni relative alle modalità di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore.
- **D.M. 31 ottobre 2001** - Ministero dell'Interno - Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di GPL in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
- **D.M. 17 ottobre 2001** - Corso antincendio di base ed avanzato.
- **D.M. 3 settembre 2001** - Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
- **D.M. 23 luglio 2001** - Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi.
- **D.M. 19 marzo 2001** - Ministero dell'Interno - Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante.
- **D.M. 6 marzo 2001** - Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche.
- **D.M. 28 febbraio 2000** - Utilizzazioni di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
- **D.M. 16 novembre 1999** - Modificazione al decreto ministeriale 12 aprile 1996 recante: "Approvazione della regolamentazione tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi."
- **D.M. 8 settembre 1999** - Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- **D.M. 17 maggio 1999** - Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
- **D.M. 7 aprile 1999** - Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere.
- **D.M. 30 gennaio 1999** - Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998, recante la disciplina per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato (G.U. 24 febbraio 1999, n. 45, suppl. ord.).
- **D.M. 27 gennaio 1999** - Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione.
- **D.M. 4 maggio 1998** - Ministero dell'Interno - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
- **D.M. 30 aprile 1998** - Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983".
- **D.M. 10 marzo 1998** - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- **D.M. 16 febbraio 1998** - Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura".
- **D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37** - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- **D.M. 19 febbraio 1997** - Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1996 concernente: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".
- **D.M. 19 febbraio 1997** - Modificazioni al decreto ministeriale 13 novembre 1995, recante norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione.
- **D.M. 17 febbraio 1997** - Differimento del termine previsto dal 1° comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura". (G.U. 8 aprile 1997, n. 81, suppl. ord.)
- **D.M. 19 agosto 1996** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- **D.M. 12 aprile 1996** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
- **D.M. 22 febbraio 1996 n. 261** - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattamento.
- **D.M. 27 dicembre 1995** - Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del D.M. 14 dicembre 1993 concernente: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri 21 elementi di chiusura".
- **D.M. 13 novembre 1995** - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione.
- **D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418** - Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
- **D.M. 18 maggio 1995** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.
- **D.M. 4 gennaio 1995** - Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura".
- **D.M. 9 aprile 1994** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere.
- **D.M. 23 dicembre 1993** - Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione e all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **D.M. 14 dicembre 1993** - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.
- **D.M. 8 giugno 1993 n. 154** - Norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione.
- **D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246** - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.
- **D.M. 15 ottobre 1992** - Modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1984, concernente norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
- **D.M. 26 agosto 1992** - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
- **D.M. 20 maggio 1992 n. 569** - Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, galleria, esposizioni e mostre.
- **D.M. 6 marzo 1992** - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.
- **D.M. 6 marzo 1992** - Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio.
- **D.M. 21 dicembre 1991** - Integrazioni al D.M. 24/11/1984 recante: "Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", regolamentazione operazioni carico e scarico gas.
- **D.M. 17 dicembre 1991** - Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1983, concernente: "Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, dall'esame degli ispettori regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577" e al successivo decreto ministeriale 9 luglio 1988.

- **D.M. 5 agosto 1991** - Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.
- **D.M. 12 novembre 1990** - Sostituzione del D.M. 16/01/1987 concernente estintori portatili, e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del D.M. 7/11/1985, e D.M. 14/01/1988, recante modificazioni al D.M. 20/12/1982, e successive modificazioni.
- **D.M. 27 novembre 1989 n. 296** - Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984.
- **D.P.C.M. 31 marzo 1989** - Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17/05/1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinare attività industriali.
- **D.M. 9 febbraio 1989** - Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione a servizio delle serre.
- **D.M. 11 gennaio 1988** - Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane.
- **D.M. 15 luglio 1987** - Proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'Interno".
- **D.M. 17 giugno 1987 n. 280** - Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1984 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi.
- **D.M. 27 maggio 1987 n. 239** - Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
- **D.M. 16 maggio 1987 n. 246** - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
- **D.M. 16 gennaio 1987** - Integrazione norme procedurali e commercializzazione estintori portatili.
- **D.M. 30 ottobre 1986** - Modificazione al D.M. 27 marzo 1985 recante modifiche al D.M. 16 febbraio 1982 contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi.
- **D.M. 16 maggio 1986** - Ministero dell'Interno - Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
- **D.M. 3 maggio 1986** - Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per autorizzazione e iscrizione dei dottori agronomi, forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.
- **D.M. 6 marzo 1986** - Ministero dell'Interno - Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
- **D.M. 1 febbraio 1986** - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.
- **D.M. 27 marzo 1985** - Modificazioni al D.M. 16 febbraio 1982, contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi, soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi.
- **D.M. 26 marzo 1985** - Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
- **D.M. 25 marzo 1985** - Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
- **D.M. 8 marzo 1985** - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
- **D.M. 4 febbraio 1985** - Norme transitorie sull'uso di materiali classificati per la reazione al fuoco in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 26/06/1984. Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
- **D.M. 14 gennaio 1985** - Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione a fuoco o (zero) prevista dall'allegato A1.1 al D.M. 26/06/1984: "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi".

- **Legge 7 dicembre 1984 n. 818** - Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della Legge 4 marzo 1982 n. 66 e Norme integrative dell'ordinamento del C.N.VV.FF.
- **D.M. 28 agosto 1984** - Modificazioni al D.M. 6 luglio 1983 concernente le norme sul comportamento del fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi, altri locali di spettacolo in genere.
- **D.M. 2 agosto 1984** - Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incendi rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983.
- **D.M. 26 giugno 1984** - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
- **D.P.R. 10 aprile 1984 n. 210** - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- **D.M. 31 marzo 1984** - Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.
- **D.M. 30 novembre 1983** - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
- **D.M. 16 novembre 1983** - Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli Ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.
- **D.M. 6 luglio 1983** - Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.
- **D.M. 20 dicembre 1982** - Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti alla approvazione del tipo da parte del Ministero dell'Interno.
- **D.M. 20 ottobre 1982** - Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'Interno.
- **D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577** - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
- **D.P.R. 8 giugno 1982 n. 524** - Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.
- **D.M. 16 febbraio 1982** - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
- **D.P.R. 31 luglio 1980 n. 619** - Istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge 23/12/1978, n. 833).
- **LEGGE 18 luglio 1980 n. 406** - Norme sull'attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.
- **LEGGE 27 maggio 1975 n. 176** - Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte.
- **LEGGE 6 dicembre 1971 n. 1083** - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
- **D.M. 27 settembre 1965 n. 1973** - Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
- **LEGGE 26 luglio 1965 n. 966** - Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.
- **D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497** - Regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
- **D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689** - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco.
- **R.D. 7 novembre 1942 n. 1564** - Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.
- **LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1570** - Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

11.8 PREVENZIONE INCENDI (Circolari, Lettere Circolari, Ordinanze)

- Lettera-circolare prot. n. P1334/4101 sott. 120 del 13 novembre 2007 Legge 818 - Professionisti abilitati di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Sintesi delle disposizioni in vigore e relativi chiarimenti
- Lettera-circolare prot. n. P1169/4106 sott. 40/A del 4 ottobre 2007 - Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi - Attuazione del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 - Indirizzi applicativi.
- Lettera-circolare prot. n. P902/4122 sott. 55 del 20 luglio 2007 - D.M. 9 marzo 2007 "Criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco". Chiarimenti al punto 5 dell'allegato.
- Lettera-circolare prot. n. 4921 del 17 luglio 2007 - Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - D.M. 9 maggio 2007 - Primi indirizzi applicativi.
- Circolare n. 7 MI.SA. prot. n. P729/4139 sott. 6/II.R.6 del 6 giugno 2007 - Art. 12 D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. - Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Chiarimenti.
- Lettera-circolare prot. n. P721/4106/1 sott. 38 del 5 giugno 2007 - Distributori stradali di GPL per automazione - Decreto Ministeriale 3 aprile 2007 - Primi indirizzi applicativi.
- Lettera-circolare prot. n. P707/4188 sott. 4 del 30 maggio 2007 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. Revisione della vigente normativa di prevenzione incendi.
- Lettera-circolare prot. n. P522/4113 sott. 87 del 20 aprile 2007 - Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento.
- Lettera-circolare prot. n. DCPST/A4/RS/1000 del 26 marzo 2007 - Attività a rischio di incidente rilevante. Dati identificativi e responsabilità del gestore e dell'estensore del rapporto di sicurezza.
- Circolare n. 11411 del 27 febbraio 2007 - Utilizzazione di raccordi a pressione in reti di adduzione di gas negli edifici civili.
- Lettera-circolare prot. n. P202/4101 sott. 72/E del 16 febbraio 2007 - Procedimenti di prevenzione incendi - Indirizzi sul corretto espletamento dei servizi.
- Lettera-circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006 - D.P.R. 12/04/2006, n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc - Chiarimenti.
- Lettera-circolare prot. n. P1033/4106 sott. 55/B del 9 ottobre 2006 - Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. articolo 5 - Obblighi di sicurezza.
- Lettera-circolare prot. n. DCPST n. 6651 del 22 agosto 2006 - Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d'incendio. Nota informativa sulle direttive 90/396/CEE "Gas", 94/9/CE "ATEX", 97/23/CE "PED", 98/37/CE e 2006/42/CE "Macchine", 95/16/CE "Ascensori". Indicazioni applicative.
- Lettera-circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006 - La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presente persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list).
- Lettera-circolare prot. n. DCPST n. 5714 del 4 luglio 2006 - Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d'incendio. Nota informativa sulla direttiva 89/106/CE "Prodotti da costruzione". Indicazioni applicative.
- Lettera-circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006 - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.
- Lettera-circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/A del 19 giugno 2006 - D.M. 22 febbraio 2006 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici", chiarimenti ed indirizzi applicativi.
- Lettera-circolare prot. n. P572/4106 sott. 55/B del 17 maggio 2006 - Attuazione degli articoli 8 e 13 del D.Lgs. 128/2006. Chiarimenti sugli aspetti procedurali di prevenzione incendi.
- Lettera-circolare prot. n. P497/4106 sott. 40/A del 2 maggio 2006 - Decreto Legislativo 22 febbraio 2006.

- **Lettera-circolare prot. n. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006** - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio comprendenti depositi e/o rivendite di oli lubrificanti e simili per capacità superiore ad 1 mc.
- **Lettera-circolare prot. n. P194/4101 sott. 135/A del 20 febbraio 2006** - D.M. 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12/01/1998, n. 37. – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.
- **Circolare n. 31 MI.SA. prot. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 20 dicembre 2005** - D.M. 6 giugno 2005 "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi". Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.
- **Lettera-circolare prot. n. P1252/4106/1 sott. 38 del 10 ottobre 2005** - D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 – Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti.
- **Lettera-circolare prot. n. P1091/4139 sott. 7 del 5 agosto 2005** - D.M. 6 giugno 2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all'adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori.
- **Circolare n. 24 prot. n. DCPST/A2/6198 del 4 agosto 2005** - Decreto M.I. 7/1/2005 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio"; applicazione, chiarimenti e precisazioni per i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.
- **Lettera-circolare prot. n. P1010/4101 sott. 72/C(2)3 del 18 luglio 2005** - Articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuovo art. 10-bis legge 241/90: applicazione ai procedimenti di prevenzione incendi.
- **Circolare n. 18 MI.SA. prot. n. P918/4139 sott. 6/II.R.6.BIS del 27 giugno 2005** - D.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.
- **Circolare n.10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21 aprile 2005** - D.M. 10/03/2005: "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio" - Chiarimenti e primi indirizzi applicativi
- **Circolare n. 9 MI.SA. prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18 aprile 2005** - D.M. 15/03/2005: "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo" – Chiarimenti e indirizzi applicativi.
- **Circolare n. 2117 del 2 marzo 2005** - Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE.
- **Lettera-circolare prot. n. DCPST/A6/1440/1531 del 22 febbraio 2005** - Elenco degli estintori carrellati d'incendio omologati ai sensi del D.M. 06/03/1992.
- **Lettera-circolare prot. n. DCPST/A6/1439/1531 del 22 febbraio 2005** - Apparecchi estintori portatili d'incendio approvati ai sensi del D.M. 20/12/1982.
- **Nota ministeriale prot. n. P227/4101 sott. 72/C.1(21)4 del 22 febbraio 2005** - Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi – Trasmissione per via informatica.
- **Nota ministeriale prot. n. P19/4101 sott. 135/A del 10 gennaio 2005** - Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative in materia di prevenzione incendi.
- **Lettera-circolare prot. n. 10493 del 14 dicembre 2004** - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio.
- **Nota ministeriale prot. n. P1664/4101 sott. 72C.1(21) 4 del 12 ottobre 2004** - Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.
- **Lettera-circolare prot. n. P1363/4106 sott. 40/A del 24 agosto 2004** - D.M. 14 maggio 2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc" - Chiarimenti al punto 9 "Reinzione" dell'allegato.

- **Lettera-circolare prot. n. P1362/4122 sott. 67 del 24 agosto 2004** - D.M. 16 maggio 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" - Chiarimenti al punto 8 - Norme transitorie.
- **Lettera-circolare prot. n. P1212/4106 sott. 40/A del 22 luglio 2004** - D.M. 14/05/2004 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc" - Primi chiarimenti ed indirizzi applicativi.
- **Lettera-circolare prot. n. P1122/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 2004** - D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti su norme di esercizio e modalità di installazione dei serbatoi fissi.
- **Circolare n. 7 prot. n. DCPST/A5/1968/OM/9003 del 18 giugno 2004** - DD.MM. 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001 - Omologazione di mobili fissati, e non, agli elementi strutturali, realizzati con più materiali omogenei.
- **Lettera-circolare prot. n. P896/4101/1 sott. 1 del 6 maggio 2004** - Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994" - Chiarimenti.
- **Lettera-circolare prot. n. P749/4101 sott. 106/21 del 14 aprile 2004** - Norme per la sicurezza degli impianti - Articolo 1, lettera g) legge n. 46/90 (impianti di protezione antincendio).
- **Lettera-circolare prot. n. P559/4101 sott. 72/E.6 del 22 marzo 2004** - Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi.
- **Lettera-circolare prot. n. P298/4101 sott. 72/C1(21)4 del 17 febbraio 2004** - Lettera-circolare prot. n. P1437/4101 del 25 novembre 2003 - Scadenziario informatico dei certificati di prevenzione incendi - Indagine conoscitiva.
- **Lettera-circolare prot. n. DCPST/A4/RS/401 del 17 febbraio 2004** - Depositi di metanolo ed etanolo - Chiarimenti.
- **Lettera-circolare 16 gennaio 2004** - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Area Protezione Passiva - Controsoffitti per strutture resistenti al fuoco.
- **Lettera-circolare prot. n. DCPST/A5/283/FR del 16 gennaio 2004** - Controsoffitti per strutture resistenti al fuoco - Chiarimenti sull'impiego di controsoffitti certificati ai sensi della circolare MI.SA. del 14 settembre 1961 n. 91.
- **Lettera-circolare prot. n. P26/4101 sott. 72/C1(21).2 del 12 gennaio 2004** - Note ministeriali inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi.
- **Lettera-circolare prot. n. P1596/4106 sott. 40/A del 23 dicembre 2003** - Depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc.
- **Lettera-circolare prot. n. P1545/4106/1 sott. 38 del giorno 11 dicembre 2003** - Pubblicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.
- **Lettera-circolare prot. n. P1438/4101 sott. 72/C.1(11) del 25 novembre 2003** - Attività di documentazione e statistica inerente la prevenzione incendi.
- **Lettera-circolare prot. n. P1437/4101 sott. 72/C.1(21) del 25 novembre 2003** - Scadenziario informatico dei certificati di prevenzione incendi.
- **Circolare n. 22 prot. n. DCPST/A5/5366/RE/9003 del 24 novembre 2003** - DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di coprietto e coperte ai fini della reazione al fuoco.
- **Lettera-circolare prot. n. P1172/4101 sott. 72/C.1(17) del 9 ottobre 2003** - Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore secondo le norme EN 54/7 ed EN54/5 come componenti di impianti di rivelazione di incendio.
- **Lettera-circolare prot. n. P834/4122 sott. 46 Bis dell'8 luglio 2003** - D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2, comma 2 dell'allegato - Installazione di gruppi frigoriferi.
- **Circolare n. 12 dell'8 luglio 2003** - Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 31 del 31 agosto 1978 "Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice".
- **Circolare n. 12 prot. n. P833/4188 sott. 4 dell'8 luglio 2003** - Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 31 MI.SA. (78) 11 del 31 agosto 1978 recante "Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o macchina operatrice".

- **Lettera-circolare prot. n. DCPST/A5/5381/RF/01140001 del 2 luglio 2003** - Sipari di sicurezza dei teatri: procedure per il rilascio del benessere alla singola installazione.
- **Nota circolare prot. n. P810/4101 sott. 72/C.1(21)4 del 2 luglio 2003** - Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.
- **Circolare n.11 del 20 giugno 2003** - Influenza della direttiva 97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione, nelle procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori d'incendio ed al rinnovo.
- **Lettera-circolare n. P425/4106 sott. 40/A del 27 marzo 2003** - Rispondenza ai requisiti di prodotto dei dispositivi di sicurezza dei serbatoi di GPL costituenti depositi di capacità fino a 5 mc - Chiarimenti ai fini della sicurezza antincendio.
- **Lettera-circolare n. P262/4109 sott. 37/B.1 del 27 marzo 2003** - D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 - chiarimenti.
- **Lettera-circolare n. P339/4108 sott. 28 del 12 marzo 2003** - D.M. 22 novembre 2002 - Parcheggio autoveicoli alimentati a GPL.
- **Lettera-circolare n. P324/4147 sott. 12 del 7 marzo 2003** - Impianti di verniciatura utilizzando vernici infiammabili o combustibili - Normativa di prevenzione incendi applicabile.
- **Lettera-circolare n. DCPST/A6/1077/1531 del 10 febbraio 2003** - Apparecchi estintori portatili d'incendio approvati ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982.
- **Lettera-circolare n. DCPST/A6/1076/1531 del 10 febbraio 2003** - Elenco degli Estintori carrellati d'incendio omologati ai sensi del D.M. 6 marzo 1992.
- **Lettera-circolare n. DCPST/A5/881/RF/01140001 del 4 febbraio 2003** - Porte resistenti al fuoco: procedure per il rilascio delle omologazioni.
- **Nota circolare prot. n. P82/4101 sott. 72/C.1(21)4 del 15 gennaio 2003** - Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.
- **Lettera-circolare 26 novembre 2002 n. P1517/4113** - Impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi per auto trazione – Sostituzione di carburanti di categoria A con carburanti di categoria C – Chiarimenti sulle procedure da attuare ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
- **Nota prot. DCPST/A4/310/RS del 18 novembre 2002** - Disposizioni di esercizio per i depositi di GPL – Chiarimenti.
- **Lettera-circolare prot. P1397/4134 sott. 1 del 25 ottobre 2002** - Impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas con densità inferiore a 0,8 Kg/mc aventi potenzialità complessiva maggiore di 35 KW e non superiore a 116 KW.
- **Circolare n. 13 prot. DCPST/A5/360/3113 del 16 ottobre 2002** - DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di divani letto e poltrone letto ai fini della reazione al fuoco.
- **Lettera-circolare prot. n. P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002** - Presidi socio assistenziali a carattere residenziale per anziani.
- **Legge 31 luglio 2002 n. 179 – art. 19** - Disposizioni in materia ambientale. (Art. 19 - Serbatoi interrati).
- **Decisione della commissione del 17 luglio 2002** - Questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- **Telegramma prot. P840/4105 sott. 92B del 12 luglio 2002** - D.M. 24 maggio 2002 e D.M. 28 giugno 2002. Decorrenza termini temporali
- **Lettera-circolare prot. NS 2400/4192 sott. 1 del 10 aprile 2002** - Tutela ambiente. Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Dubbio di legittimità di alcune disposizioni legislative alla luce della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
- **Nota Gabinetto del Ministro N7001/M/ Sett.Sic. e prot. Civ. del 2 aprile 2002** - Norme di sicurezza degli impianti sportivi. (Prot. P333/4139 sott. 6/II R.16).
- **Lettera-circolare prot. n. 1836/4101 del 19 marzo 2002** - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Ispettorato per le Attività e le Normative Speciali di Prevenzione Incendi.
- **Circolare n. 4 prot. n. P244/4122 sott. 54/3C del 1 marzo 2002** - Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
- **Lettera-circolare prot. n. 952/4101 del 20 febbraio 2002** - Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2001 recante "Disposizioni relative alle modalità d'installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore".

- **Lettera-circolare prot. P80/4112 sott. 53 del 23 gennaio 2002** - Annullamento del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 246/1999 recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati – Precisioni sugli impianti di distribuzione stradale di carburante.
- **Circolare n. 39 del 12 gennaio 2001** - Segni grafici da impiegare per la segnalazione dell'ubicazione degli idranti a muro. Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 4/2001.
- **Lettera-circolare prot. n. P1332/4113 sott. 87 del 15 novembre 1999** - Impianti distributori carburanti per autotrazione completamente automatizzati e non presidiati Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi.
- **Circolare 2 giugno 1999** - Ministero dell'Interno - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. Regolamento sullo sportello unico per le attività produttive.
- **Lettera-circolare n. 4115/3 dell'1 giugno 1999** - Estintori portatili d'incendio.
- **Circolare n. 646/4122/1 dell'1 giugno 1999** - Ministero dell'Interno - Legge 11 maggio 1999, n. 140 e D.M. 7 aprile 1999 Proroga dei termini di adeguamento delle attività ricettive turistico alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle misure di prevenzione incendi di cui al D.M. 9 aprile 1994.
- **Lettera-circolare prot. n. P03/4101 sott. 72/E del 5 febbraio 1999** - Art. 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - Istanze di rinnovo del Certificato di prevenzione incendi presentate, in data successiva alla scadenza.
- **Circolare n. 5822/4101 del 12 novembre 1998** - D.M. 26/03/85 – Laboratori autorizzati alla certificazione.
- **Lettera-circolare prot. n. P1434/4101 del 19 ottobre 1998** - Ministero dell'Interno - Articolo 4 del D.P.R. n. 37/1998 - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Chiarimenti.
- **Circolare n. 3260/98/SIAR del 18 agosto 1998** - Ministero dell'Ambiente - Legislazione italiana per la protezione della fascia di ozono. Divieti di uso degli halons e limitazioni dell'impiego degli HCFC nel settore antincendio. Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio 1998.
- **Circolare n. 18 del 3 agosto 1998 MI.SA.** - Ministero dell'Interno - Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.
- **Circolare prot. n. P113/4101 sott. 72/E del 31 luglio 1998** - Ministero dell'Interno - Titolare dell'attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa. Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.
- **Circolare n. 16 dell'8 luglio 1998 MI.SA.** - Ministero dell'Interno - D.L. 10/03/1998 - Chiarimenti.
- **Circolare n. P966/4101 dell'11 giugno 1998** - Ministero dell'Interno - Applicazione del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 in relazione alle nuove procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
- **Lettera-circolare n. prot. P884/4134 del 19 maggio 1998** - Circolare del Ministero dell'Interno n. 73 del 29 luglio 1971 – Chiarimenti inerenti il punto 1.3. Dimensioni.
- **Circolare n. 9 del 5 maggio 1998** - Ministero dell'Interno - Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi.
- **Circolare n. 21/MI.SA. prot. P1977/4139 sott. 6 del 18 dicembre 1997** - Ministero dell'Interno - Utilizzo occasionale di impianti sportivi al chiuso per spettacoli musicali dal vivo.
- **Lettera-circolare n. NS 664/4101 del 22 novembre 1997** - D.M. 14 dicembre 1993 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura" - Estensioni dell'omologazione.
- **Lettera-circolare prot. n. P110/4118 sott. 20/C del 6 febbraio 1997** - D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Quesito.23.
- **Lettera-circolare prot. n. 2234/1421 dell'1 febbraio 1997** - Depositi commerciali di fiammiferi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi.
- **Circolare n. 1 del 23 gennaio 1997 MI.SA.** - Ministero dell'Interno - D.M. 19/08/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

- **Lettera-circolare prot. n. 18/4101 del 2 gennaio 1997** - Impianti antincendio - sostituzione degli Halons.
- **Lettera-circolare prot. n. P2733/4118 sott. 20/C del 23 dicembre 1996** - Ministero dell'Interno - D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Precisazioni.
- **Lettera-circolare prot. n. P2739/4118 sott. 20 del 20 dicembre 1996** - Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 - Articolo 7 - Precisazioni.
- **Lettera-circolare prot. n. P2323/4101 del 6 novembre 1996** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Legge 05/03/1990 n. 46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell'attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
- **Lettera-circolare prot. n. P2244/4122 del 30 ottobre 1996** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - D.M. 26/08/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". - Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.
- **Lettera-circolare prot. n. P1339/4146 dell'11 luglio 1996** - Attività di formazione e informazione connessa con la legge 626/94.
- **Lettera-circolare n. 3063/4115 del 18 giugno 1996** - Applicazione D.I. 26 marzo 1996 - Utilizzo delle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico in estintori portatili e carrellati d'incendio.
- **Lettera-circolare prot. n. P1143/4134 sott. dell'11 giugno 1996** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - D.M. 12/04/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Chiarimenti ed indirizzi applicativi.
- **Circolare n. 4545/4117 del 25 maggio 1996** - Ministero dell'Interno - Servizi di vigilanza resi dal C.N.V.V.F. nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.
- **Circolare n. 6 MI.SA. (96) 6 del 19 febbraio 1996** - Prototipi di autosilo a funzionamento automatizzato. Procedure di approvazione.
- **Lettera-circolare prot. n. 2244/4101 del 7 dicembre 1995** - Ministero dell'Interno - Servizio di prevenzione incendi - Esame dei progetti.
- **Lettera-circolare prot. n. P2215/4122/1 del 29 novembre 1995** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - D.M. 09/04/1994. Criteri per la concessione delle deroghe in via generale al punto 20.4.2.
- **Lettera-circolare n. P1564/4146 del 29 agosto 1995** - Ministero dell'Interno - Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti.
- **Lettera-circolare n. NS/3111-25209 del 20 luglio 1995** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Direttiva 90/396 CEE - Libera circolazione degli apparecchi a gas provvisti di marchio CE.
- **Lettera-circolare n. 1208 del 3 luglio 1995** - Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato - Prevenzione incendi.
- **Lettera-circolare prot. n. P1177/4122/1 sott. 1 del 3 luglio 1995** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - D.M. 09/04/1994 - Piano programmato degli interventi di adeguamento per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti.
- **Circolare n. P554/41122/1 del 28 marzo 1995** - Ministero dell'Interno - Piano programmato di cui al punto 21.2 del D.M. 09/04/1994.
- **Circolare n. 3 del 28 febbraio 1995** - Ministero dell'Interno - D.M. 26 giugno 1984. Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi.
- **Lettera-circolare n. NS3785/4190 del 5 ottobre 1994** - Controlli sui materiali impiegati negli allestimenti di mostre e fiere.
- **Lettera-circolare n. P1724/4134 del 21 luglio 1994** - Impianti a gas inseriti in attività adibite ad uso collettivo di cui al D.M. 16 febbraio 1982 - Misure di Prevenzione Incendi.
- **Lettera-circolare prot. n. P1226/4122/1 del 20 maggio 1994** - Ministero dell'Interno - D.M. 09/04/1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere" - Chiarimenti.
- **Lettera-circolare n. 1212 del 29 aprile 1994** - Ministero dell'Interno - Decreto-Legge 10 marzo 1994, n. 170 concernente "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio

1988, n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali". Chiarimenti interpretativi.

- **Circolare n. 21 del 30 dicembre 1993 MI.SA.** - Installazione di porte resistenti al fuoco, certificate nel periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1989.
- **Lettera-circolare n. 13643/4105 del 2 settembre 1993** - Decreto 8 giugno 1993 - Norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Chiarimenti.
- **Lettera-circolare n. 9734/4101 del 12 giugno 1993** - Certificazioni resistenza al fuoco.
- **Circolare n. 24 del 26 gennaio 1993** - Ministero dell'Interno - Impianti di protezione attiva antincendi.
- **Circolare n. 18 del 21 ottobre 1992 MI.SA.** - Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi.
- **Circolare n. 17 del 5 ottobre 1992 MI.SA.** - Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell'Interno, in applicazione della Norma CNWF/CCI UNI 9723 Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione.
- **Circolare n. 14 del 7 luglio 1992** - Decreto Ministeriale 6 marzo 1992, Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.
- **Lettera-circolare n. 10450/4118 del 15 giugno 1992** - Servizio di Vigilanza antincendio in ambito portuale.
- **Lettera-circolare n. 1322/4134 del 28 gennaio 1992** - Ministero dell'Interno - Disposizioni di prevenzione incendi relative a sistemi di riscaldamento denominati "a moduli a tubi radianti", alimentati a gas, di potenza termica superiore a 34,89 KW (30.000 kcal/h).
- **Lettera-circolare n. 1321/4134 del 28 gennaio 1992** - Ministero dell'Interno - Disposizioni di prevenzione incendi relative a sistemi di riscaldamento denominati "a moduli generatori di aria calda a scambio diretto" alimentati a gas, di potenza termica superiore a 34,89 KW (30.000 kcal/h).
- **Lettera-circolare n. 9790/4118 del 4 dicembre 1991** - Ministero dell'Interno - Servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo.
- **Lettera-circolare n. 17143/4109 del 19 ottobre 1991** - Vigilanza e Prevenzione Incendi.
- **Circolare n. 27 del 7 ottobre 1991 MI.SA.** - Vigilanza e Prevenzione Incendi.
- **Circolare n. 21 del 24 luglio 1991** - Ministero dell'Interno - Vigilanza e prevenzione antincendi da svolgersi da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- **Circolare n. 130 del 27 maggio 1991** - Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Proroga al 31 dicembre 1991 dei termini previsti nella legge 818/1984, chiarimenti sulla procedura di invio degli elenchi dei professionisti per la prevenzione incendi.
- **Circolare n. 6393/4142 del 19 aprile 1991** - Ministero dell'Interno - Rivendita di tabacchi e generi per il fumo.
- **Circolare n. 7 del 2 aprile 1991 MI.SA.** - Ministero dell'Interno - Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell'Interno, in applicazione della Norma CNWF/CCI UNI 9723 Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri classificazione.
- **Lettera-circolare prot. n. P47/4109 sott. 44/c.7 dell'11 gennaio 2001** - Gioco del "Bingo" - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi.
- **Lettera-circolare n. 3720 dell'1 marzo 1991** - Lettera-circolare n. 22865/4134 del 16 dicembre 1988. Chiarimenti.
- **Lettera-circolare n. 20689/4122 del 26 novembre 1990** - Ministero dell'Interno - Resistenza al fuoco di strutture portanti in legno.
- **Circolare n. 24 del 30 settembre 1989 MI.SA.** - Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione antincendi.
- **Lettera-circolare n. 13424/4101 del 26 luglio 1988** - Ministero dell'Interno - Art. 4 Legge 818/1984 - Forma delle "perizie giurate" redatte dai funzionari tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni, etc. - Quesito.
- **Lettera-circolare n. 14795/4101 del 26 luglio 1988** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civile e Servizi Antincendi) - Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzione incendi.
- **Circolare n. 11 del 4 maggio 1988 MI.SA.** - Decreto del Ministro dell'Interno del 5 febbraio 1988, n. 53, concernente: Norme di sicurezza antincendi

per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1988 - Chiarimenti.

- **Lettera-circolare n. 4421/4105 del 4 marzo 1988** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. prot. civile e servizi antincendio) - D.M. 24/11/1984 - Chiarimenti.
- **Lettera-circolare n. 24648/4122 del 22 dicembre 1987** - Ministero dell'Interno - Art. 4 del D.M. 16/05/1987, n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione". Chiarimenti.
- **Lettera-circolare n. 23752/4122 del 7 dicembre 1987** - Ministero dell'Interno - Strutture in legno - Controsoffitti.
- **Circolare n. 39 del 24 novembre 1987 MI.SA.** - Attività Industriali a rischio di incidenti rilevanti comprese nell'elenco A del censimento operato dal Ministero della Sanità con l'O.M. 21 febbraio 1985. Rinnovo dei certificati di prevenzione incendi.
- **Nota n. 45822/4101 (120) del 26 giugno 1987** - Ministero dell'Interno - Art. 4 legge 818/84 - Quesiti.
- **Circolare n. 17 del 16 aprile 1987 MI.SA.** - Reazione al fuoco. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili.
- **Lettera-circolare n. 6140/4122 del 28 marzo 1987** - Ministero dell'Interno - Edifici di civile abitazione con altezza di gronde superiore a 24 metri.
- **Lettera-circolare n. 1931/4101 del 2 febbraio 1987** - Ministero dell'Interno - Legge 818/84 - Chiarimenti di carattere giuridico amministrativo.
- **Lettera-circolare n. 1169/410 del 23 gennaio 1987** - Ministero dell'Interno - art. 3 del D.L. 08/03/1985. Carico d'incendio. Legge 818/84.
- **Circolare n. 42 del 17 dicembre 1986** - Ministero dell'Interno - Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.
- **Circolare n. 16 del 20 giugno 1986** - Ministero dell'Interno - Linee di guida per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi di cui al D.M. 02/08/1984 e successive modificazioni contenute nel D.M. 11/06/1986.
- **Lettera-circolare n. 9784/4101 del 14 maggio 1986** - Ministero dell'Interno - Rilascio di autorizzazioni provvisorie ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del D.M. 25/03/1985.
- **Circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985** - Ministero dell'Interno - Prevenzione incendi; chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.
- **Lettera-circolare n. 19917/4161 del 24 settembre 1985** - Ministero dell'Interno - Prevenzione incendi negli archivi. Interpretazione norme esistenti.
- **Circolare n. 27 del 21 settembre 1985** - Ministero dell'Interno - Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco. Estensione delle omologazioni.
- **Circolare n. 11501/4143 del 26 maggio 1985** - Ministero dell'Interno - Normative di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito di comunità religiose.
- **Circolare n. 8 del 17 aprile 1985** - Ministero dell'Interno - Legge 07/12/1984, n. 818 "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"; D.M. 08/03/1985 "Direttive misure più urgenti e essenziali di prevenzione incendi (art. 2 legge 07/12/1984, n. 818)". Indicazioni applicative delle norme.
- **Circolare n. 1482 del 7 marzo 1985 ISPESL** - Applicazione del D.P.R. 29/05/1963, n. 1497, art. 9 installazione ascensori e montacarichi in servizio privato: ubicazione e protezione antincendio.
- **Circolare n. 39 del 22 novembre 1984** - Certificazioni sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali. D.M. 26 giugno 1984.
- **Lettera-circolare n. 21250/4106 del 19 ottobre 1984** - Ministero dell'Interno - D.M. 31/03/1984 "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc". Criteri applicativi.
- **Lettera-circolare n. 19541/4101 del 25 settembre 1984** - Servizi di prevenzione incendi concernenti attività di cui ai D.M. 16 novembre 1983 e 2 agosto 1984.
- **Circolare n. 24 del 2 agosto 1984** - Attività di prevenzione incendi - Direttive - Chiarimenti alla circolare ministeriale n. 31 del 25 giugno 1976.
- **Circolare n. 23 del 21 luglio 1984** - Decreto Ministeriale 16 novembre 1983 (G.U. 12 dicembre 1983, n. 339 - Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame

degli Ispettori Regionali od Interregionali dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. - Note esplicative.

- **Circolare n. 9 del 17 aprile 1984 MI.SA.** - D.M. 25 marzo 1985 - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (G.U. n. 338 in data 10 dicembre 1984).
- **Lettera-circolare n. 3871/4109 del 2 marzo 1983** - Ministero dell'Interno - Certificato di prevenzione incendi per manifestazioni varie.
- **Circolare n. 52 del 20 novembre 1982**- Ministero dell'Interno - Chiarimenti al D.M. 16/02/1982 e sul D.P.R. 29/07/1982, n. 577.
- **Circolare n. 46 del 7 ottobre 1982** - Ministero dell'Interno - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi. Indicazioni applicative sulla norma.
- **Circolare n. 25 del 2 giugno 1982** - Ministero dell'Interno - D.M. 16/02/1982 "Modificazioni del D.M. 27/09/1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi". Chiarimenti e criteri applicativi.
- **Lettera-circolare n. 27186/4101 del 17 dicembre 1979** - Ministero dell'Interno - Servizi antincendi negli stabilimenti industriali, depositi e simili. Chiarimenti.
- **Circolare n. 31 del 31 agosto 1978 MI.SA.** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.
- **Lettera-circolare n. 13748/4147 del 25 giugno 1977** - Ministero dell'Interno - Attività di cui al punto 97 dell'allegato al D.L. 27/09/1965 n. 1973 "Depositi e grandi magazzini. vendita abiti, biancheria, maglieria ecc. grandi empori per la vendita oggetti di genere vario; supermercati" - Procedura per istruttoria delle relative pratiche.
- **Circolare n. 15 del 12 marzo 1976** - Ministero dell'Interno - Prevenzione incendi negli esercizi alberghieri esistenti. Chiarimenti.
- **Lettera-circolare n. 8419/4183 dell'11 agosto 1975** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Generatori di aria calda a gas di rete installati negli ambienti industriali.
- **Circolare n. 45 del 13 maggio 1975** - Ministero dell'Interno - Procedure da seguire per l'effettuazione delle visite e dei controlli di prevenzione incendi degli esercizi alberghieri.
- **Lettera-circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975** - Ministero dell'Interno - Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al D.L. n. 1973 del 27/09/1965. Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 03/07/1967.
- **Lettera-circolare n. 412/4183 del 6 febbraio 1975** - (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Bruciatori a gas di petrolio liquefatto - Quesito.
- **Circolare n. 3 del 14 gennaio 1975** - Ministero dell'Interno (direzione generale Protezione Civile e Servizi Antincendi) - Deroga in via generale all'art. 91 del D.M. 31/07/1934.
- **Lettera-circolare n. 26493/4183 del 9 novembre 1974** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civile e Servizi Antincendi) - Impianti termici a gas di rete - Quesiti.
- **Lettera-circolare n. 6703/4179 del 14 marzo 1974** - Recinzione nelle fabbriche di manufatti esplosivi di cat. IV (Artifici) - Quesito.
- **Circolare n. 35 del 24 marzo 1973** - Ministero dell'Interno - (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - Gruppi per il condizionamento di ambienti. Chiarimenti in merito alla applicazione delle norme di cui alla circolare n. 68 del 25/11/1969, n. 73 del 29/07/1971.
- **Circolare n. 28 del 19 aprile 1972** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi) - chiarimenti circa l'applicazione delle norme vigenti riguardanti gli impianti termici (legge n. 615 del 13/07/1966; D.P.R. n. 1391 del 22/12/1970 e circolare Ministero dell'Interno n. 73 del 29/07/1971).
- **Circolare n. 73 del 29 luglio 1971** - Ministero dell'Interno - Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio - Istruzioni per l'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.
- **Circolare n. 59 del 30 luglio 1970** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civile e Servizi Antincendi) - Chiarimenti alla circolare n. 68 del 25/11/1969.
- **Circolare n. 26 del 23 marzo 1970** - Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Prot. Civile e Servizi Antincendi) - Impianti termici e gas di rete.

- Circolare n. 97 del 23 settembre 1967 - Ministero dell'Interno - Rilascio dei certificati di prevenzione incendi.
- Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 - Ministero dell'Interno - Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.
- Circolare n. 34 prot. n. 9833/4164 del 15 marzo 1967 - Protezione antincendio nelle sedi degli Archivi di Stato.
- Circolare n. 32 del 26 marzo 1965 - Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato. Protezione antincendio.
- Circolare n. 84 del 14 agosto 1964 - Ministero dell'Interno - Prevenzione incendi nei palcoscenici.
- Circolare n. 72 del 19 giugno 1964 - Protezione contro il fuoco di fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile.
- Circolare n. 37 del 15 marzo 1963 - Prevenzione incendi. Fabbricati con struttura in acciaio per usi industriali.
- Circolare n. 91 del 14 settembre 1961 - Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile.
- Circolare n. 15 del 7 febbraio 1961 - Ministero dell'Interno - Prevenzione incendi nelle aziende industriali. Norme tecniche esecutive.
- Circolare n. 2552/4122 del 5 febbraio 1960 - Ministero dell'Interno - Esame di progetti da parte dei vigili del fuoco.
- Circolare n. 4 del 18 gennaio 1956 - Impianti di produzione di acetilene disciolta in acetone a pressione superiore a 10 kg/cmp. alla temperatura di 150 C. Certificato di prevenzione incendi.
- Circolare n. 47 del 28 aprile 1950 - Norme di sicurezza per la custodia ed il trasporto di pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi emanate dal Ministero dei Trasporti (Ferrovie dello Stato).
- Circolare n. 85 dell'1 luglio 1949 - Certificato di prevenzione incendi.
- Circolare n. 53 del 20 aprile 1949 - Sostanze che presentano pericolo di scoppio e incendio - Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi.
- Circolare n. 6 del 16 gennaio 1949 - Ministero dell'Interno - Organizzazione e disciplina dei servizi pubblici per la prevenzione degli incendi.

11.9 CATASTO TERRENI (Circolari)

- Circolare n. 1 del 15 gennaio 2007 - Procedura Pregeo 9 – Ulteriori direttive.
- Circolare Protocollo n. 34902 del 15 maggio 2006 - Attivazione Pregeo 9 – ulteriori chiarimenti operativi.
- Circolare n. 2 del 9 marzo 2006 - Procedura Pregeo 9 e Nuovi Modelli Informatizzati.
- Circolare prot. n. 14063 del 22 febbraio 2005 - Pregeo 8 - Chiarimenti e disposizioni operative.
- Procedura Operativa n. 67 del 15 gennaio 2004 - Aggiornamento automatico del Catasto terreni con le procedure informatiche Pregeo 8 e Wegis 2002.
- Circolare n. 96/T del 9 aprile 1998 - Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale. Indirizzi e direttive per la formazione del catasto dei fabbricati e per il censimento delle costruzioni rurali.
- Circolare n. 2 del 26 febbraio 1988 - Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento.
- Istruzione XIX del 1 gennaio 1950 - Istruzioni per la conservazione del Nuovo Catasto.
- Istruzione XIV approvato con D.M. 1 marzo 1949 - Istruzioni per la conservazione del nuovo catasto.

11.10 CATASTO FABBRICATI (Circolari)

- Circolare n. 7 del 15 giugno 2007 - Accertamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità e di quelli mai dichiarati in catasto.
- Circolare n. 4 del 16 maggio 2006 - Modalità di classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciale e particolare D e E.
- Circolare n. 3 del 11 aprile 2006 - Nuovi termini per l'accatastamento.
- Circolare n. 7 del 4 luglio 2005 - Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale "proposta" relative annotazioni negli atti del catasto.
- Circolare n. 1 del 13 febbraio 2004 - Procedure informatiche di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 10 aprile 1994 n. 701 DOCFA controlli e verifiche.

- Circolare prot. n. 15232 del 21 febbraio 2002 - Casi particolari di intestazioni catastali e disposizioni inerenti le categorie fittizie F/3 e F/4.
- Circolare n. 9 del 26 novembre 2001 - Attivazione della procedura DOCFA 3.0.
- Circolare n. 83/1999 - Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 443 del 5 maggio 1999 Definizione delle superfici non residenziali ai fini della determinazione del limite massimo del costo degli interventi di edilizia agevolata.

11.11 CONTRATTI PUBBLICI

- D.L. 29 novembre 2008 n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- D.L. 11 settembre 2008 n. 152 - Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
- D.LGS. 31 luglio 2007 n. 113 - in vigore dal 1° agosto 2007 (modifica ed introduce nuove materie al Codice dei contratti pubblici 163/2006).
- D.L. 26 gennaio 2007 n. 6 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
- D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Decreto Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145 - Capitolato Generale di appalto (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
- LEGGE 23 dicembre 1996 n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

12. GIURISPRUDENZA

12.1 PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

o *Progettista e Direttore dei lavori - Responsabilità per difformità o vizi dell'opera*

Cassazione Sez. unite, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005

Testo massima

Più garanzie per il cliente dell'ingegnere progettista o direttore dei lavori. Le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno infatti stabilito che **le disposizioni di cui all'art. 2226 cod. civ. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale**, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno o dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori.

o *Obbligo dell'uso della diligenza del buon padre di famiglia - Obbligazione di risultato*

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22129 del 03/09/2008

Testo massima

In tema di **prestazione d'opera intellettuale**, con riguardo alla redazione di un progetto di ingegneria o architettura, **è comunque addebitabile al professionista il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal committente, quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista medesimo nella formazione dell'elaborato, che lo rendano inidoneo ad essere attuato.** (Nella specie è stata accolta l'eccezione di inadempimento del committente perché i progetti immobiliari redatti dall'architetto si erano rivelati irrealizzabili perché non approvati dal comune, siccome contrastanti con prescrizioni urbanistiche o implicanti il **consenso, invece mancato, del proprietario di altro immobile**).

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22487
del 29/11/2004

Testo massima

L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - **è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ.** (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del professionista-urbanista il quale lamentava il mancato pagamento del compenso per la redazione di un piano particolareggiato di recupero, da parte di un Comune della Regione Sicilia ente committente che aveva contestato al professionista l'inutilizzabilità del piano redatto dallo stesso, per l'insussistenza dei presupposti di fattibilità, alla luce della legge reg. Sicilia n. 37 del 1985, e la omessa valutazione di tale circostanza, che, secondo la Corte, era da ritenersi compresa nell'incarico ex art. 1176 cod. civ.).

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2257
del 02/02/2007

Testo massima

Poiché l'obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un'opera pubblica è di risultato, impegnando il professionista alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, in presenza di una disciplina normativa che preveda, per la realizzazione di impianti sportivi, il previo parere favorevole del CONI e la necessaria conformità alle disposizioni regolamentari in materia di superamento delle barriere architettoniche, **legittimamente l'ente pubblico committente, in base al principio "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art. 1460 cod. civ., rifiuta di corrispondere il compenso al professionista quando costui abbia fornito un progetto in concreto**

non utilizzabile per i rilievi sostanziali formulati dal CONI, evidenzianti la non rispondenza del progetto alle norme tecniche di funzionalità sportiva e alla disciplina, imperativa, volta a rendere accessibile l'impianto anche in favore dei soggetti, atleti e non, diversamente abili.

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2540
del 21/03/1997

Testo massima

Poiché l'obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, in quanto il professionista si obbliga alla sua realizzabilità, se il committente è un ente pubblico, legittimamente può condizionare la corresponsione del compenso all'ottenimento del finanziamento di tale opera, se dipendente dalle caratteristiche tecniche di questa.

o *Recesso del cliente*

Cassazione Sez. I, Sentenza n. 14702
del 25/06/2007

Testo massima

L'art. 2237 cod. civ. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 cod. civ. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita **l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta**, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227 cod. civ.) **per il mancato guadagno**. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse

possano applicarsi, in difetto di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'eccezione di inadempimento disciplinata dall'art. 1460 cod. civ.

Cassazione Sez. I, **Sentenza n. 5775**
del 11/06/1999

Testo massima

L'art. 2237 cod.civ. nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 cod. civ. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragione d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita **l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta**, mentre nessuna **indennità è prevista** (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 cit.) **per il mancato guadagno**. Ciò non esclude, tuttavia, che **ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico**, alle stesse possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la **possibilità**, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'*"exceptio inadimplenti non est adimplendum"*.

Cassazione Sez. 2, **Sentenza n. 1843**
del 19/03/1980

Testo massima

In tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'art. 2237 primo comma cod. civ., sul **diritto di recesso del cliente**, in quanto diretto alla tutela di

interessi che non trascendono quelli delle parti, e derogabile, esplicitamente od implicitamente, dai contraenti, sicchè, in presenza di un patto che predetermini in modo vincolante la durata del rapporto, escludendo il recesso prima del termine, **salvo che ricorra una giusta causa, deve riconoscersi il diritto del professionista a conseguire l'intero compenso previsto**, nonostante il recesso del cliente, se questo non risulti giustificato. (V 5301/77, mass n. 388962); (V 3325/76, mass n 382119).

12.2 PROGETTAZIONE

o Competenze

Cassazione Sez. 2, **Sentenza n. 17028**
del 26/07/2006

Testo massima

A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, **la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato**, mentre, **in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture**, a norma della lett. l) del medesimo articolo, **solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo** e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, **la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime**, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per ci-

vili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri

o *Forme dell'affidamento*

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10123 del 02/05/2007

Testo massima

Il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è escluso che esso possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, dovendo ritenersi tale modalità di conclusione limitata ai contratti con ditte commerciali (art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2240), e non estensibile al conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto opere di progettazione.

Cassazione Sez. I, Sentenza n. 4679 del 03/03/2006

Testo massima

Le disposizioni introdotte dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni **non prevedono alcun automatismo nell'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori dell'opera pubblica, dovendo tale incarico essere affidato dall'amministrazione, previa scelta tra i soggetti alternativamente indicati sub art. 17 della citata legge** ("uffici tecnici delle stazioni appaltanti, uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori, organismi di altre pubbliche amministrazioni, liberi professionisti o singoli o associati, società di ingegneria e raggruppamenti temporanei"). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto costituire grave violazione dei doveri del collaboratore esterno di un Comune, sotto il profilo della correttezza e buona fede, incaricare se stesso, con determinazione assunta in veste di collaboratore esterno all'amministrazione, della progettazione e della direzione dei lavori, considerato

peraltro che, nella specie, la convenzione in essere prevedeva un compenso rapportato a quello di cui alla menzionata legge n.109 del 1994 in relazione agli incarichi che l'amministrazione avrebbe, di volta in volta, affidato al collaboratore).

Cassazione Sez. unite, Sentenza n. 13831 del 28/06/2005

Testo massima

Ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 6, undicesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127), **la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria**. L'inservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento.

o *Progettazione e V.I.A.*

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20425 del 21/09/2006

Testo massima

In materia di sanzioni amministrative, l'obbligo di dar corso alla procedura di impatto ambientale (previsto nella specie dalla legge Provincia Autonoma di Trento n. 28 del 1988) **prima di procedere alla realizzazione di un progetto soggetto a tale valutazione** (nel caso di specie, l'ampliamento di una discarica esistente sul territorio comunale) **grava sul soggetto pubblico cui è riconducibile la decisione di realizzare l'opera secondo un determinato progetto**, mentre l'eventuale appalto a terzi per la gestione del servizio cui quell'opera è preordinata non è idoneo a spostare l'obbligo in capo al gestore. (Nella specie, la S.C. ha

confermato la sentenza di merito, di rigetto dell'opposizione a ordinanza ingiunzione proposta avverso il provvedimento con il quale si sanzionava il sindaco di un comune trentino per aver autorizzato l'ampliamento di una discarica di rifiuti ubicata nel territorio comunale e data in gestione a una società privata senza promuovere la prescritta valutazione di impatto ambientale).

o *Bellezze naturali*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23980 del 12/02/2004

Testo massima

In tema di tutela delle zone paesistiche, configura il reato di cui all'art. 163 del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (cosiddetto codice Urbani), ogni modificazione dell'assetto del territorio, in assenza di autorizzazione, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualunque genere, atteso che con le disposizioni in questione si è inteso assicurare una immediata informazione ed una preventiva valutazione da parte della pubblica amministrazione dell'impatto sul paesaggio di ogni tipo di intervento intrinsecamente idoneo a comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche.

o *Violazione di norme antisismiche*

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24141 del 20/10/2007

Testo massima

L'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell'integrità materiale del bene immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attuale da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità, sempre incombente a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione d'immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma.

o *Barriere architettoniche*

Corte Costituzionale, Sentenza n. 167 del 10/05/1999

Testo massima

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo, Cost., l'art. 1052, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di 'handicap' - degli edifici destinati ad uso abitativo. Infatti, premesso che la concessione del passaggio coattivo è subordinata dalla norma denunciata non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica ed alla sua non ampliabilità, ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda "alle esigenze della agricoltura e dell'industria"; e considerato che, con tale disposizione, il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso altresì ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio alla sussistenza in concreto di una interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, al quale rimane estraneo ogni rilievo relativo alle esigenze abitative, pure se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile; l'omessa previsione della esigenza di accessibilità della casa di abitazione "lede il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana". Inoltre, la norma denunciata, impedendo od ostacolando la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica. Né, d'altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall'art. 42 Cost., poiché il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui può senz'altro annoverarsi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Red.: G. Leo

12.3 PERMESSI - ATTIVITÀ

o *Natura di cambio destinazione d'uso*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17359 del 08/03/2007

Testo massima

La destinazione abitativa di un sottotetto, che secondo gli strumenti urbanistici aveva soltanto una funzione tecnica, costituisce mutamento di destinazione d'uso per il quale è necessario il rilascio preventivo del permesso di costruire, atteso che la variazione avviene tra categorie non omogenee.

o *Tipologie di abusi sanabili – Individuazione*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28517 del 29/05/2007

Testo massima

In tema di condono edilizio in zona vincolata paesaggisticamente, dalla disciplina dettata dall'art. 32, commi 26 e 27, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 in combinato disposto con gli artt. 32 e 33 L. 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituiti dalla L. n. 326 del 2003 di conversione del cit. D.L. n. 269, discende che sono sicuramente sanabili le tipologie di abuso riconducibili ai nn. 4, 5 e 6 (manutenzione, restauro e risanamento conservativo, previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo) laddove, per le altre tipologie di abuso, la sanabilità è subordinata alle seguenti condizioni: a) che le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo; b) che le stesse siano sostanzialmente conformi agli strumenti urbanistici; c) che le difformità consistano esclusivamente in quelle analiticamente indicate nell'art. 32 L. n. 47 del 1985.

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24451 del 26/04/2007

Testo massima

Il condono edilizio previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (conv. con modd. in L. n. 326 del 2003) è applicabile agli interventi edilizi anche se eseguiti in area

vincolata in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, purché si tratti di interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

o *Realizzazione di piano interrato*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24464 del 10/05/2007

Testo massima

In materia di violazioni edilizie, la realizzazione di un piano interrato rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per i quali è necessario il permesso di costruire, trattandosi pur sempre di intervento in relazione al quale l'autorità amministrativa deve svolgere il proprio controllo sul rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, anche tecniche, finalizzato ad assicurare il regolare assetto e sviluppo del territorio.

o *Ricostruzione di un rudere*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15054 del 23/01/2007

Testo massima

La ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura.

o *Costruzione abusiva*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8667 del 12/01/2007

Testo massima

In tema di costruzione edilizia abusiva, il proprietario non formalmente committente risponde del

reato edilizio, ex artt. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 110 cod. pen., **allorché**, a conoscenza dell'assenza del preventivo rilascio del permesso di costruire, **abbia fornito un contributo causale che abbia agevolato la edificazione abusiva**. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che il giudice deve verificare l'esistenza di comportamenti, che possono assumere sia forma positiva che negativa, dai quali si possa ricavare una compartecipazione anche solo morale nella altrui condotta illecita).

o *Mutamento di destinazione d'uso*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 594 del 07/12/2006

Testo massima

Le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che ove non si realizzi una alterazione dello stato dei luoghi non è necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica).

o *Realizzazione di un soppalco*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2881 del 19/10/2006

Testo massima

L'esecuzione di un soppalco all'interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano, allo scopo di ottenere una duplice utilizzazione abitativa, **pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia per il quale è richiesto il permesso di costruire ex art. 10, comma**

primo lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, essendo a tal fine sufficiente l'incremento della superficie e non essendo necessaria la contemporanea modifica della sagoma o del volume.

o *Spostamento lieve del manufatto*

Cassazione pen. Sez. 3, Sentenza n. 17084 del 07/04/2006

Testo massima

Nonostante l'assentibilità con denuncia di inizio attività (D.I.A.) della demolizione e ricostruzione, che non comporti modificazioni di volume e sagoma, **qualora la ricostruzione postuli uno spostamento, seppure lieve del manufatto, di tal che le nuove opere non risultano realizzate sulla stessa area di sedime, è ugualmente necessario il permesso di costruire**. La necessità della costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria è un requisito insito nella nozione di "ristrutturazione edilizia", in quanto sarebbe veramente strano poter ristrutturare il fabbricato altrove.

o *Decadenza – mancato rispetto dei termini*

Cassazione pen. Sez. 3, Sentenza n. 539 del 20/09/2005

Testo massima

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per la esecuzione di lavori con provvedimento autorizzatorio scaduto, **non è richiesta la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire, quale effetto del decorso di un anno per l'inizio dei lavori o di tre anni per il loro completamento, da parte dell'autorità amministrativa**, atteso che la necessità di un atto formale di decadenza riguarda le condizioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi, ma non per la insorgenza della responsabilità penale del titolare del provvedimento decaduto ope legis.

12.4 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

o *Interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14233
del 9/04/2009

Testo massima

In materia edilizia sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, **classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall'articolo 10 del D.P.R. n. 380 del 2001**, che portano a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari, modifiche al volume o alle superfici e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire.

o *Autorizzazione di natura provvedimentoale*

Consiglio di Stato Sez. 6, Sentenza n. 1550
del 05/04/2007

Testo massima

Nel caso della D.I.A., con il decorso del termine assegnato all'amministrazione per l'esercizio del potere inibitorio, si forma **una autorizzazione implicita di natura provvedimentoale, che può essere direttamente impugnata dal terzo in sede di giurisdizione amministrativa entro l'ordinario termine di decadenza di sessanta giorni**, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della D.I.A. o dell'avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all'intervento oggetto di D.I.A.. Il ricorso avverso il titolo abilitativo formatosi a seguito di D.I.A. ha, quindi, ad oggetto non il mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di autotutela dell'amministrazione, ma direttamente l'assentibilità, o meno, dell'intervento.

o *Atto privato*

Consiglio di Stato Sez. 5, Sentenza n. 948
del 22/03/2007

Testo massima

Nei rapporti tra denunciante e amministrazione, la denuncia di inizio attività si pone come atto di parte che, pur in assenza di un quadro normativo di vera e propria liberalizzazione dell'attività, **consente al privato di intraprendere un'attività in correlazione all'inutile decorso di un termine cui è legato, a pena di decadenza**, il potere dell'amministrazione, correttamente definito inibitorio dell'attività. Il terzo portatore di interessi asseritamente lesi non può opporsi in sede di giurisdizione amministrativa all'attività del privato impugnando direttamente la D.I.A., ma deve diffidare l'amministrazione competente a procedere alla verifica della legittimità dell'attività denunciata attraverso l'esercizio dei poteri inibitori/repressivi ad essa spettanti, per poi impugnare l'eventuale silenzio serbato dall'amministrazione comunale o, se del caso, il provvedimento espresso adottato dalla stessa all'esito dell'avvenuta verifica.

o *Realizzazione di opere interne*

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13432
del 08/06/2007

Testo massima

Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 47 del 1985 **gli interventi edilizi interni** (nella specie pavimentazione ed installazione di accessori) **non sono soggetti né a concessione né ad autorizzazione, essendo al riguardo necessaria soltanto la denuncia di inizio attività**, la cui inosservanza comporta unicamente l'(eventuale) applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge citata. **Pertanto, il contratto di appalto relativo ad opere interne realizzate senza la denuncia di cui al citato art. 26 non è affetto dalla nullità per illiceità dell'oggetto e per violazione di norme imperative**, prevista nel caso di costruzione di un immobile senza concessione edilizia.

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6189
del 23/03/2000

Testo massima

Per effetto del comma 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha modificato l'art. 4 della

legge 4 dicembre 1993 n. 493, le opere interne alle singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, anche se aumentano la superficie utile o il numero delle unità immobiliari, sono soggette soltanto all'obbligo di denuncia di inizio attività. Peraltro l'applicabilità del regime semplificato è subordinata alla assenza di vincoli paesaggistici, storici, ambientali, urbanistici, nonché all'assenza di contrasto con strumenti di pianificazione o programmazione urbanistica immediatamente operativi.

o Interventi di ristrutturazione edilizia di minore portata

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 14/12/2006

Testo massima

In materia edilizia, sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall'art. 10, comma primo lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire.

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15929 del 12/01/2006

Testo massima

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetta legge obiettivo), gli interventi minori da compiere in zone sottoposte a vincolo, pur se assentibili con D.I.A. (denuncia di inizio attività), sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

o Interventi di manutenzione straordinaria - Non comportanti alterazione dello stato dei luoghi

Cassazione pen. Sez. 3, Sentenza n. 14239 del 08/03/2006

Testo massima

Gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, anche se eseguiti in zone sottoposte a vincolo paesistico, non richiedono la preventiva autorizzazione, e sono eseguibili previa denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della L. 21 dicembre 2001 n. 443.

o Sostituzione del manto di copertura

Cassazione pen. Sez. 3, Sentenza n. 2935 del 19/12/2005

Testo massima

In materia edilizia, la sostituzione del manto di copertura del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che non vi sia alcuna alterazione dell'aspetto o delle caratteristiche originarie, diversamente si configura una ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività, se non di nuova costruzione con permesso di costruire alternativo alla D.I.A..

o Sanzioni

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 41619 del 22/11/2006

Testo massima

La esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (D.I.A.) ex art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 44 lett. a), del citato D.P.R. n. 380, atteso che

soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla D.I.A., ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso decreto n. 380 del 2001.

o *Ipotesi di interventi abusivi*

Cassazione pen. Sez. 3, Sentenza n. 40189 del 27/09/2006

Testo massima

In materia edilizia, nell'ipotesi in cui un intervento realizzato a seguito di denuncia di inizio attività (D.I.A.) non sia giuridicamente riconducibile a tale regime, per carenza dei requisiti previsti, i lavori vanno considerati abusivi con configurabilità del reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001, attesa la non rilevanza della intervenuta presentazione della D.I.A. e dell'eventuale decorso del termine assegnato alla P.A. per l'adozione dei provvedimenti inibitori. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 12 gennaio 2006)

o *Concetto di sagoma*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8303 del 09/02/2006

Testo massima

In tema di disciplina edilizia, **rientrano nel concetto di sagoma di una costruzione tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti**, restandone escluse le sole aperture che non prevedono superfici sporgenti, soltanto per le quali è consentita la procedura della denuncia di inizio attività per varianti in corso d'opera.

o *Imposta di registro*

Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21515 del 07/11/2005

Testo massima

Enunciazioni necessarie e sufficienti - Indicazione del "petitum" e delle relative ragioni - Descrizione del terreno e delle caratteristiche urbanistiche - Rinvio alla

stima UTE. In tema d'imposta di registro, la validità dell'avviso di accertamento è subordinata all'enunciazione del "petitum" dell'Amministrazione finanziaria ed all'indicazione delle relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere: a tal fine, deve ritenersi adeguata la mera descrizione del terreno, con la trascrizione delle caratteristiche urbanistiche quali risultano dal certificato di destinazione allegato all'atto di compravendita e con l'affermazione di "aver tenuto conto dell'ubicazione, della caratteristica urbanistica del terreno, nonché della stima eseguita dall'UTE mediante sopralluogo".

12.5 CONSULENZA TECNICA, SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI

o *Consulenza tecnica*

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13428 del 08/06/2007

Testo massima

Irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica - Concreto pregiudizio dei diritti di difesa delle parti - Sussistenza - Necessità - Fattispecie. In tema di consulenza tecnica, **eventuali irritualità dell'espletamento** (nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo collaboratore) **ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa**, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.

12.6 APPALTO

o *Responsabilità dell'appaltatore*

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19491 del 15/07/2008

Testo massima

L'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, c. 2, cod. civ. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nel-

l'adeguato sforzo tecnico, con impiego di energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.

o *Rovina e difetti di cose immobili responsabilità del costruttore*

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3752
del 19/02/2007

Testo massima

Il grave difetto di costruzione che legittima l'applicabilità dell'art.1669 cod. civ. può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile, includendosi in tale ambito (come ricorrenti nella fattispecie) anche l'accertata inefficienza dell'impianto idrico e le rilevanti carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione dell'appaltatore.

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12995
del 31/05/2006

Testo massima

Ai fini della costruzione di opere edilizie l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore, trattandosi di indagine - implicante attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici - che al medesimo, quale soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione, atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria

per l'esecuzione dell'opera, sicché è onere del medesimo predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità. Ed atteso che l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni, e la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da parte dell'appaltatore va esteso anche in ordine alla natura e consistenza del suolo edificatorio. Ne consegue che per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo - anche quando gli stessi sono ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente - l'appaltatore risponde (in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 cod. civ.) nei limiti generali in tema di responsabilità contrattuale della colpa lieve, presupponente il difetto dell'ordinaria diligenza, potendo andare esente da responsabilità solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata.

o *Risarcimento del danno - Elemento psicologico della colpa della P.A. - Esclusione della colpa lieve ex art. 2236 cod. civ.*

Consiglio di giustizia Amministrativa,
Sicilia Sentenza n. 224
del 21/03/2007

Testo massima

Ai fini del risarcimento del danno derivante dall'illegitimo esercizio del potere amministrativo, la colpevolezza dell'Amministrazione sussiste ogni volta che, in assenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate, il provvedimento annullato sia stato emanato in violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante.

La limitazione di responsabilità al solo caso di dolo o colpa grave di cui all'art. 2236 cod. civ. per il prestatore d'opera, presuppone una prestazione che implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e non può riferirsi all'attività di mera interpretazione di norme giuridiche, quale è quella che può dare luogo all'erronea individuazione dell'aggiudicatario in una gara di appalto; infatti, l'Amministrazione interpreta a propria discrezione, ma per questo altresì proprio rischio, le norme giuridiche via via introdotte nell'ordinamento (cd. interpretazione amministrativa), al pari di come del resto avviene per ogni altro soggetto dell'ordinamento; cioè senza alcuna certezza dell'esattezza d'itale propria esegesi, e — soprattutto — senza poter vantare alcuna speciale irresponsabilità per le conseguenze economicamente pregiudizievoli dell'esegesi eventualmente erronea della nuova norma (in altri termini, essa non può transitare sui terzi il danno ingiusto cagionato da un proprio eventuale errore esegetico).

A fronte della possibile oscurità, ovvero ambivalenza, di un testo normativo su cui non si sia ancora consolidato un sicuro orientamento giurisprudenziale, **l'Amministrazione che agisca con la normale prudenza e diligenza al fine di evitare di produrre danni di cui sarebbe, altrimenti, responsabile, deve piuttosto adottare specifiche cautele, adeguate al contesto dello specifico caso: tra cui, ad esempio, la cautelativa sospensione dell'aggiudicazione di una gara di appalto contestata in giudizio con un adeguato *fumus boni iuris*; ovvero la sospensione dei lavori appena si manifesti l'eventualità dell'erroneità della scelta compiuta.**

- o *Risarcimento del danno - Elemento psicologico della colpa della P.A. - Accertamento - Criteri presunzione semplice di cui all'art. 2727 cod. civ. - Elementi indiziari - Individuazione - Errore scusabile - Onere della P.A. di allegare elementi tendenti a dimostrarne la sussistenza*

Consiglio di Stato Sez. 5, Sentenza n. 1346 del 20/03/2007

Testo massima

In tema di **responsabilità dell'Amministrazione per attività provvedimentale illegittima**, pur dissentendo dalla ricostruzione che ha fatto applicazione dei principi che presiedono alla responsabilità contrattuale per ina-

dempimento **al fine di giustificare l'affermazione della presunzione relativa di colpa e l'ascrizione all'Amministrazione dell'onere di dimostrare la propria incolpevolezza**, va precisato che le condivisibili esigenze di semplificazione probatorio sottese a detta impostazione possono essere parimenti soddisfatte restando all'interno dei più sicuri confini dello schema e della disciplina della responsabilità aquiliana, che rivelano una maggiore coerenza della struttura e delle regole di accertamento dell'illecito extracontrattuale con i caratteri oggettivi della lesione di interessi legittimi e con le connesse esigenze di tutela, ma utilizzando, per lo verifica dell'elemento soggettivo, le presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

Il privato, ancorché onerato, ai fini del risarcimento del danno derivante dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo, della dimostrazione della "colpa" dell'Amministrazione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari i connotati normativamente previsti, con maggior facilità delle prove dirette - quali la gravità della violazione, qui valorizzato quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di valutazione assoluto, il carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, l'univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento; cosicché, acquisiti gli indizi rivelatori della colpa, spetta poi all'Amministrazione l'allegazione degli elementi, pure indiziari, ascrivibili allo schema dell'errore scusabile e, in definitivo, al giudice, così come, in sostanza, voluto dalla Cassazione con la sent. n. 500 del 29/9/99, apprezzarne e valutarne liberamente l'idoneità od attestare o od escludere lo incolpevolezza dell'Amministrazione.

12.7 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO

- o *Lottizzazione abusiva*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13687 del 28/02/2007

Testo massima

In materia edilizia, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare, di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale,

atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione. (Nell'occasione, la S.C. ha altresì affermato che la lottizzazione abusiva è rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera).

Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 324 del 29/11/2005

Testo massima

In materia edilizia, **integra il reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la costruzione, in difetto del permesso di costruire, di un muro in cemento all'ingresso di una grotta, con all'interno un servizio igienico, al fine di modificare la destinazione d'uso da locale deposito ad abitazione, sia pure temporanea.** (La Corte ha osservato che trattandosi di un intervento realizzato in una piccolissima isola - Palmarola - ove nel periodo estivo esiste una notevole domanda di alloggi, il reato è ipotizzabile anche con riferimento ad una modesta e rudimentale forma di abitazione

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10889 del 21/01/2005

Testo massima

L'ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è configurabile anche in relazione ad un complesso immobiliare già edificato attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera.

12.8 CARICO URBANISTICO

o *Sequestro preventivo di un manufatto abusivo*

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4745 del 12/12/2007

Testo massima

In tema di reati edilizi, **è legittimo il sequestro preventivo di un manufatto abusivo già ultimato allorquando, pur cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, sempre che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato presenti il requisito della concretezza, della cui sussistenza in punto di fatto il giudice di merito deve fornire adeguata giustificazione.** (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ultimate le condotte contestate di ampliamento di alcune finestre e di realizzazione di uno sporto-balcone, nessuna ulteriore lesione potesse derivare al carico urbanistico).

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22866 del 19/04/2007

Testo massima

In tema di reati edilizi, **è legittimo il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d'uso, realizzandosi in questo caso un'ipotesi di aggravamento del cosiddetto carico urbanistico.**

Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8441 del 25/01/2007

Testo massima

Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di anti giuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (In motivazione la Corte ha precisato, trattandosi di sequestro di un manufatto abusivo, che tra le conseguenze del reato che il legislatore intende neutralizzare attraverso la misura cautelare reale vi sono anche il godimento e l'uso del bene che costituisce il prodotto del reato già consumato; inoltre, **l'esistenza di una costruzione abusiva è circostanza atta ad aggravare il cosiddetto carico urbanistico e quindi a protrarre le conseguenze del reato).**

12.9 CATASTO

o *Impugnazione della rendita catastale*

Cassazione civ. Sez. 5, Sentenza, n. 18865 del 07/09/2007

Testo massima

Tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la controversia che oppone lo stesso contribuente all'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la contestazione dell'avviso di liquidazione derivante da quella rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità (che giustificerebbe, all'occorrenza il ricorso all'istituto di cui all'art. 295 c.p.c. ove non sia possibile utilizzare il rimedio dell'art. 274 c.p.c.) in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente - condizionandola - sulla decisione sulla liquidazione dell'imposta, sussistendo un vincolo indissolubile tra la rendita catastale e la base imponibile dell'imposta di registro che prevale e supera la (parziale) diversità dei soggetti coinvolti nelle due liti. Pertanto, ove la Commissione tributaria si pronunci nel corso della medesima udienza decidendo le due questioni con separate sentenze, è legittima la motivazione della sentenza circa l'imposta di registro che si limiti a prender atto della soluzione adottata in ordine alla rendita catastale.

o *Determinazione rendita catastale definitiva*

Cassazione civ. Sez. 5, Sentenza n. 17818 del 21/08/2007

Testo massima

La procedura di attribuzione della rendita catastale non ha una diretta funzione impositiva, ma mira solo ad accertare una situazione di fatto. Perciò il termine entro cui, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, l'Amministrazione deve provvedere "alla determinazione della rendita catastale definitiva ..." correggendo la rendita proposta dal contribuente con la procedura Do.C.Fa. ha natura meramente ordinatoria, e la sua decorrenza determina solo il mantenimento della rendita proposta fino alla conclusione del controllo amministrativo (e dunque fino a tale data la tassazione del

bene sulla base della rendita proposta), ma non il venir meno del diritto-dovere dell'Amministrazione di attribuire all'immobile una rendita adeguata alle previsioni di legge.

o *Classificazione catastale*

Cassazione civ. Sez. 5, Sentenza, n. 17709 del 20/08/2007

Testo massima

Nelle controversie tributarie concernenti la classificazione catastale di un'unità immobiliare, non assume rilievo determinante ed esaustivo, per la relativa collocazione nella categoria "economico-popolare" la circostanza che un immobile sia stato realizzato mediante finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale economica e popolare, atteso, da un canto, che le caratteristiche di un immobile a fini catastali attengono soprattutto ad uno stato di fatto che è - come tale - indipendente dalle finalità del finanziamento pubblico (la cui utilizzazione ben può risultare in concreto difforme dagli scopi per i quali esso sia stato concesso), dall'altro, che non necessariamente vi è corrispondenza tra classificazione catastale ai fini dell'attribuzione della rendita e qualificazione ai fini della normativa sull'edilizia popolare ed economica (contenuta in svariate disposizioni legislative, di diverso contenuto e a diversi effetti).

o *Classificazione open space*

Cassazione civ. Sez. 5, Sentenza n. 1541 del 24/01/2007

Testo massima

La classificazione catastale di un'unità immobiliare costituente un unico spazio senza pareti divisorie ("open space") può avvenire facendo ricorso calcolando il numero dei vani (figurativi) sulla base della superficie massima stabilita nella censuaria (mq 27). E la deduzione dell'ufficio secondo cui si doveva invece far riferimento, in base alla circ. 9 gennaio 1990, n. 2, alla superficie media del vano non è - nel caso di specie - ammissibile perché l'Amministrazione non ha provveduto a proporre la relativa questione esibendo la circolare in modo da consentire al giudice di valutarne la natura giuridica e la portata.

© Copyright 2009

Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori

Via Santa Maria dell'Anima, 10 - 00186 ROMA

Editore: Maggioli s.p.a. - Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel. 0541/628111 - Fax 0541/622020

www.maggioli.it/servizioclienti

ISBN 978-88-387-5396-2

Progetto grafico e impaginazione: Impression s.r.l. - Concorezzo (MI)

www.awn.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2009
da Maggioli Editore
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli s.p.a.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000

